

DIRITTO PUBBLICO
A.A. 2025-26
PROF. AGGR. GIOVANNI BIANCO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

INDICE

I. A. PREMESSA: DIRITTO PUBBLICO E LIBERTA' **B. DIRITTO AMMINISTRATIVO**

II. STATO: ELEMENTI COSTITUTIVI

- TERRITORIO
- POPOLO
- SOVRANITA'

III (IN)CERTEZZA DEL DIRITTO NELL'ERA DELLA PANDEMIA: LIBERTA', FONTI DEL DIRITTO E RISERVA DI LEGGE

- IL PRINCIPIO DI PAREGGIO DI BILANCIO PRIMA DELLA PANDEMIA
- IL PRINCIPIO DI PAREGGIO DI BILANCIO DOPO LA PANDEMIA: SCOSTAMENTI E RCOVERY FUND

IV. LE TRE LIBERTA' DELLA PRIMA COSTITUZIONE IMPATTATE DAL COVID

- LIBERTA' DI RIUNIONE E IL LIVELLO COSTITUZIONALE
- LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E LA RISERVA DI LEGGE
- LA LIBERTA' PERSONALE E LA RISERVA DI GIURISDIZIONE

V. LE FONTI DEL DIRITTO

- LIVELLO COSTITUZIONALE E LIVELLO PRIMARIO
- DECRETO LEGISLATIVO
- DECRETO LEGGE
- LIVELLO REGOLAMENTARE
- I FAMOSI DPCM IN EPOCA COVID

VI. LE FONTI COMUNITARIE

- TRATTATI
- REGOLAMENTI
- DIRETTIVE
- DECISIONI
- SENTENZE

VII. IL PARLAMENTO E LA FUNZIONE DELLE CAMERE

- I PARLAMENTARI: INDENNITÀ, IMMUNITÀ, INSINDACABILITÀ
- FUNZIONI DEL PARLAMENTO
 - 1) LEGISLATIVA
 - 2) FUNZIONE ISPETTIVO-FINANZIARIA
 - 3) FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO

- 4) MANTENERE IN VITA UN GOVERNO
- 5) RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI
- 6) FUNZIONE ELETTIVA
- FORMAZIONE DELLE LEGGI COSTITUZIONALI ED ORDINARIE

VIII. IL GOVERNO

- 1) CONSULTAZIONI
- 2) L'INCARICO
- 3) LA NOMINA
- 4) IL GIURAMENTO
- 5) LA FIDUCIA

IX. PREMESSA: IL DIRITTO DELL'ECONOMIA CIBERNETICA E LE METRICHE

X. DAL BARATTO ALLA LIRA

XI. L'UNIFICAZIONE MONETARIA TEDESCA

XII. IL DIRITTO AL LAVORO VS STABILITA' DEI PREZZI

XIII. L'ITALIA RIPUDIA LA GUERRA?

I: LEZIONE INTRODUTTIVA

1. PREMESSA: DIRITTO PUBBLICO E LIBERTA'

- Il **Diritto Pubblico** ha per oggetto l'**organizzazione** ed il **funzionamento** dello **Stato**, inteso come soggetto comprensivo degli enti pubblici territoriali (e non).
- Il **Diritto costituzionale** ha per oggetto le norme contenute nella **Costituzione** e nelle altre leggi costituzionali; in altri termini, rappresenta l'insieme delle **norme fondamentali** relative all'**organizzazione** ed al **funzionamento** dello Stato.

- La **Costituzione** è il documento normativo che rappresenta la c.d. **Costituzione formale**, cioè l'insieme degli scopi che l'ordinamento dichiara formalmente di perseguire: per esempio il ripudio della guerra come strumento di offesa.
- La Costituzione in senso formale va distinta dalla **Costituzione materiale**, cioè il complesso di principi e norme effettivamente regolanti la società statale in un dato momento storico: per es. il ricorso ad una guerra non difensiva (offensiva).
-

Nel Diritto pubblico distinguiamo due livelli di regole:

- a) il primo (un po' più metafisico), è costituito dai **principi fondamentali** a cui si ispirano le diverse parti del tutto (l'ambito d'indagine del diritto costituzionale);
- b) il secondo, invece, è costituito dalle diverse parti **settoriali o di dettaglio**.

Queste ultime sono rappresentate dal:

- Diritto **amministrativo** (*Pubblica Amministrazione*)
- Diritto **tributario** (*contabilità pubblica*)
- Diritto **penale** (*reati e le pene corrispondenti*)
- Diritto **processuale civile e penale** (*processi in sede civile e penale*)
- Diritto **ecclesiastico** (*rapporti Stato/Chiesa*)
- Diritto **internazionale** (*rapporti fra gli stati*)

Il nucleo centrale del diritto amministrativo è rappresentato dai c.d. **atti autoritativi**, cioè atti che incidono sui diritti del privato e quindi sulla sua libertà, sia in positivo (concessione) sia in negativo (espropriazione). Di conseguenza, diamo preliminarmente uno sguardo al concetto di libertà.

Uno dei principali temi del diritto pubblico è rappresentato dal dualismo fra **libertà** e **potere**.

2. LIBERTA'

Non esiste una **definizione** universalmente valida e condivisa di libertà. Per meglio dire, si tratta di un termine polisemantico, in quanto è suscettibile di avere diversi significati (talora, anche contrastanti fra loro).

Ai fini della nostra indagine, la libertà può essere:

- **assoluta** (per antonomasia, quella di Dio): «... e Dio disse: – *fiat lux!* – . E fu la luce». Per definizione, quindi, la volontà di Dio si traduce immediatamente in atto. Se Dio vuole la luce (aspetto interno del volere), è, *de plano*, in grado di creare la luce (aspetto esterno del potere). La libertà assoluta, però, non appartiene soltanto a Dio. Perfino a chi viene applicata la camicia di forza può ancora volere-quello-che-vuole (libertà nella volontà); ma costui, tuttavia, non è certamente libero di tradurlo in atto (carenza nel potere). Va rivisitato, dunque, il tanto di moda “volere è potere”. Si può ‘volere’, ma non avere il ‘potere’ di farlo; si può ‘potere’, ma non avere ‘voglia’ di farlo. In una sola parola, volere e potere sono due cose distinte, ma entrambe possono avere a che fare con il concetto di libertà.

In diritto amministrativo, tale libertà si realizza col **diritto soggettivo**, ovverosia la posizione di vantaggio riconosciuta dall’ordinamento per conseguire un dato bene. In altri termini, il potere di realizzare un proprio interesse.

- intesa come **necessità o eteronomia**. Per es:
 - a) il bambino non si butta dalla finestra perché il genitore glielo impedisce; il bambino, dunque, vuole buttarsi, ma non può farlo, perché impedito dal genitore. Il bambino è in grado di volere, ma la sua volontà (libera), viene piegata da una forza esterna. Libera, così, appare la forza esterna del genitore, ma, dal punto di vista del bambino, le sue azioni finiscono per essere determinate dagli altri.
 - b) il braccio, inteso come **parte** del corpo, non è autonomo, perché deve eseguire gli *inputs* provenienti dal cervello.

Questo significato ha delle forti analogie col concetto di fato o destino.

In diritto amministrativo, la posizione di necessità determina l’esistenza giuridica dell’**interesse legittimo** ovverosia l’interesse di un soggetto al corretto uso del potere discrezionale da parte della PA. In diritto amministrativo, infatti, chi è libero è lo stato. In determinate materie (per es. rilascio di una concessione, espropriazione del fondo), invece, il cittadino non è libero per cui è “costretto” ad accettare il comportamento della PA. Se non è d’accordo, l’unica possibilità è quello di far verificare al giudice se la PA ha utilizzato la sua libertà (discrezionalità) in maniera corretta. Ma non è la libertà del cittadino (la parte) a prevalere, bensì quella del tutto, ovverosia lo stato.

- **possibilità di scelta** entro un quadro più o meno predeterminato. Per es.:
 - a) E Pilato disse: «Chi volete che io vi liberi: Gesù o Barabba?» Ed il popolo rispose: «Barabba, Barabba!»
 - b) Schematicamente: scelgo X, Y, oppure nessuno dei due.

In questo caso, la **libertà è solo una questione di grado**: se vi sono più scelte, si è più liberi; se le *chances* sono poche, si è meno liberi.

3. GLI ORIGINARI DETENTORI DELLA LIBERTÀ: I GOVERNATI

L'ambito descritto dalle **libertà** corrisponde a quello dei **governati**, cioè a tutti noi. Noi siamo i governati, perché sopra di noi (*in senso solo strutturale*) abbiamo i **governanti**, *l'insieme delle persone che detengono il potere*.

Queste persone, in particolare, detengono il **potere politico**, cioè il **potere di assumere delle decisioni vincolanti per tutta la comunità**.

Se, per esempio, si approva la patente a punti o l'IMU, la comunità lo *deve* accettare. Certo, ad alcuni può dare anche fastidio, ma una volta che i governanti hanno deciso, questi **hanno la forza** di imporre le loro decisioni. Le decisioni ovviamente possono assumere anche una valenza positiva (sgravi fiscali, finanziamenti statali, ecc.).

Come mai i governanti dispongono di un così grande potere? Sembra paradossale, ma per essere **più liberi** è necessario **rinunciare** ad una parte della nostra libertà e darla ai governanti affinché (si spera) ne facciano buon uso nell'interesse di tutti.

*Per essere più **magri** bisogna rinunciare alla libertà 'manducatoria' (libertà di mangiare quanto vogliamo). Ma la rinuncia è vantaggiosa, perché se siamo più magri siamo anche più belli, reattivi e frizzanti. Anzi, ad un certo punto, potremmo affidarci anche ad un' autorità: il dietologo. Questi potrebbe prescrivere una **dieta** personalizzata per ottenere il migliore risultato attraverso una strategia più mirata e scientifica. Se ne deduce che in questo caso autorizziamo il dietologo a limitare la nostra libertà 'manducatoria'.*

Le possibilità di gestione della libertà è così spiegata da due opposte teorie:

A. Gli uomini sono fundamentalmente cattivi e razionali: in questo senso, T. **Hobbes** parlava di una società in eterna lotta in cui ciascun uomo è *homo homini lupus* (ovverosia, ciascun uomo vede nell'altro un lupo da sbranare e da eliminare). Per evitare l'anarchia totale, gli uomini, **usando la ragione**, si rassegnano ad affidare il potere di governarli ad un uomo o ad un pugno di uomini. Solo dei governanti più cattivi dei loro governati, potranno essere in grado di determinare un ordine ed una disciplina all'interno di una collettività. Secondo questo modo di vedere, senza un governo autoritario, disposeremmo senz'altro di una libertà assoluta, ma **l'altra faccia** della medaglia sarebbe rappresentata **dall'anarchia irrazionale**, perché, in un mondo in cui ognuno è disposto a tutto, pur realizzare i propri particolari interessi, vi sarebbe spazio solo per la 'legge di natura' del più forte.

Questo clima, per la verità, si respira ancora oggi nelle tanto guerreggiate riunioni di condominio, sicché un autore ha descritto questa situazione bellica col brocardo "homo condomini lupus"...

TEORIA RAZIONALISTICA DELLO STATO (DUALE)

Per Max Weber, lo Stato si definisce come «un'entità che reclama il monopolio sull'uso legittimo della forza fisica». Si basa, dunque, su una impostazione duale e materiale caratterizzata da concetto di:

1) **superiorità dei governanti**, in quanto monopolizzatori della forza (fisco-materiale);

2) **paura** – più o meno consapevole – dei cittadini che obbediscono perché atterriti dalla sanzione in grado di poter arrecare un danno diretto.

Qui la libertà è ceduta in cambio della **sicurezza**.

Weber – insieme a Hobbes e Locke – ha costruito una teoria **razionalista**, in quanto lo Stato non si forma per realizzare valori più alti ed immateriali, ma per garantire ai cittadini **la sopravvivenza, pace e prosperità economica (valori materiali)**. Il sovrano non deve né migliorare spiritualmente il popolo, né indicargli delle nobili mete, ma piuttosto curarne gli interessi pratici, concreti e materiali. Se non riesce a svolgere questo compito materiale lo si può mandare a casa. Lo stato, in definitiva, ha il principale compito di assicurare **solo l'interesse e l'utile**. In termini economici, **il profitto** è il vero obiettivo, non il mezzo.

B. Gli uomini sono fondamentalmente degli esseri buoni e empatici: qualsiasi persona empatica si rende conto che realizzare i propri interessi particolari può, suo malgrado, interferire con l'interesse ad una pacifica convivenza reciproca. Per questo motivo, gli uomini possono rinunciare ad una parte della loro libertà, affidando il potere politico ad un'autorità. Se l'autorità è **buona**, si comporterà in maniera disinteressata. Se l'autorità è anche **empatica**, riuscirà a perseguire l'interesse generale della collettività senza sacrificare eccessivamente i singoli interessi particolari. È vero che gli uomini possono essere cattivi, ma il compito dell'autorità sarà quello di **valorizzare la parte migliore (soprattutto spirituale) dei suoi governati**.

TEORIA ORGANICISTICA DELLO STATO (UNITIVA)

Per Platone e Shelling lo Stato, è quella realtà, in cui **la scienza (fisica), la religione (metafisica) e l'arte diventano una cosa sola**. Lo Stato non è la somma del contributo di singoli cittadini, come in una società per azioni, ma deriva da una realtà immateriale che realizza un'unità, nella quale gli individui rientrano quali elementi costitutivi. In questo modello, **l'amore, la passione e la dedizione alla patria** sono essenziali.

In base a questo modello è possibile scomporre logicamente le diverse parti dello Stato, ma lo Stato, di per sé, non funziona più correttamente se le diverse parti non raggiungono un'armonia unitaria. Si basa, dunque, su un modello unitario (o unitivo) caratterizzato:

1) **uguaglianza tra governati e governanti**, tanto che le due funzioni diventano indistinguibili;

2) **amore** dei cittadini che agiscono in nome della realizzazione dell'interesse proprio e altrui.

In tale contesto, ogni cittadino è consapevole di essere libero (e lo è veramente).

4. I GOVERNANTI

I governanti sono l'insieme dei soggetti che detengono il potere politico. Il **potere**, in prima approssimazione, lo possiamo definire come il **limite della libertà**.

Il potere è, dunque, un concetto di relazione. Se non c'è la libertà non c'è potere.

II: LA SEPARAZIONE DEI 'POTERI'.

1. IL COSTITUZIONALISMO.

Il **costituzionalismo** nasce quando si avverte il bisogno di distinguere e **separare i poteri**. L'assunto è che, se il potere è distribuito fra più soggetti, è molto probabile che la **libertà** di tutti sia più **garantita**. Se il potere politico è nelle mani di pochi o di uno solo, tutti gli altri saranno sudditi o schiavi, ma non certo persone libere. Ed è per questo che in seguito alla Rivoluzione francese (1789) si disse che «una società in cui non è assicurata la separazione dei poteri, non ha una **COSTITUZIONE**». Di qui, la teoria Montesquieviana relativa all'opportunità della separazione dei poteri.

2. I TRE POTERI DELLO STATO.

Quanti sono i poteri in cui si può estrinsecare il potere politico? **Montesquieu** ne individua almeno **tre**:

- 1) il **legislativo**, che consiste nel potere di **creare le leggi**, ovverosia il potere di scrivere le regole che guidano i comportamenti della comunità. I parlamentari hanno l'autorità (attraverso il consenso dei cittadini) di indirizzare il comportamento dei governati nel modo ritenuto più opportuno (ad es., *'non si deve uccidere un uomo'*). Per di più, hanno la possibilità di presidiare i loro precetti attraverso la minaccia di una sanzione (*'chiunque uccide, sarà arrestato'*). Ciò che **non** possono fare è quello di **usare la forza materiale per portare a compimento i loro comandi** (questo compito, infatti, come vedremo, spetta all'Esecutivo). Non sempre è necessario ricorrere alla minaccia; si pensi, per esempio, al precetto che prevede la corresponsione degli stipendi agli statali..
- 2) l'**esecutivo**, che è il potere di **dare materialmente esecuzione alle leggi**. L'Esecutivo è il braccio operativo del legislatore. Es.: se la legge dice che *"chi uccide deve essere punito"*, la polizia – che fa parte del potere esecutivo – è autorizzata ad arrestare **materialmente** chi uccide. Ai parlamentari, perciò, è precluso di procedere **materialmente** ad un arresto, ma non alle forze dell'ordine (a ciò si aggiunga che, se la legge lo prescrive, spetta solo all'Esecutivo – e non al Parlamento – l'erogazione materiale degli stipendi agli statali).
- 3) il **giudiziario**, che è il potere di **risolvere una controversia tra due o più soggetti attraverso l'applicazione della legge ad un singolo caso concreto**. Es. paradigmatico, il sillogismo giudiziario: *"Chi uccide deve essere punito"* *"Tizio ha ucciso"* → *"Tizio deve essere punito"*.

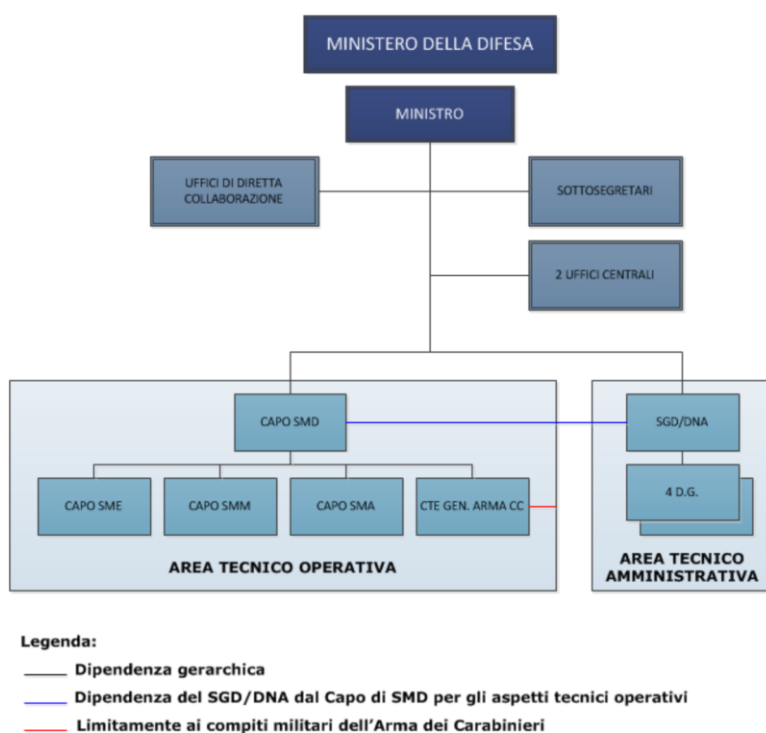
DEFINIZIONE DIRITTO AMMINISTRATIVO

- Il **Diritto Amministrativo** è una branca del **Diritto Pubblico** ed ha per oggetto l'**organizzazione** ed il **funzionamento** della **Pubblica Amministrazione (PA)**, con lo **scopo** di perseguire l'interesse pubblico in una **relazione** di tipo autoritario.

Il diritto amministrativo si caratterizza per i seguenti elementi:

- UN SOGGETTO (LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE): la presenza di una autorità amministrativa in **posizione di sovraordinazione**;
- SECONDO SOGGETTO: il privato in una **posizione di soggezione**.
- UNO SCOPO: il perseguimento **dell'interesse pubblico**;
- MEZZI SPECIFICI: l'adozione di un **atto amministrativo** quale strumento di azione.

La Marina Militare è un soggetto che fa parte del Ministero della Difesa. La legge descrive l'organizzazione e il funzionamento del Ministero della Difesa e dell'area tecnico operativa dove c'è anche l'ufficio del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare.



(FONTE: https://www.difesa.it/Organigramma_AltriEnti/Pagine/default.aspx)


MINISTERO DELLA DIFESA


MARINA MILITARE

[Home page](#) > [Noi siamo la Marina](#) > [Organizzazione](#) > [Organigramma Marina](#)

[ITA](#) / [EN](#)



Di conseguenza, nel diritto amministrativo si crea un rapporto di sovraordinazione/subordinazione, fondato sul principio dell'autorità, che vede attribuito alla PA **il potere di sacrificare unilateralmente i diritti del soggetto estraneo ad essa** e che con questa entra in rapporto.

Il diritto amministrativo nasce storicamente da un modello inquisitorio in cui la pubblica amministrazione poteva adottare il provvedimento amministrativo tenendo SEGRETO:

- i soggetti che hanno partecipato al procedimento e hanno preso la decisione finale;
- gli atti che hanno portato ad una determinata decisione (segreto d'ufficio).

Di conseguenza erano segreti sia i soggetti responsabili sia gli atti ed era, quindi, esclusa una responsabilità dei singoli e della stessa PA nei riguardi del privato.

Si tratta di un modello fondato esclusivamente sulla FORMA. Se il provvedimento è stato adottato dalla PA è sempre GIUSTO è VALIDO ed è impossibile da mettere in discussione.

NUOVO MODELLO CON ELEMENTI DI PARTECIPAZIONE

A seguito dell'evoluzione della sensibilità dell'opinione pubblica, il legislatore ha cercato di inserire elementi di maggiore partecipazione alle singole posizioni coinvolte con diverse novità.

LA PA E' AL SERVIZIO DEL CITTADINO: si afferma che le pubbliche amministrazioni ed i pubblici dipendenti operano al servizio della collettività.

IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA: il principio della segretezza degli atti è stato rimosso ed è stato introdotto il principio dell'accesso agli atti. Un tempo, la segretezza degli atti, specialmente di quelli istruttori, costituiva una vera e propria cortina fumosa che rendeva impenetrabile l'interno delle amministrazioni e inattaccabile il relativo operato anche in caso di indiscriminata violazione dei diritti della collettività.

LA VALORIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO: Il cuore dell'azione amministrativa era ed è costituito dal provvedimento amministrativo. Con un procedimento di tipo "aperto", insieme alla figura del suo responsabile, si prevede anche il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti ai fini della formulazione della decisione finale con un provvedimento amministrativo o persino con negozi di natura contrattuale.

La legge n. 241/1990 ha stabilito (art. 11) che i poteri amministrativi (salvo eccezioni, fra cui in particolare i poteri relativi ad atti amministrativi generali, a piani, a programmi) possono essere esercitati anche con atti consensuali ("accordi") fra Pubblica amministrazione e privato interessato, accordi con cui si può determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale oppure che sostituiscono direttamente il provvedimento. La legge ha espressamente regolato la procedura, ha stabilito che gli accordi debbono essere stipulati nel perseguimento del pubblico interesse, ha rinviato all'applicazione dei "principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili", ha attribuito alla Pubblica Amministrazione il potere di recedere (è un potere di revoca) dall'accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con l'obbligo di indennizzo.

(http://www.ius-publicum.com/repository/uploads/25_03_2011_14_41_Marzuoli_italiano.pdf)

INTERESSE LEGITTIMO E DIRITTO SOGGETTIVO

Si è cercato di delimitare l'ambito di azione dello stato quando incide unilateralmente l'interesse di un soggetto senza il suo consenso. Di conseguenza è stata elaborata la distinzione fra interessi legittimi (in cui la PA è sovraordinata) e diritti soggettivi (in cui il privato è nel pieno dei poteri). La distinzione è chiara a livello teorico: meno chiara è la sua concreta applicazione.

Il diritto soggettivo attribuisce al privato **il potere di far valere DIRETTAMENTE davanti allo stato un proprio interesse** (alla retribuzione dall'azienda per il lavoro svolto, a non essere licenziati per un motivo discriminatorio, a ottenere il risarcimento del danno ingiusto subito, a non essere molestati nel godimento delle proprie cose).

L'interesse legittimo è un potere SUBORDINATO ALLA CONFORMITA' CON LO SCOPO DELLA PA: è l'interesse del soggetto a che gli organi della pubblica amministrazione svolgano la loro funzione nel rispetto delle norme giuridiche poste per disciplinare la loro attività la cui violazione dell'interesse legittimo potrebbe dar luogo persino al risarcimento del danno.

Gli scopi della PA sono descritti dalla LEGGE.

Per esempio: **il candidato in un concorso pubblico** non può avere il diritto soggettivo ad essere assunto o ad essere valutato in modo corretto, ma ha un interesse legittimo a che le operazioni si compiano secondo legge e in modo uguale e trasparente per tutti.

Per esempio, la mancata valutazione di un punteggio per la graduatoria di un bando non dà automaticamente il diritto soggettivo ad essere assunti, ma l'interesse a che la posizione del candidato "scartato" sia valutata correttamente, in modo da poter davvero sperare che quell'ufficio pubblico sia ricoperto dal migliore candidato.

L'Italia è l'unico Paese in cui si fa menzione della distinzione fra interesse legittimo e interesse soggettivo. Questo contribuisce a descrivere in maniera **comprensibile** quando:

- **un cittadino può invocare il giudice statale**, perché il suo interesse coincide con quello dello stato ad una rigorosa applicazione della legge (interesse legittimo); in tal caso si dice che il diritto soggettivo "affievolisce" o degrada ad interesse legittimo.

- **un cittadino deve accettare la decisione degli organi amministrativi statali** qualora il suo interesse sia contrario all'interesse pubblico.

II: 'STATO': ELEMENTI COSTITUTIVI

1. PROFILI DEFINITORI

Nel linguaggio comune il termine 'stato' designa genericamente una comunità politica stabilmente insediata sopra un determinato territorio. In questa definizione possiamo distinguere tre elementi:

- 1) il termine **comunità** sta ad indicare che lo 'stato' è costituito da **un insieme di uomini che hanno qualcosa in comune** (popolo);
- 2) l'aggettivo **"politica"**, riferito alla comunità, sta ad indicare che questi soggetti hanno in comune un **"governo"**, cioè un'autorità giuridicamente competente ad assumere decisioni vincolanti per tutti i membri della comunità, ricorrendo, se del caso, anche all'uso della forza e della coercizione (sovranità);
- 3) il **territorio** rappresenta l'ambito spaziale in cui è insediata stabilmente la comunità ed entro cui il governo esercita il suo potere.

*Si osservi che una comunità politica così definita postula almeno un certo grado di accentramento delle funzioni di governo. Non esclude, però, che accanto **all'autorità centrale** (la quale assume decisioni vincolanti per tutto il territorio e, dunque, per tutti i membri della comunità), vi siano **autorità locali**, le quali assumono decisioni vincolanti per una parte circoscritta del territorio e, di conseguenza, per una parte circoscritta dei suoi membri. **Ma esige che vi sia un'autorità centrale: in assenza di essa non parleremmo di una comunità politica.***

Tradotto in termini giuridici, attraverso le categorie del diritto pubblico, possiamo dire che gli elementi costitutivi dello stato sono il **territorio**, il **popolo** ("la comunità") e la **sovranità** ("un governo capace di imporre il proprio potere").

Alla luce di siffatta triplice distinzione, Costantino Mortati ha definito lo 'Stato' come **"l'ordinamento a fini generali che esercita il potere sovrano su un dato territorio, al quale sono subordinati in modo necessario i soggetti ad esso appartenenti"**.

- Per **Martines**, lo Stato è un ordinamento giuridico originario a fini generali dotato di un apparato autoritario posto in posizione di supremazia.
- Per **Bin – Pitruzzella**, lo Stato rappresenta una particolare forma storica di organizzazione del potere politico, che consiste nel monopolio della forza legittima in un determinato territorio attraverso l'impiego di un apparato amministrativo.

2. IL TERRITORIO.

Il territorio dello Stato è, in prima approssimazione, quella porzione del globo terrestre entro il quale un governo è legittimato ad esercitare il suo potere. In altri termini, per dirla con il Kelsen, esso non sarebbe altro che **il luogo della sovranità statale**, entro il quale lo Stato dispone dello *jus excludendi alios*.

In ogni caso, sembrerebbe fuor di dubbio che la sovranità sia esercitata dallo stato su un determinato territorio. **La precisa delimitazione del territorio è condizione essenziale per garantire l'esercizio della sovranità** e per assicurare l'indipendenza reciproca degli stati. Oggi, peraltro, tutta la terraferma, ad eccezione dell'Antartide, è divisa tra stati. Perciò il diritto internazionale ha elaborato un corpo di regole che servono a delimitare l'esatto ambito dello stato.

In particolare, possiamo ricondurre al *genus* territorio dello stato:

1. la **terraferma**: è la porzione di territorio delimitata dai confini, che possono essere naturali o artificiali: così, relativamente alle catene montuose il confine passa per le più alte vette; riguardo ai fiumi navigabili, il confine passa attraverso la linea della più alta corrente, mentre per i fiumi non navigabili passa attraverso la linea mediana. Di norma, i confini sono regolati dai Trattati internazionali.
2. **Le acque interne (fiumi, laghi, ecc.)**, comprese entro i confini.
3. **Il mare territoriale**: è quella fascia di mare costiero interamente sottoposta alla sovranità dello Stato. Secondo un criterio tradizionale esso si estendeva fino al punto massimo in cui lo stato poteva esercitare la sua forza. Poiché la gittata massima dei cannoni era tre miglia, questa lunghezza fu per lungo tempo l'ambito di estensione del mare territoriale. Ovviamente, con lo sviluppo della moderna tecnologia bellica, che consente di inviare missili a migliaia di chilometri di distanza, il suddetto criterio è stato superato. Oggi quasi tutti gli stati fissano in 12 miglia marine il limite del mare territoriale, adeguandosi all'ultima *Convenzione* internazionale in materia, quella di *Montego Bay* (Giamaica) del 10 dicembre 1982, sul diritto del mare. Questo è il limite del mare territoriale riconosciuto dall'Italia, come prescrive l'art. 2 del codice di navigazione. Ma si tratta di una regola non accettata da tutti gli stati, alcuni dei quali rivendicano una maggiore estensione del loro mare territoriale.
4. **La piattaforma continentale**: è costituita dal cosiddetto **zoccolo continentale**, e cioè da quella parte del fondo marino di profondità costante che, più o meno esteso, circonda le terre emerse prima che la costa sprofondi negli abissi marini. La regola ormai generalmente accettata è che gli stati possono riservare a sé la utilizzazione esclusiva delle risorse naturali estraibili dalla piattaforma continentale, purché sia assicurata la libertà delle acque.



5. Lo **spazio aereo sovrastante**: nello spazio aereo il territorio dello stato si estende fin dove c'è l'atmosfera (aria respirabile), ma non oltre. L'utilizzo dello **spazio ultratmosferico e dei corpi celesti** è dunque libero. Questi ultimi, allo stato, non possono essere oggetto di appropriazione nazionale mediante proclamazione di sovranità.

Si può estendere la sovranità statale su corpi celesti diversi dalla terra?

Nel 1967 l'ONU ha emanato il Trattato sullo spazio extra-atmosferico (***Outer Space Treaty***), sottoscritto e ratificato da tutte le maggiori potenze del mondo.

Il Trattato stabilisce che **i governi non possono appropriarsi della Luna o di altri corpi celesti**. Non proibisce, invece, **a privati e aziende** di richiedere, **sfruttare commercialmente** o rivendere i corpi celesti e loro porzioni.

Con il successivo Trattato sulla Luna (***Moon Treaty***), definito nel 1979 ed entrato in vigore nel 1984, si estende il divieto anche a persone e imprese.

Ad oggi, il Moon Treaty è stato ratificato solo da poche nazioni (Austria, Cile, Filippine, Marocco, Paesi Bassi, Perù e Uruguay) ma non dalle principali potenze aerospaziali.

(Fonte: <http://regala-la-luna.org>)

6. Il **sottosuolo**: fin laddove, ovviamente, la tecnologia consente all'uomo di arrivare.
7. **Navi ed aerei civili**: fanno parte del territorio dello stato solo se si trovano in acque o spazi aerei internazionali (e dello stato di cui battono bandiera).
8. **Navi ed aerei militari**: fanno parte del territorio dello stato ovunque si trovino. Di conseguenza, le navi e gli aeromobili militari che si trovano rispettivamente nelle acque territoriali o nello spazio aereo di un altro stato sono, in deroga alla regola generale di cui al n. 7, assoggettati alle leggi dello stato di cui battono bandiera (si tratta, più precisamente, di una finzione giuridica chiamata **extraterritorialità**).

3. IL POPOLO

Il popolo rappresenta la classe dei soggetti ai quali l'ordinamento giuridico statale assegna lo *status* di cittadino. ***Il popolo è, dunque, l'insieme dei cittadini.***

La **cittadinanza** è uno *status* al quale la Costituzione riconnette una serie di diritti e doveri. Essa è condizione per l'esercizio dei c.d. diritti politici, come l'elettorato attivo e passivo, ma è anche fondamento di alcuni doveri costituzionali, espressione della solidarietà che esiste tra i componenti di un unico popolo (dovere di difendere la Patria, concorrere alle spese pubbliche in ragione delle proprie capacità contributive, fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione e delle leggi).

La nozione di popolo non va confusa con quella di **popolazione**, che, invece, rappresenta la somma degli individui che ***in un dato momento storico vivono nel territorio***

dello Stato. La popolazione, pertanto, da una parte comprende i cittadini, gli stranieri e gli apolidi, dall'altra, però, non abbraccia i cittadini che in quel determinato momento storico si trovano all'estero.

Nella maggior parte degli ordinamenti statali, non si può dare nessuna definizione di popolo che prescinda dal concetto di cittadinanza. Diversamente dal periodo delle **monarchie assolute** (nel corso del quale i soggetti dell'ordinamento statale venivano qualificati come **sudditi**, in quanto sottoposti all'incondizionato potere sovrano del monarca), nei contemporanei stati di diritto coloro che compongono l'elemento personale dello stato assumono la veste di cittadini; e sono, come abbiamo visto, dotati di una vasta serie di diritti e doveri, suscettibili di farsi valere anche nei confronti dello stesso stato.

I **casi di acquisto della cittadinanza** sono regolati in via autonoma ed in piena libertà da ciascuno stato senza particolari limiti sostanziali. Più precisamente, in tutti gli stati contemporanei si dà un qualche rilievo ai **tre principi fondamentali** sui quali si regge la disciplina della materia:

- 1) **JUS SANGUINIS**; il principio per cui la cittadinanza si acquista in virtù dei rapporti fra i cittadini ed i loro discendenti (Tizio, che ha la cittadinanza dello stato X, ha un figlio; anche quest'ultimo avrà la cittadinanza dello stato X);
- 2) **JUS SOLI**: (l'opposto) principio che fa leva sul rapporto tra il soggetto ed il suo luogo di nascita (Tizio nasce nello stato X; Tizio diventa cittadino dello stato X).
- 3) **CRITERIO SOGGETTIVO/VOLONTARISTICO**: il principio accorda un rilievo importante alla volontà di chi chiede di far parte del popolo in un certo ordinamento statale. Esso fa leva sul rapporto tra la volontà del soggetto straniero e quella dello stato che riceve la richiesta della cittadinanza.

Il diverso dosaggio fra siffatti principi può mutare in maniera significativa a seconda dei singoli indirizzi politici di ciascuno stato, soprattutto per effetto dei fenomeni dell'immigrazione e dell'emigrazione: un ordinamento dal quale i cittadini tendono ad espatriare, infatti, cerca di mantenere in vita il rapporto di cittadinanza, privilegiando il c.d. *jus sanguinis*; mentre gli ordinamenti la cui popolazione è costituita in molta parte da stranieri immigrati mirano piuttosto ad acquisire nuovi cittadini, spezzando i vincoli di sangue e ponendo l'accento sul luogo dove nascono i discendenti degli immigrati stessi o privilegiando l'aspetto volontaristico.

Nel nostro ordinamento, dopo una serie d'interventi legislativi speciali collegati al flusso migratorio dei primi del novecento dei nostri connazionali all'estero per motivi di lavoro, la materia ha ricevuto un'organica disciplina attraverso una legge ordinaria (**L. n. 91/92, la c.d. legge sulla cittadinanza**) ed i relativi decreti presidenziali d'esecuzione.

I principali modi di acquisto della cittadinanza italiana possono così essere sintetizzati:

AL MOMENTO DELLA NASCITA

- 1) **Jus sanguinis**: è cittadino italiano il figlio di padre o madre italiano, dovunque nasca.
- 2) **Jus soli**: è cittadino italiano chi nasce sul territorio italiano da genitori ignoti od apolidi;

AD UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA NASCITA

- 1) **Juris Communicatio (per matrimonio)**: acquista la cittadinanza italiana il coniuge di un cittadino italiano:
 - a) dopo 6 mesi, se risiede in Italia;
 - b) dopo 3 anni, se risiede all'estero, e purché non ostino motivi di sicurezza o condanne penali.
- 2) per **concessione dello stato**, previa dichiarazione di volontà dello straniero interessato:
 - i) nel caso in cui lo straniero sia stato dipendente dello stato per almeno 5 anni o abbia reso eminenti servizi all'Italia;
 - ii) per naturalizzazione dello straniero residente da almeno 10 anni, che si riducono a 4 per i cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea (e a 5 agli apolidi).

4. LA SOVRANITA'

Il vocabolo sovranità si trova usato sia nella formulazione di norme costituzionali, sia nella formulazione di norme internazionali. Tuttavia, lo stesso vocabolo non conserva il medesimo significato nell'uno e nell'altro contesto. In altre parole, il concetto di sovranità proprio del diritto internazionale è diverso da quello che s'incontra nel diritto costituzionale.

A) **SOVRANITA' E DIRITTO INTERNAZIONALE**: nel diritto internazionale (la disciplina che studia i rapporti fra gli stati), 'sovranità' è un predicato che conviene solo ed esclusivamente agli stati: è, anzi, una componente della definizione di stato (*per cui lo stato si compone di un territorio, di un popolo e, per l'appunto, della sovranità*). La sovranità è, in particolare, la patente attribuita ad un soggetto che si chiama 'stato' e che abilita lo stesso a contrattare liberamente all'interno di un ambito chiamato 'diritto internazionale'. In tale accezione 'sovranità' è sinonimo di **uguaglianza** (fra i soli Stati).

B) **SOVRANITA' E DIRITTO COSTITUZIONALE**: nelle relazioni di diritto interno, 'sovranità' implica **rapporti di dominio e di subordinazione**. Nel diritto costituzionale, la sovranità coincide con il supremo potere di comando, cioè col potere più alto entro un determinato territorio. Possono esistere molteplici centri di potere nello stato, ma nessuno è pari o superiore ad esso (Bin – Pitruzzella). Oper dirla con Martines, *s'identifica con la supremazia dell'ordinamento statale rispetto agli altri ordinamenti minori*. Il "**sovrano**" è, per definizione, sovraordinato ad ogni altro soggetto dell'ordinamento. È, quindi, **il potere più forte**.

III. (IN)CERTEZZA DEL DIRITTO NELL'ERA DELLA PANDEMIA: LIBERTA', FONTI DEL DIRITTO E RISERVA DI LEGGE

PREMESSA

Al tempo della pandemia sono state limitate in particolare tre libertà dei cittadini:

- **Personale**
- **Circolazione**
- **Riunione**

Queste libertà sono previste dalla **Costituzione** ed in teoria esse dovrebbero avere pari valore.

In realtà, a secondo dell'epoca storica e della sensibilità degli operatori, l'una può prevalere sull'altra anche sull'onda di un impatto emotivo, soprattutto se nella popolazione si diffonde **il panico**.

Questo mette in discussione l'impostazione gerarchica del diritto costretta a confrontarsi con un evento che costringe gli operatori ad adottare misure di sicurezza in un tempo molto più veloce del solito.

E questo mette a dura prova, in primo luogo, **l'apparato burocratico dello stato** tradizionalmente molto lento nell'adottare i provvedimenti, costringendo gli operatori giuridici a ricercare scorciatoie legali in grado di fronteggiare il pericolo imminente.

In una fase così dinamica, dovuta alla diffusione del virus, il mito della certezza del diritto vacilla, in attesa di raggiungere una nuova fase di stabilità.

IL LIVELLO COSTITUZIONALE: IL PRINCIPIO DI PAREGGIO DI BILANCIO PRIMA DELLA PANDEMIA

Il nuovo art. 81 Cost. recita che:

- «Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio [principio del **pareggio di bilancio**]»
- «il ricorso **all'indebitamento** è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, **al verificarsi di eventi eccezionali** [**scostamento di bilancio**]».

Si tratta della fine della possibilità, per l'Italia, di creare un disavanzo (e, quindi, più moneta), solo per «eventi eccezionali» normativamente specificati.

Prima del Covid prevaleva il principio di pareggio di bilancio; dopo il covid prevale una normativa ispirata allo scostamento di bilancio.

1. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL RICALCOLO DELLE PENSIONI

In relazione al principio di Pareggio di Bilancio in Costituzione, vediamo come esso è stato applicato dal 2012 ai giorni nostri.

- Cominciamo da una legge. Il Parlamento **legge n. 214/2011** aveva disposto il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici a partire dagli anni 2012, su impulso del governo presieduto da Mario Monti per rispettare le esigenze di contenimento di bilancio.

- La legge costituzionale sul pareggio di bilancio è entrata in vigore **l'8 maggio 2012**.

- La Corte Costituzionale, con la sentenza **n. 70/2015**, ha dichiarato illegittimo, **con effetto retroattivo**, il blocco della rivalutazione delle pensioni (perequazione automatica) negli anni 2012-2013 operata dal Governo Monti. Di conseguenza, **grazie all'effetto retroattivo della decisione**, i pensionati hanno avuto il diritto ad un ricalcolo delle pensioni stesse, comprensive della rivalutazione (rimborso) a partire dal 2012.

Se la sentenza non fosse stata retroattiva i pensionati non avrebbero avuto diritto ad alcun rimborso per gli anni precedenti (ma eventualmente solo per il futuro, a partire dal 2015).

Con la retroattività, è stata presa decisione con effetti finanziari potenzialmente significativi sul bilancio pubblico. La decisione in Diritto Positivo è stata gerarchicamente giustificata in nome della prevalenza del diritto dei pensionati a ricevere una pensione prevista dal:

- a) Art. 36 della Costituzione: **pensione adeguata alle esigenze di vita**;
- b) Art. 38 della Costituzione: paga corrispondente a **un livello retributivo che permetta un'esistenza libera e dignitosa**.

In altri termini, pur non citando espressamente il principio di Pareggio di Bilancio, i Giudici hanno fatto prevalere gli articoli 36 e 38 della Costituzione (sulla retribuzione dignitosa) sul nuovo art. 81 (per cui il Governo non può finanziare la sua spesa in deficit).

2. LA PREVALENZA DEI DIRITTI FONDAMENTALI SUL PAREGGIO DI BILANCIO

A causa della sentenza, il Governo era costretto a prevedere una strategia per fronteggiare i pericoli provenienti da (almeno) due fronti:

- 1) l'esercito dei **pensionati** che – molto presumibilmente – avrebbe reclamato i soldi sottratti illegittimamente dallo stesso Governo;
- 2) la corazzata dei **Giudici della Corte**, arroccata sulla difesa dei tradizionali diritti fondamentali. Il che rischiava di far condannare il Governo anche in futuro per altre simili infrazioni ai danni dei suoi cittadini.

3. LA REAZIONE “CONTRO” I PENSIONATI

Vediamo cosa il Governo riserverà per i pensionati.

Per il Governo (Renzi), la piena attuazione alla sentenza comportava un esborso di oltre 17 miliardi di Euro per il solo 2015. Una somma enorme. Per rimediare parzialmente, il Governo ha approvato un Decreto Legge (n. 65 del 2015), con cui ha approvato un rimborso (molto) parziale pari a soli 2,2 miliardi sui 17,6 miliardi spettanti ai pensionati. Una sorta di mini-bonus.

Ad esempio:

- a) «i pensionati con 1.500 euro lordi di pensione riceveranno nella pensione di agosto arretrati per circa 660 euro, ma hanno diritto a più di 3 mila euro di arretrati»¹.
- b) «I pensionati con 2.000 euro lordi di pensione riceveranno rimborsi per circa 440 euro, ma hanno diritto a più di 4.000 euro di arretrati»².

4. LA REAZIONE “CONTRO” LA CORTE

Al di là della questione dei pensionati, il vero problema del Governo è evitare di essere condannato in futuro per altre categorie di cittadini a cui siano stati sottratti illegittimamente dei soldi.

In tal senso, alcuni parlamentari della maggioranza, nel giugno del 2015, hanno presentato un **disegno di legge** “in materia di istruttoria e trasparenza dei giudizi di legittimità costituzionale”: di fatto il tentativo di **limitare le prerogative della Corte costituzionale**, così da evitare il ripetersi di sentenza quali la 70/2015.

Con questo rituale istituzionale (disegno di legge della maggioranza che potrebbe trasformarsi in legge), il Governo lanciava un avvertimento politico ben preciso ai giudici della Corte.

5. DIETROFRONT DELLA CORTE SULLA RETROATTIVITA’ DEI RIMBORSI

Subito dopo la presentazione del disegno di legge, la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi su un nuovo caso: la **legittimità del blocco dei contratti nella Pubblica amministrazione**. Anche qui la Corte ha ritenuto **illegittima** la proroga del blocco degli anni 2013-2014 e poi 2015, ritenendola una violazione della libertà sindacale (art. 39 Cost). Ma, in questo caso, **la sentenza non è stata ritenuta retroattiva**, perché la decisione lascia

¹ Cfr. <http://www.blitzquotidiano.it/economia/pensioni-rimborso-perche-e-parziale-e-perche-non-e-per-tutti-2245714/#sthash.i2HIiNrx.dpuf>.

² Cfr. <http://www.blitzquotidiano.it/economia/pensioni-rimborso-perche-e-parziale-e-perche-non-e-per-tutti-2245714/#sthash.i2HIiNrx.dpuf>.

«impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata». **Se la sentenza non è retroattiva, allora il Governo non è tenuto a risarcire alcunché a partire dal 2013.**

La non retroattività della legge, in questa sentenza, discende dalla nuova decisione dei Giudici di far prevalere l'art. 81 sui diritti connessi a quelli del lavoro (art. 39).

In altri termini, i Giudici dicono che:

- il Governo ha sottratto “illegittimamente” 35 miliardi di euro gli impiegati della PA;
- ma, a causa del nuovo art. 81 della Costituzione, il Governo non è più tenuto a restituirli.

6. ART. 81 ED INFLUENZA DELL'EPOCA STORICA

La prevalenza delle norme di bilancio su diritti fondamentali ha fatto molto discutere.

Al di là dei diversi schieramenti, va registrato che a partire dal 2015 l'esigenza di rispettare il pareggio di bilancio è stata molto sentita a livello nazionale e comunitario.

A livello nazionale, perché l'Italia è l'unica nazione europea ad aver inserito in Costituzione il pareggio di bilancio.

A livello europeo, perché l'UE si riserva di concordare con i singoli stati membri le politiche monetarie al fine di perseguire un progetto di collaborazione internazionale più coordinato ed efficace.

Di conseguenza, nella fattispecie può trovare anche applicazione una particolare interpretazione del principio di gerarchia orizzontale. L'art. 81 potrebbe prevalere anche perché si tratta di una legge costituzionale più recente che, a causa del fattore-tempo, è sovraordinata rispetto alle leggi costituzionali precedenti. I Diritti Fondamentali, infatti, sono del 1948, mentre il principio di Pareggio di Bilancio è del 2012.

7. IL PRINCIPIO DI PAREGGIO DI BILANCIO DOPO LA PANDEMIA: SCOSTAMENTI E RCOVERY FUND

Con riferimento all'emergenza da COVID-19 sono state presentate finora sei relazioni al Parlamento, di cui cinque nel corso del 2020.

- **SCOSTAMENTO 1:** Il 5 marzo 2020 il Governo ha presentato al Parlamento la prima Relazione per fronteggiare le conseguenze dell'epidemia da COVID-19. I nuovi obiettivi di finanza pubblica sono stati autorizzati dal Parlamento con l'approvazione, l'11 marzo, della Risoluzione n. 6-00103 della Camera e della Risoluzione n. 6-00102 del Senato. Si tratta del primo "scostamento di bilancio" autorizzato nel 2020.

- **SCOSTAMENTO 2.** autorizzati dal Parlamento con l'approvazione, rispettivamente il 29 e il 30 aprile scorso, della Risoluzione n. 6/00107 della Camera e della Risoluzione n. 6/00106 del Senato.
- **SCOSTAMENTO 3.** autorizzato dal Parlamento con l'approvazione, il 29 luglio, della Risoluzione n. 6/00123 della Camera e della Risoluzione n. 6/00124 del Senato.
- **SCOSTAMENTO 4,** autorizzato dalle Camere il 14 ottobre 2020 con l'approvazione della Risoluzione n. 6/00145 della Camera e della Risoluzione n. 6/00138 del Senato.
- **SCOSTAMENTO 5.** autorizzato dalle Camere il 26 novembre con l'approvazione della Risoluzione n. 6/00154 della Camera e della Risoluzione n. 6/00152 del Senato.

CON IL NUOVO SCOSTAMENTO DI BILANCIO CRESCE IL CONTO DELLA PANDEMIA

Quest'anno il debito pubblico lambirà la soglia record del 160% del Pil, con un incremento di oltre 25 punti percentuali rispetto al livello pre-Covid

Un nuovo scostamento di bilancio, il quinto da quando è scoppiata la pandemia, con risorse destinate in parte a finanziare il nuovo decreto ristori in arrivo (il terzo da ottobre), e per il resto a rafforzare la dotazione complessiva a beneficio della legge di Bilancio che nell'attuale formulazione conta su un totale di 38 miliardi.

Si tratta di circa 8 miliardi cui vanno ad aggiungersi 2 miliardi destinati al terzo decreto Ristori, ricavati dai fondi ancora non spesi nei precedenti interventi anticrisi.

Stando a quanto ha precisato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri il nuovo scostamento di bilancio non modifica l'obiettivo di deficit fissato per quest'anno al 10,8% del Pil. Servirà se mai a rendere disponibili le maggiori entrate che derivano da un rimbalzo del Pil nel terzo trimestre (16,1%) maggiore del previsto. Seguirà un altro scostamento, all'inizio del prossimo anno, che dovrebbe attestarsi attorno ai 20 miliardi.

https://www.ilsole24ore.com/art/con-nuovo-scostamento-bilancio-cresce-conto-pandemia-ADbaHn3?refresh_ce=1

Se a partire dal 2015 il principio di pareggio di bilancio, **a causa dell'influenza comunitaria**, si stava imponendo anche sui diritti ritenuti fondamentali, a partire dal 2020 questo principio viene continuamente derogato dagli scostamenti di bilancio **a causa della pandemia**.

La necessità di investire velocemente denaro in epoca Covid, saltando tutte le lentezze burocratiche nazionali ed internazionali, ha fatto regredire l'importanza del principio del pareggio di bilancio a favore di una sorta di principio di disavanzo di bilancio.

RECOVERY FUND

Ormai lo scostamento è diventata la regola in Italia. Questo perché la burocrazia europea è più lenta nell'erogare i soldi. In ogni caso, l'UE sta preparando il c.d. recovery fund per immettere moneta in un sistema fortemente debilitato dal Covid.

“Recovery Fund”, letteralmente “fondo di recupero”, costituisce il fulcro di Next Generation EU, per sostenere e rilanciare le economie europee colpite dalla pandemia da Covid-19 che prevede dal 2021 al 2027 una **spesa di oltre 1800 miliardi di euro**.

Per l'Italia sono previsti circa **200 miliardi di Euro di cui 80 circa a fondo perduto**. Nel frattempo l'Italia deve provvedere al suo fabbisogno di moneta derogando continuamente al principio di pareggio di bilancio per creare nuova moneta da immettere sul mercato.

In tempi eccezionali, dunque, si ricorre alla procedura eccezionale dell'art. 81 della costituzione. Quando la situazione si normalizzerà (si spera) entrerà in funzione il recovery fund con la possibilità per l'Italia di rispettare il principio del pareggio di bilancio così importante per la nuova governance europea.

Con il pareggio di bilancio, infatti, l'UE può subordinare l'erogazione dei fondi alla realizzazione di ben specifici piani che sono in cima alla lista della governance europea.

L'obiettivo del Next Generation Italia è di finanziare gli investimenti, pubblici e privati, per farli diventare il volano del rilancio del continente. Le aree di intervento individuate dal governo sono sei:

- **Rivoluzione verde e transizione ecologica**, a cui sono destinati 74,3 miliardi
- **Digitalizzazione**, innovazione, competitività e cultura (48,7 miliardi)
- **Infrastrutture per una mobilità sostenibile** (27,7 miliardi)
- **Istruzione e ricerca** (19,2 miliardi)
- **Parità di genere e coesione sociale** (17,1 miliardi)
- **Salute** (9 miliardi)

Fonte: <https://www.quotidiano.net/economia/recovery-fund-italia-1.5794485>

IV. LE TRE LIBERTA' DELLA PRIMA COSTITUZIONE IMPATTATE DAL COVID

Vediamo le tre libertà contenute nella prima Costituzione del 1948 più sacrificate in epoca COVID.

1) LIBERTA' DI RIUNIONE E IL LIVELLO COSTITUZIONALE

Art. 17 Cost.: «I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica».

La Costituzione è superiore alla legge ordinaria dello stato.

Di conseguenza, in caso di conflitto tra Costituzione e legge prevale il contenuto della disposizione della Costituzione.

Se la Costituzione dice «*i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi*» e la legge dice che «*i cittadini hanno diritto di riunirsi armati*» c'è un conflitto di significati.

In tal caso prevale il significato della legge superiore, cioè la Costituzione.

Il giudice che risolve questo conflitto si chiama Corte costituzionale, per cui essa deve invalidare la legge per cui «i cittadini hanno diritto di riunirsi armati».

Il livello costituzionale è costituito da due ordini di leggi:

- La prima costituzione del 1948;

- Le leggi costituzionali e di revisione costituzionale del parlamento fatte con la procedura aggravata dell'art. 138

ART. 138 COST.

Le **leggi di revisione della Costituzione** e le **altre leggi costituzionali** sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

La caratteristica del livello costituzionale è di avere una **maggiore resistenza al cambiamento** ed è adottata dal parlamento con una procedura aggravata, ossia più complessa rispetto a quella prevista per le leggi ordinarie.

In particolare, la procedura prevede:

a) un sistema di votazione che richiede maggioranze più ampie di quelle necessarie per l'approvazione delle leggi ordinarie

b) e una doppia approvazione da parte di ciascuna delle due Camere che deve avvenire con un intervallo di tempo tra una votazione e l'altra non inferiore a tre mesi.

- **LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE:** esse modificano la prima costituzione, per es. il principio del pareggio di bilancio ha modificato l'impostazione originaria dell'art. 81 della costituzione.

- **LEGGE COSTITUZIONALE:** che integra i contenuti della costituzione.

Il livello costituzionale prevale su quello c.d. primario dove ci sono, in particolare, le leggi del parlamento, i decreti legge ed i decreti legislativi.

2) LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E LA RISERVA DI LEGGE

Art. 16 Cost.: «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, **salvo le limitazioni che la legge** stabilisce in via generale per motivi di **sanità o di sicurezza**. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge».

Ognuno è libero di circolare, salvo il caso in cui ci sia una legge che limiti questo diritto in nome di ragioni sanitarie o di sicurezza. In caso di pandemia, la legge può dunque limitare la libertà del cittadino (per es. imponendo una quarantena).

La riserva di legge prevede che la disciplina di una determinata materia **sia regolata soltanto dalla legge del parlamento**. Lo scopo è di **garanzia** in quanto si vuole assicurare che in materie particolarmente delicate (es. diritti fondamentali del cittadino) le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano, cioè dal parlamento.

Si distinguono tre tipi di riserva di legge:

ASSOLUTA: la materia deve essere regolata integralmente dalla legge. Ad esempio l'art. 13.2 Cost, (libertà personale che vedremo in seguito) ammette restrizioni della libertà personale nei soli casi e modi previsti dalla legge.

RELATIVA: i principi sono stabiliti dalla legge, mentre il governo può intervenire dettando la disciplina di dettaglio con propri regolamenti: es. art. 97.2 «nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.»

e 23 Cost. «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.».

RINFORZATA: riserve, assolute o relative, dove la Costituzione pone dei limiti alla discrezionalità del legislatore, predeterminando alcuni dei contenuti che la legge deve avere. Per esempio, l'art. 16 Cost., che è l'articolo ora in esame, l'art. 8 della Costituzione, laddove stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

3) LA LIBERTA' PERSONALE E LA RISERVA DI GIURISDIZIONE

Art. 13 Cost.: «La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, **se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria** e nei soli casi e modi previsti dalla legge».

- Qui troviamo, come abbiamo già visto, una riserva di legge ASSOLUTA: «**nei soli casi** e modi previsti dalla legge».

- Ed in più abbiamo una riserva di giurisdizione: «**se non** per atto motivato dell'autorità giudiziaria».

Con la **riserva di giurisdizione** nella disciplina di particolari materie (soprattutto per decisioni che attengono alla restrizione della libertà dell'uomo), interviene in prima battuta solo ed esclusivamente IL GIUDICE. Solo su mandato del giudice, DOPO, può intervenire il GOVERNO.

Un esempio di riserva di giurisdizione è dato dall'articolo 13 e prevede che un individuo possa essere arrestato da un dipendente del GOVERNO solo dopo il consenso dell'autorità giudiziaria, altrimenti l'arresto si considera come se non fosse mai avvenuto.

L'autorità amministrativa dipendente dal GOVERNO (polizia) potrà però intervenire nel caso di **urgenza**, adottando dei provvedimenti provvisori che devono però essere comunicati entro 48 ore al GIUDICE, che a sua volta nelle successive 48 ore deve convalidarli, altrimenti si intendono revocati: solo in questo caso specifico il GIUDICE interviene in un secondo momento rispetto al GOVERNO.

V. LE FONTI DEL DIRITTO

Sono fonti del diritto tutti gli atti o i fatti che originano o innovano un ordinamento giuridico. In sostanza, sono tutti quei fatti autorizzati dai governanti a cambiare lo status quo.

- Es. atti: le fonti scritte: la legge
- Es. fatto: la consuetudine
- Esempio di atto che da origine all'ordinamento: la prima costituzione del 1948
- Esempio di ordinamento giuridico: Italia

Le fonti sono ordinate gerarchicamente e possono essere così classificate:

1° LIVELLO COSTITUZIONALE

Come abbiamo già visto è composto dalla prima costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale

2° LIVELLO PRIMARIO

Leggi, decreti-legge, decreti legislativi, referendum abrogativo;

- **LE LEGGI**: vengono poste in essere dal Parlamento

CASI DI COMPARTECIPAZIONE FRA GOVERNO E PARLAMENTO

- DECRETO LEGISLATIVO

«Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria».

In questo caso il PARLAMENTO interviene per primo con la LEGGE DELEGA. Con essa si delega il governo dandogli principi e indicazioni generali a cui i ministri devono attenersi.

Questo strumento viene utilizzato per demandare al Governo discipline complesse, dove è richiesto un intervento tecnico e specifico, come Codici o Testi Unici.

Esempi:

- *Codice della strada*, approvato con **D. Lgs.** 30 aprile 1992, n° 285;
- *Codice in materia di protezione dei dati personali*, approvato con **D. Lgs.** 30 giugno 2003, n° 196;

- DECRETO LEGGE

«Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in **casi straordinari di necessità e di urgenza**, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

In questo caso, in caso di URGENZA (come il Covid), interviene PRIMA IL GOVERNO e poi il PARLAMENTO decide se fare proprio o meno il provvedimento del governo.

Esempio:

Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 - *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, al cui art. 3 si stabilisce che le misure di contenimento anti-Covid possono essere disposte anche “con uno o più **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri** [i cosiddetti DPCM]».

Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 - *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*

3° LIVELLO REGOLAMENTARE:

Regolamenti del Governo, degli Enti Locali, consuetudini e usi.

I regolamenti devono essere conformi alla legge e alla costituzione.

Di seguito alcuni esempi di regolamenti.

- Atti normativi del GOVERNO:

a) regolamenti governativi, emanati con decreto del presidente della Repubblica;

b) regolamenti ministeriali, interministeriali o del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati con decreto ministeriale, interministeriale o del Presidente del Consiglio dei ministri.

- Regolamenti adottati dalla GIUNTA REGIONALE, emanati con decreto del Presidente della giunta regionale;

- Atti normativi emanati da AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI, dotate di autonomia regolamentare conferita dalla legge;

- Atti normativi emanati da ENTI TERRITORIALI, sulla base di una potestà attribuita dalla costituzione o dalla legge.

I FAMOSI DPCM IN EPOCA COVID

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) è una fonte normativa secondaria in forma di atto amministrativo.

Così come i DM (Decreti Ministeriali), è adottato generalmente per mettere in pratica cose previste da norme precedenti, o per varare regolamenti attuativi.

In epoca COVID è diventato uno degli strumenti principali di governo, perché consente di intervenire tempestivamente e senza lungaggini burocratiche.

È chiaro che in questo periodo il DPCM ha il vantaggio di avere una più rapida adozione e una forma più snella rispetto ai decreti-legge o alle stesse leggi ordinarie.

Questo ha fatto discutere i costituzionalisti italiani. Un pericolo che si corre in questa situazione, è che si creino le condizioni per ripetere questa procedura (di limitazione di libertà costituzionali tramite fonti secondarie) anche al di fuori di emergenze, come quelle che stiamo vivendo.

Una volta cessata l'emergenza, si conviene che questa prassi non debba ripetersi, pena il rischio di mettere in pericolo i diritti costituzionali individuali e collettivi, e con essi la tenuta dello Stato di diritto.

Tutti i D.P.C.M. fino ad ora adottati dal Governo (potrebbero crescere ulteriormente di numero), oltre che sull'art. 17, **L. n. 400/1988** sopracitato, si fondano sul **D.L. 23 febbraio 2020 n.6**, che è stato già convertito, con modificazioni, in **Legge 5 marzo 2020, n. 13**.

Nello specifico l'art. 1 di tale D.L. stabilisce che «nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus» venga attuata **“ogni misura di contenimento** e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica». La stessa norma fornisce poi un elenco non tassativo delle misure attuabili.

L'art. 3 individua poi le modalità di attuazione di tali misure, che vengono disposte **«con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri»**

Tale norma potrebbe conferire al Governo il potere di incidere sui diritti fondamentali dei cittadini senza alcun controllo posticipato del Parlamento (o del Presidente della Repubblica).

La libertà di circolazione sancita dall'art. 16 della Costituzione può essere sacrificata per tutelare la sanità pubblica e la condizione di legittimità di tali limitazioni è che esse siano previste dalla Legge: si tratta di un delicato equilibrio da raggiungere soprattutto perché ci troviamo in una fase emergenziale.

Per alcuni c'è una forzatura attuata nel ricorso all'adozione di D.P.C.M. in materie soggette alla riserva di legge alla luce di tutto il quadro normativo illustrato ai punti precedenti. Per altri ci troviamo in una situazione di fatto straordinaria che richiede interventi straordinari e rapidi.

In tale fase eccezionale la voce del Parlamento è sovrastata dal Governo.

Il Decreto legge costituisce ancora lo strumento adeguato per i casi straordinari del nostro sistema costituzionale per fronteggiare le situazioni di necessità ed urgenza.

L'auspicio di molti costituzionalisti è che il Parlamento, che - pur con tutte le difficoltà e i problemi legati alla contingente situazione – svolga la sua funzione di controllo e creativa anche in tempi così difficili.

VI. LE FONTI COMUNITARIE

I trattati di origine comunitaria (Trattato di Roma sulla CEE, Atto unico europeo, Trattato di Maastricht. Trattato di Amsterdam, Trattato di Nizza) sono entrati a far parte dell'ordinamento giuridico italiano per effetto dell'art. 80 Cost:

«Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi»

I TRATTATI sono alla base del diritto comunitario derivato che si costituisce di norme poste in essere dagli organi comunitari:

- regolamenti
- direttive
- decisioni
- raccomandazioni e pareri.

I trattati europei, a differenza dei trattati internazionali, prevedono e disciplinano un **ordinamento sopranazionale** i cui organi possono creare norme che si indirizzano sia agli Stati sia ai cittadini.

Il rapporto tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale è concepito dalla **Corte costituzionale italiana** come un rapporto tra ordinamenti distinti ma coordinati. Infatti, le norme comunitarie sono emanazione di una fonte di produzione autonoma, propria di un ordinamento distinto da quello interno.

Tuttavia, la **Corte di giustizia europea** considera i due ordinamenti come uno unico.

Nella gerarchia delle fonti, le norme comunitarie (REGOLAMENTO COMUNITARIO) sono posta ad un livello più elevato rispetto alle norme interne (LEGGI DELLO STATO ITALIANO) che verranno **disapplicate** se contrastanti con le prime.

a) I **REGOLAMENTI** (art. 249 Trattato) hanno portata generale nel senso che si rivolgono a categorie di destinatari (Stati e cittadini) determinate in modo astratto; inoltre sono obbligatori in tutti i loro elementi; sono direttamente applicabili negli ordinamenti a prescindere da un qualsiasi atto di recepimento.

Il GDPR è scattato il 25 Maggio 2018, termine entro il quale tutte le aziende europee avrebbero dovuto adottare le misure adeguate in base al nuovo Regolamento Europeo per la Protezione Dati EU-GDPR 2016/679.

GDPR ...questo sconosciuto!

Benché se ne parli già da tempo, nei vari convegni e sul web, molte aziende ancora non hanno ben chiaro di che cosa si tratta e soprattutto, cosa comporta in termini di procedure

da adottare, come metterle in pratica, con quali risorse e in che ordine ma anche, come mantenerle.

Il nuovo Regolamento (UE) 2016/679 per la Protezione dei Dati o GDPR (General Data Protection Regulation) determina le “linee guida” da adottare in materia di Protezione delle Persone Fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati nonché alla libera circolazione di tali dati.

È importante sottolineare il fatto che, bensì l’obbligo sia per tutte le aziende, i “Dati” a cui si riferisce il Regolamento sono quelli che conducono o che si possono in qualche modo ricondurre a Persone Fisiche e non giuridiche (aziende).

Trattandosi appunto di “Regolamento” e non di “Direttiva”, il GDPR non è soggetto stavolta a “recepimento” e non potrà quindi essere modificato dagli Stati Membri, né sul contenuto né, tanto meno, sulle date di applicazione essendo applicabile, fin dall’inizio, esattamente così com’è.

Fonte: <https://www.marcogentilini.com/blog/gdpr-regolamento-europeo-sicurezza-privacy-cosa-devi-sapere/>

b) Le DIRETTIVE vincolano gli Stati membri per quando riguarda il risultato da raggiungere, mentre è rimessa alla discrezione degli Stati l’adozione degli strumenti e dei mezzi per raggiungerlo. Da questo punto di vista che le direttive sono uno strumento di legislazione indiretta.

La direttiva sull'applicazione della legge sulla protezione dei dati

Direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati

La direttiva tutela il diritto fondamentale dei cittadini alla protezione dei dati qualora i dati personali siano utilizzati dalle autorità di contrasto dei reati penali a fini di contrasto. In particolare garantirà che i dati personali di vittime, testimoni e indagati siano debitamente protetti e agevolerà la cooperazione transfrontaliera nella lotta contro la criminalità e il terrorismo.

La direttiva è entrata in vigore il 5 maggio 2016 e gli Stati membri dell’UE erano tenuti a recepirla nell’ordinamento nazionale entro il 6 maggio 2018.

Fonte: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_it

Tuttavia, è riconosciuto anche un effetto diretto quando contengono disposizioni precise ed incondizionate la cui applicazione non richiede un atto di recepimento.

Scaduto il termine entro cui deve essere recepita la direttiva, **le disposizioni precise e incondizionate** acquistano efficacia diretta nell'ordinamento dello Stato inadempiente.

Sentenza Francovich- Sentenza Corte di Giustizia 19 novembre 1991, cause riunite C 6/90 e C 9/90

Principio risarcitorio dello Stato in caso di violazione del diritto comunitario.

La responsabilità degli Stati per violazione del diritto UE trova la sua fonte nella giurisprudenza della Corte di giustizia, che a partire dalla nota sentenza Francovich del 1991 affermò il principio risarcitorio dello Stato in caso di violazione del diritto comunitario.

Si tratta di una storica sentenza della Corte di Giustizia comunitaria con la quale veniva stabilito il principio che il **mancato recepimento di una direttiva comunitaria** entro la data ultima stabilita nel provvedimento poteva determinare, a certe condizioni, una condanna dello Stato e un obbligo di risarcimento del cittadino che fosse risultato leso dall'inadempiente comportamento; la portata innovativa della sentenza risiede proprio nell'affermazione di quest'ultimo principio da parte della Corte.

Una delle caratteristiche delle direttive comunitarie è quella di concedere un determinato lasso di tempo agli Stati membri per poter recepire nel proprio ordinamento le nuove disposizioni (in genere due anni).

Spesso però gli Stati risultano inadempienti, in quanto non provvedono in tempo a completare tutte le procedure per dare attuazione alle disposizioni comunitarie.

Nel caso esaminato nella sentenza Francovich lo Stato inadempiente era l'Italia, che non aveva recepito in tempo una direttiva sulla tutela **dei crediti di lavoro** in caso di insolvenza del datore di lavoro. Il mancato recepimento di tale direttiva aveva danneggiato tutti quei lavoratori che non potevano godere della speciale tutela loro accordata dalla normativa comunitaria;

Fonte:

[http://www.forgionegianluca.it/UNIONE EUROPEA/DOTTRINA/DIRETTIVE_COMUNITARIE/responsabilita%20dello%20stato%20per%20mancata%20attuazione%20del%20diritto%20comunitario.php](http://www.forgionegianluca.it/UNIONE_EUROPEA/DOTTRINA/DIRETTIVE_COMUNITARIE/responsabilita%20dello%20stato%20per%20mancata%20attuazione%20del%20diritto%20comunitario.php)

c) Le DECISIONI sono atti comunitari che riguardano casi specifici. Essi sono simili a provvedimenti amministrativi, hanno effetto diretto e sono obbligatori per i destinatari in esse indicati.

Politica monetaria: il ruolo e le iniziative della BCE

Il Consiglio direttivo della BCE ha annunciato il 18 marzo 2020 un **programma di acquisto per l'emergenza pandemica** ("PEPP") da 750 miliardi di euro. Il PEPP è stato formalmente adottato con la **decisione (UE) 2020/440** della Banca centrale europea.

Gli acquisti ai sensi del PEPP verranno effettuati dalla BCE fino alla fine del 2020 (ma potenzialmente anche in seguito) e saranno condotti in modo flessibile, potendo comprendere un'ampia gamma di titoli pubblici e privati, secondo specifici criteri di ammissibilità. Si tratta di una decisione assai audace, presa proprio per l'eccezionalità della presente situazione emergenziale.

Sommando ai 750 miliardi di euro del PEPP, il programma di allentamento monetario noto come "quantitative easing" o QE (lanciato nel 2015 dall'allora Presidente della BCE Mario Draghi) e dal valore di 20 miliardi di euro al mese, e i 120 miliardi di euro precedentemente messi a disposizione dal Consiglio direttivo il 12 marzo 2020, si ottiene un totale di oltre mille miliardi per il 2020.

In sostanza, tramite tale ingente programma straordinario di acquisti da parte della BCE, gli Stati membri e le imprese possono contare su un acquirente dei loro strumenti di debito alternativo al mercato, che per lo stesso tipo di rischio verosimilmente richiederebbe interessi assai più alti.

Tutto ciò dovrebbe avere l'effetto di salvaguardare la liquidità nella zona euro e così sostenere l'integrità dell'unione monetaria "a qualunque costo".

Fonte: <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1012-l-unione-europea-contro-la-pandemia-di-covid-19-tra-solidarieta-per-gestire-l-emergenza-sanitaria-e-adattamento-degli-strumenti-esistenti-alla-ricerca-di-un-piano-comune-di-rilancio>

d) Mentre le SENTENZE della Corte di giustizia hanno effetto diretto negli ordinamenti degli Stati membri, le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

L'ormai famosa sentenza della corte europea sul diritto all'oblio

Una sentenza della corte europea su un ricorso in cui si chiedeva che una vicenda giudiziaria di un cittadino venisse eliminata dai risultati che venivano presentati in un motore di ricerca.

Questa sentenza è stata emessa dalla corte di giustizia europea con una tempistica sufficiente perché le sue indicazioni venissero recepite anche nel **regolamento** generale sulla protezione dei dati 679/2016, che **esplicitamente prevede il diritto all'oblio**.

Questo diritto in precedenti disposizioni legislative europee e nazionali era accennato ma non espresso con modalità vincolanti.

La sentenza della corte europea può interessare tutti i cittadini europei, perché sono moltissimi i soggetti, interessati al trattamento, che potrebbero trovarsi coinvolti in questa situazione.

La sentenza C 202/14, pubblicata nel 2014, esaminava un ricorso, presentato da un cittadino spagnolo alla autorità garante spagnola, nel quale si chiedeva che una sua vicenda giudiziaria, che aveva portato ad un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali, avvenuta nel marzo 1998, venisse eliminata dai risultati che venivano presentati al navigatore, da parte di un grande motore di ricerca.

Egli sosteneva che questa vicenda era stata ormai completamente risolta e non vi era alcun motivo perché la sua immagine personale potesse in qualche modo essere compromessa da questa situazione ormai sanata e lontana nel tempo.

In particolare, la richiesta di cancellazione o diritto all'oblio era diretta sia nei confronti di un quotidiano, che aveva pubblicato la notizia e cui si riferivano i collegamenti che apparivano nei motori di ricerca, sia al gestore del motore di ricerca, che avrebbe dovuto provvedere a cancellare questo collegamento.

L'autorità garante spagnola ha respinto il reclamo, per quanto riguardava il quotidiano, in quanto l'editore aveva pubblicato legittimamente le informazioni in questione.

Per contro, il reclamo è stato accolto nei confronti del motore di ricerca, imponendo ai titolari del trattamento di adottare le misure necessarie per rimuovere i dati dai loro indici e per rendere impossibile in futuro l'accesso ai dati stessi.

Sulla base di questa sentenza, il titolare del motore di ricerca ha attivato una procedura, accessibile a chiunque, grazie alla quale l'interessato può richiedere specificamente che determinati link afferenti al suo nome o alla sua attività debbano essere cancellati. Resta inteso che è facoltà del gestore del motore di ricerca decidere se o meno dare riscontro positivo alla richiesta.

Adalberto Biasiotti Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Tratto da: <https://www.puntosicuro.it/security-C-124/privacy-C-89/l-ormai-famosa-sentenza-della-corte-europea-sul-diritto-all-oblio-AR-16969/> - Copyright © All Rights reserved 1999-2019

VII. IL PARLAMENTO E LA FUNZIONE DELLE CAMERE

In una repubblica parlamentare come la nostra il Parlamento ha una centralità assoluta e fondamentale rispetto agli altri organi.

I PARLAMENTARI

INDENNITA'

In base all'art. 69 Cost «i membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge».

L'attività parlamentare, se condotta con serietà, impedisce o limita un'attività lavorativa, specie se si tratta di una forma di lavoro dipendente; il parlamentare deve inoltre vivere a Roma, dove ha sede il Parlamento, e deve poter tornare a casa o visitare il suo collegio elettorale; può anche dover viaggiare per il Paese, dover pagare collaboratori ecc. Se un parlamentare non ricevesse una sorta di compenso, non potrebbe svolgere la propria attività, a meno di non essere decisamente abbiente.

Quanto guadagnano deputati e senatori?

Attualmente i deputati hanno diritto a un'indennità lorda di 11.703 euro. Al netto sono 5.346,54 euro mensili più una diaria di 3.503,11 e un rimborso per spese di mandato pari a 3.690 euro. Ad essi si aggiungono 1.200 euro annui di rimborsi telefonici e da 3.323,70 fino a 3.995,10 euro ogni tre mesi per i trasporti.

I senatori invece ricevono un'indennità mensile lorda di 11.555 euro. Al netto la cifra è di 5.304,89 euro, più una diaria di 3.500 euro cui si aggiungono un rimborso per le spese di mandato pari a 4.180 euro e 1.650 euro al mese come rimborsi forfettari tra telefoni e trasporti.

Facendo un rapido calcolo e senza considerare le eventuali indennità di funzione i componenti del **Senato guadagnano ogni mese 14.634,89 euro contro i 13.971,35 euro percepiti dai deputati.**

Uno studio inglese sugli stipendi dei parlamentari in Europa ha calcolato che il costo di un parlamentare italiano è di circa 120.500 sterline all'anno.

Praticamente il doppio dei colleghi inglesi che percepiscono 66.000 sterline, molto di più di quelli dei politici tedeschi e francesi e addirittura sei volte tanto di quelli spagnoli.

Fonte: <https://www.money.it/Stipendi-parlamentari-senatori-deputati>

DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

L'art. 67 Cost. stabilisce che «ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

L'articolo 67 della Costituzione italiana fu scritto e concepito per garantire la libertà di espressione ai membri del Parlamento italiano eletti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. In altre parole, per garantire la democrazia i costituenti ritennero opportuno che

ogni singolo parlamentare non fosse vincolato da alcun mandato **né verso il partito** cui apparteneva quando si era candidato, né verso il programma elettorale, **né verso gli elettori** che, votandolo, gli avevano permesso di essere eletto a una delle due Camere (divieto di mandato imperativo). Il vincolo che lo lega agli elettori assume, invece, la natura di responsabilità politica.

IMMUNITA' PENALE

In base all'art. 68.2 «Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, **salvo** che in esecuzione di una **sentenza irrevocabile di condanna**, ovvero se sia colto nell'atto di **commettere un delitto** per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».

Di conseguenza, per arrestare un parlamentare ci vuole:

- a) una sentenza definitiva di condanna ad opera del giudice penale
- b) che sia colto in flagranza di reato

Berlusconi, l'unica condanna definitiva nel processo Mediaset. Portò all'espulsione dal Parlamento

Il processo Mediaset che ha portato all' 'espulsione' di Silvio Berlusconi dal Parlamento è l'unico che lo abbia visto soccombere con una sentenza di condanna in via definitiva a quattro anni di carcere, di cui 3 condonati per l'indulto, in decenni di battaglie giudiziarie.

Per i giudici che lo hanno condannato per frode fiscale, Berlusconi, anche se formalmente non ricopriva più cariche formali all'interno delle società del gruppo da lui fondato, continuava a occuparsi dei suoi affari.

Anziché gli arresti Berlusconi è riuscito ad ottenere l'affidamento ai servizi sociali.

Il 9 maggio 2014 Berlusconi ha varcato per la prima volta il cancello della Sacra Famiglia di Cesano Boscone dove ha scontato la sua condanna occupandosi degli anziani malati di Alzheimer. "Non mi sento riabilitato", dirà nel maggio 2015 al termine dell'affidamento in prova ai servizi sociali, "ma questa per me è stata un'esperienza toccante, una pausa di serenità".

La sua riabilitazione giudiziaria arriva l'11 maggio di quest'anno, con la conseguente possibilità di candidarsi di nuovo alle elezioni. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano accoglie l'istanza dei suoi legali, Franco Coppi e Niccolò Ghedini, dopo che erano trascorsi i tre anni che la legge prevede debbano trascorrere dall'espiazione completa della pena per presentare la domanda.

Nel provvedimento, i magistrati sottolineano che il condannato "ha dato prove effettive e costanti di buona condotta" e che la pena "è stata interamente espiata con superamento positivo dell'affidamento in prova alla Sacra Famiglia".

Fonte: <http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Berlusconi-unica-condanna-nel-processo-Mediaset-e-espulsione-dal-Parlamento-3e0b47ad-3cc7-4411-84bd-ce6a9c74eae6.html>

Ci vuole, l'**autorizzazione preventiva** delle Camere:

- a) per una perquisizione personale o domiciliare
- b) per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni

BETTINO CRAXI VA DAVANTI AI GIUDICI

Sì' della giunta per le autorizzazioni a procedere della camera alle richieste dei giudici di Mani pulite di processare l'ex segretario del Psi Bettino Craxi. Il parere favorevole riguarda la violazione della legge sul finanziamento pubblico ai partiti, la corruzione e la ricettazione, ed è stato dato via libera **anche alle perquisizioni personali e domiciliari**.

Secca la replica dell'ex leader del garofano (Craxi): 'la giustizia sommaria', ha commentato, 'non si ferma e non si piega di fronte alla verità e al diritto'.

Questo mio caso è esemplare'. Craxi non si è presentato ieri davanti alla giunta che lo aveva convocato per chiedergli una valutazione sulla terza integrazione di documenti inviata dai magistrati.

Con una lettera al presidente, il dc Gaetano Vairo, ha però ancora una volta denunciato il preciso intento persecutorio dei magistrati nei suoi confronti e 'aggressioni politiche orchestrate e coordinate'.

Fonte: <https://www.italiaoggi.it/archivio/bettino-craxi-va-davanti-ai-giudici-202498>

È possibile avviare il procedimento penale contro i parlamentari senza l'autorizzazione delle camere.

IMMUNITA' PARLAMENTARE, ADDIO (29/10/1993)

E' finita per davvero: l'immunità parlamentare non esiste più. Ieri il Senato ha approvato la riforma dell'articolo della Costituzione, il 68, che la disciplinava.

D' ora innanzi i giudici, per poter indagare su un deputato o un senatore, non dovranno più chiedere il ' permesso' al Parlamento.

La locuzione 'autorizzazione a procedere' - che nella storia della Repubblica è stata spesso sinonimo di 'impunità' - scompare dal vocabolario politico e istituzionale.

Resta l'autorizzazione all'arresto (esclusi i casi di flagranza) e restano pure - tra molte critiche - l'autorizzazione alle perquisizioni domiciliari e alle intercettazioni.

Ma queste reliquie degli antichi privilegi non bastano a offuscare il significato della decisione presa ieri: l'ondata di indignazione suscitata dalle vicende di Tangentopoli si è trasformata in norma giuridica ed è stata impressa sulla Costituzione, cioè sulla legge fondamentale dello Stato.

Il giorno della vergogna.

Sono passati cinque mesi dal 'giorno della vergogna' quando la Camera dei deputati assolse Bettino Craxi.

L'indignazione suscitata nel Paese da quella decisione è stata una delle cause che hanno indotto i partiti ad andare all'approvazione del nuovo testo **interrompendo l'estenuante ping pong tra Camera e Senato** che - ufficialmente motivato da esigenze di perfezione giuridica - aveva sempre più l'aspetto di una manovra dilatoria.

E ora, con la riforma, gli effetti di decisioni come quella del "giorno della vergogna" saranno annullati: la nuova norma vale non solo per il futuro ma anche per il passato, per tutte le richieste che in questa legislatura sono state respinte.

Fonte:

<https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1993/10/29/immunita-parlamentare-addio.html>

INSINDACABILITA' DELLE OPINIONI

In base all'art. 68.1 «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni».

Corte Costituzionale, 24/03/2000 n° 82

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 30 settembre 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Antonio Abrami, promosso con

ricorso del Tribunale di Roma notificato il 26 luglio 1999, depositato in cancelleria il 2 agosto 1999 ed iscritto al n. 26 del registro conflitti 1999.

Nel caso specifico, il deputato aveva usato espressioni ritenute diffamatorie nei confronti di detto giudice a causa di una sentenza penale di condanna da quest'ultimo emessa nei suoi confronti.

Da ciò consegue, secondo il ricorrente, che tali dichiarazioni (tra le quali: "Quel pretore è un ignorante, un provocatore, 186 pagine di delirio giuridico. Abrami dovrebbe tornare in terza elementare."), profferite in ambito estraneo al Parlamento, debbono ritenersi null'altro che una questione personale, alla quale non può ricollegarsi in alcun modo l'esercizio delle funzioni di deputato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che **non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità**, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, in ordine alle quali è pendente avanti il Tribunale di Roma il giudizio penale indicato in epigrafe; di conseguenza **annulla la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 settembre 1998.**

FUNZIONI DEL PARLAMENTO

1) LEGISLATIVA

La funzione principale del parlamento è quella legislativa, esercitata collettivamente dalle due camere (art. 70 Cost.). Ciò significa che entrambe le camere dovranno esprimersi sul medesimo testo di legge, fatto che è conseguenza del bicameralismo perfetto.

Aborto. La storia della 194/78. Una legge non perfetta, ma degna di un paese civile

Fino al 1978, l'interruzione volontaria della gravidanza era considerata un reato. Nel "codice Rocco" erano previsti una serie di reati tra cui "l'aborto di donna consenziente", l'aborto di donna "non consenziente", "l'autoprocurato aborto" e la "istigazione all'aborto".

"Aborto libero" come slogan evocava la liberalizzazione delle pratiche abortive.

Per legalizzazione invece si intendeva quel processo legislativo che prevedeva la depenalizzazione parziale e la regolazione di termini, procedure, requisiti, diritti e doveri per interrompere la gravidanza. Si espressero a favore della legalizzazione la gran parte dei partiti laici dell'epoca.

Quando il 22 maggio 1978 venne approvata – non senza difficoltà - la legge 194 fu chiaro l'impianto legato alla **legalizzazione**.

La legge 194 festeggia dunque i suoi quaranta anni.

Si pone come parte integrante di una vera stagione riformista della sanità.

Si somma infatti alla legge sulla chiusura dei manicomi e alla nascita del Servizio sanitario nazionale.

Una curiosità da sottolineare: firmarono la legge Giovanni Leone (presidente della Repubblica, Giulio Andreotti (presidente del consiglio), Tina Anselmi (ministro della sanità), Francesco Bonifacio (guardasigilli) e altri ministri come Tommaso Merlino e Filippo Maria Pandolfi.

Tutti politici democristiani.

D'altra parte era in carica il governo monocolore Andreotti.

La legge 194 ha avuto una forte conferma durante il referendum abrogativo proposto dal Movimento per la vita nel 1981 – oltre il 68% di No all'abrogazione – e ha subito numerosi attacchi anche recenti.

2) FUNZIONE ISPETTIVO – FINANZIARIA

il Parlamento approva i bilanci dello stato, predisposti dal Governo (art. 81 Cost.). Tale funzione è quella che nacque per prima nei medievali “parlements” o “statements” .

Legge Bilancio 2019: arriva il reddito di cittadinanza (3 Gennaio 2019)

Nel 2019 il reddito di cittadinanza sostituirà il Reddito di inclusione (REI) e verrà garantito attraverso un apposito fondo. Lo prevede la Legge di Bilancio per il 2019, insieme ad altre misure per contrastare la povertà e l'esclusione sociale.

> Legge Bilancio 2019: ecco cosa prevede la manovra

Tra le principali misure per il lavoro e l'inclusione sociale previste dalla Legge di Bilancio per il 2019, entrata in vigore il 1 gennaio, c'è il Fondo per il reddito di cittadinanza, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Reddito di cittadinanza e revisione del sistema pensionistico

Il reddito di cittadinanza intende garantire il diritto al lavoro e alla libera scelta dell'impiego attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione. Pertanto viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il reddito di cittadinanza, con una dotazione pari a **7,1 miliardi di euro** per il 2019, 8,055 miliardi per il 2020 e **8,317** miliardi per il 2021.

Fino alla data di entrata in vigore del reddito di cittadinanza continueranno ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (REI).

Fonte: <https://www.fasi.biz/it/notizie/approfondimenti/19359-legge-bilancio-2019-arriva-il-reddito-di-cittadinanza.html#:~:text=Legge%20Bilancio%202019%3A%20arriva%20il%20reddito%20di%20cittadinanza&text=Nel%202019%20il%20reddito%20di,povet%C3%A0%20e%20l'esclusione%20sociale.>

3) FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO

i parlamentari possono rivolgere **interrogazioni** al Governo per sapere se intende prendere provvedimenti, o **interpellanze** sul comportamento del Governo.

Il Governo è tenuto a presentarsi in aula a rispondere.

Camera dei Deputati – 2-01063 - Interpellanza sui criteri più restrittivi in materia di definizione di «default» stabiliti dall'European Banking Authority (Eba) con l'obiettivo di rendere omogenee dal 1° gennaio 2021 queste nuove modalità in tutti gli istituti finanziari europei.

Camera dei Deputati – 2-01063 - Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento) presentata il 7 gennaio 2021.

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, per sapere – premesso che:

l'European Banking Authority (Eba) ha stabilito da tempo criteri più restrittivi in materia di definizione di «default» rispetto a quelli attualmente in uso presso gli intermediari creditizi italiani, con l'obiettivo di rendere omogenee dal 1° gennaio 2021 queste nuove modalità in tutti gli istituti finanziari europei;

l'automatica classificazione a «default» sarà applicata ai clienti imprese che presentino arretrati superiori a 500 euro da oltre 90 giorni consecutivi; per le persone fisiche e le aziende che presentano un indicatore dimensionale inferiore ai 2,5 milioni di euro ed esposizioni verso la banca per un ammontare complessivo inferiore a 1 milione di euro, l'importo sarà invece ridotto a 100 euro;

nel periodo intercorrente tra la elaborazione della nuova disciplina del «default» e la data di entrata in vigore, **si è stati travolti dalla pandemia di COVID-19, che ha avuto un impatto devastante sulle piccole e medie imprese**, sulle aziende e sulle famiglie;

gran parte delle imprese di tutta Europa hanno l'esigenza di affrontare interruzioni degli approvvigionamenti, chiusure temporanee e diminuzioni profondissime della domanda, mentre molte famiglie sono state colpite dalla disoccupazione e dalla diminuzione del reddito e, spesso, a causa di tali inattese difficoltà economiche, si trovano nell'impossibilità di rimborsare i debiti;

Gli scriventi domandano

se il Governo non condivida l'analisi riportata in premessa in termini di ricadute pratiche delle norme Eba sull'attuale situazione di crisi e se non intenda mettere in campo iniziative urgenti ed indifferibili, anche a livello europeo, per dare impulso alla necessaria revisione della disciplina dei crediti in «default» e deteriorati e di quella degli accantonamenti;

quali siano le valutazioni di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze nonché quali siano le iniziative di competenza, anche normative che il Governo intende adottare in merito ai seguenti e ulteriori profili di attenzione.

4) MANTENERE IN VITA UN GOVERNO

Le Camere possono proporre e votare delle mozioni su un particolare argomento, rivolte al Governo che non può ignorarle. Anzi dalla mozione di fiducia o di sfiducia (art. 94 Cost.) dipende la “vita” o la “morte” del Governo (forma di governo parlamentare).

- LA FIDUCIA: il nuovo governo deve presentarsi alle camere per ottenere la fiducia di entrambi i rami del parlamento.

Governo, ok della Camera alla fiducia con 535 sì, 56 no e 5 astenuti.

Voto contrario di un leghista che passa a Fdi.

Dissenso leghista a quota 30. Draghi: "Lotta alla corruzione e alle mafie"

Il governo Draghi incassa la fiducia anche alla Camera.

Il via libera arriva con 535 sì, 56 no e 5 astenuti.

Ma cresce la fronda 5Stelle. Sono sedici i deputati del Movimento che hanno votato no. In quattro si sono astenuti. Quattordici erano assenti, di cui due risultano in missione (quindi giustificati) e due malati.

Come già accaduto ieri al Senato, anche alla Camera i voti di fiducia ottenuti da Draghi non raggiungono il record incassato dal governo di Mario Monti, che ottenne 556 sì a Montecitorio. Draghi si posiziona al terzo posto per voti favorevoli al suo governo, dopo Monti e il governo Andreotti IV (del 1978) che ottenne 545 sì.

Fonte:

https://www.repubblica.it/politica/2021/02/18/news/governo_draghi_fiducia_camera_che_cosa_succede-288009134/

- LA SFIDUCIA: il parlamento può sfiduciare un governo o un ministro del governo.

Respinta la sfiducia a Speranza. Fi-Lega: mozioni inutili, serve una commissione d'inchiesta

Con 29 voti a favore, **221 contrari** e tre astensioni, l'aula del Senato ha respinto la mozione di sfiducia al ministro della Salute, **Roberto Speranza**, proposta da Fratelli d'Italia.

Dopo la lunga giornata di martedì segnata dalla battaglia degli ordini del giorno sulla modifica al coprifuoco e finita con una mediazione nella maggioranza, era questo il secondo passaggio del duello tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni per la supremazia nel centrodestra.

Il ministro nel suo intervento in Aula lo ha sottolineato: «Nessuno dovrebbe mai dimenticare che il nemico è il virus e che dovremmo essere più uniti che mai nel combatterlo, evitando di cadere nella tentazione di utilizzare la lotta alla pandemia per ragioni strumentali». Per poi aggiungere: «In un grande Paese non si fa politica su una grande epidemia».

Fonti: <https://www.ilsole24ore.com/art/al-senato-voto-sfiducia-speranza-salvini-prende-tempo-AEN6xRE>

5) RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI

E' il Parlamento che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare i più importanti Trattati internazionali (artt. 80 e 87, VIII c Cost.).

I TRATTATI EUROPEI: GUIDA ALLA LETTURA

Leggere e approfondire i Trattati europei (approvati con legge di ratifica anche dal parlamento italiano) significa comprendere il senso della cittadinanza europea e conoscerne le conseguenze anche pratiche. Questa conoscenza è presupposto fondamentale perché tutti i cittadini italiani, in particolare i giovani possano interrogarsi, dibattere e impegnarsi per un'Europa più forte e più equa.

Cosa contengono:

Trattato sull'Unione europea e Trattato sul **funzionamento dell'Unione europea**, come modificati dal Trattato di Lisbona. Sono compresi i protocolli e le dichiarazioni allegate all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha un'efficacia giuridica equiparata a quella dei Trattati.

Cosa dicono I Trattati: permettono di conoscere i valori e le prospettive dell'Unione, i diritti dei suoi cittadini, le regole che sovrintendono ai rapporti tra l'Unione e gli Stati che ne fanno parte e di approfondire l'architettura istituzionale e le procedure decisionali dell'Unione europea.

Valori e prospettive dei Trattati si riferiscono a principi contenuti anche nella nostra Costituzione: dignità umana, libertà e uguaglianza, legalità e democrazia, diritti delle persone e delle minoranze.

I Trattati definiscono quindi uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per una Comunità europea unita e solidale e delineano una prospettiva di pace, stabilità e prosperità.

http://www.politicheeuropee.gov.it/media/4462/trattati-europei_guida-alla-lettura.pdf

6) FUNZIONE ELETTIVA

il Parlamento in seduta comune elegge:

- Il Presidente della Repubblica (art. 83 Cost.);
- 1/3 (cioè 10) membri del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104 Cost.);
- 1/3 (cioè 5) dei giudici della Corte Costituzionale (art 135 Cost.).

Mattarella eletto al Quirinale con 665 voti. "Pensiero a difficoltà e speranze dei cittadini"
Applausi (tanti) e standing ovation a ripetizione per la prima volta di un siciliano al Colle.

Con la quarta votazione, in un'aula di parlamento riunito in seduta comune, Sergio Mattarella supera il quorum, incassa 665 voti (e 'manca' la soglia ostica ma non più necessaria dei due terzi per soli 7 sì) e diventa il dodicesimo presidente della Repubblica italiana.

"Il pensiero va soprattutto e anzitutto alle difficoltà e alle speranze dei nostri concittadini. E' sufficiente questo", le sue prime parole da capo dello Stato.

Ieri Matteo Renzi aveva auspicato "la più ampia convergenza" sul nome del giudice costituzionale ed ex ministro della Difesa e oggi su Twitter gli ha subito augurato "buon lavoro".

Poi nel pomeriggio, a sorpresa, la significativa visita di Mattarella alle Fosse Ardeatine e il messaggio: "L'Europa sia unita contro chi vuole trascinarci in una nuova stagione di terrore".

Martedì alle 10 il giuramento nell'aula di Montecitorio.

Fonte: https://www.repubblica.it/speciali/politica/elezioni-presidente-repubblica-edizione2015/2015/01/31/news/quirinale_quarta_votazione-106185169/

FORMAZIONE DI LEGGI COSTITUZIONALI E ORDINARIE

In Italia il procedimento legislativo adottato dal Parlamento della Repubblica può distinguersi a seconda del tipo di legge cui si riferisce. Più precisamente si parla di

a) LE LEGGI COSTITUZIONALI

4 VOTAZIONI IN MINIMO 3 MESI

Il progetto di legge costituzionale viene approvato da entrambe le camere due volte (doppia votazione) a distanza non minore di 3 mesi l'una dall'altra.

LE MAGGIORANZE

Nelle prime due votazioni è richiesta, affinché il progetto passi, la maggioranza semplice, mentre nelle seconde votazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti (cioè di tutti gli aventi diritto, e non dei soli presenti).

PUBBLICAZIONE O REFERENDUM

A questo punto la legge costituzionale così approvata non è ancora pronta per entrare in vigore. È infatti prevista la pubblicazione (senza promulgazione) sulla Gazzetta Ufficiale e, entro 3 mesi da tale data, è possibile richiedere un referendum popolare (detto costituzionale, o sospensivo) affinché il corpo elettorale possa esprimersi sulla legge costituzionale. Passati questi tre mesi senza che il referendum sia richiesto, la legge costituzionale viene promulgata, ripubblicata, ed entra in vigore. Il referendum può essere richiesto da (art. 138, II c. Cost.):

- 1/5 dei membri di una camera
- 500.000 elettori
- 5 Consigli regionali

Non è possibile richiedere il referendum quando nella seconda votazione si sia raggiunta, in entrambe le camere, la maggioranza dei 2/3 dei componenti (art. 138, III c. Cost.).

Il testo di legge costituzionale di (sola) riduzione del numero dei parlamentari
Il tema del “taglio” del numero dei parlamentari torna sulla scena nel corso dell’attuale XVIII Legislatura, il 12 luglio 2018, con l’audizione da parte delle Commissioni Affari Costituzionali congiunte di Camera e Senato del Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Riccardo Fraccaro, chiamato a riferire circa le linee programmatiche della sua azione di governo.

La proposta di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, che pare rientrare bene nell’assetto proposto dalla maggioranza sostenitrice del Governo Conte I18, viene approvata, ai sensi dell’art. 138 comma 1 Cost., in doppia lettura da entrambe le Camere a maggioranza assoluta.

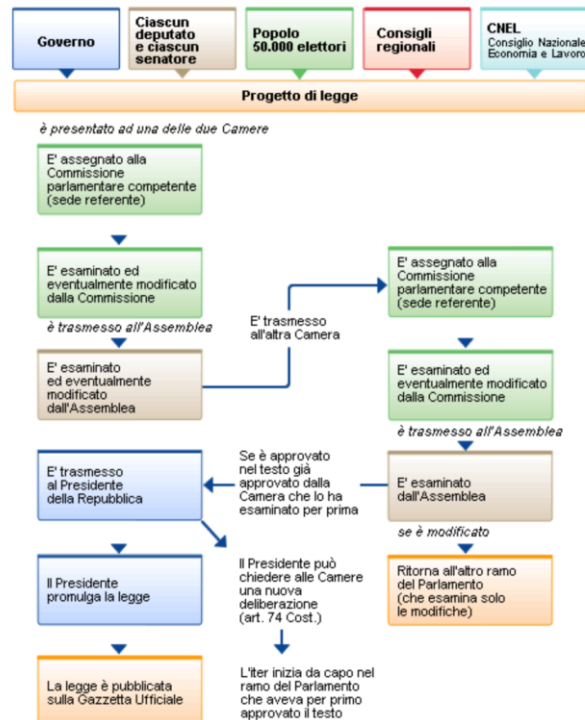
Tuttavia, in ragione del mancato raggiungimento, nella seconda deliberazione, della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di una delle due Camere, la proposta di legge costituzionale non è stata subito promulgata, ma è stata pubblicata ai fini della decorrenza del termine per proporre il referendum confermativo, che è stato poi richiesto da un numero di senatori superiore ad un quinto del numero dei componenti della loro assemblea.

Il testo di legge costituzionale prevede, all’art. 1, la riduzione del numero dei Deputati da 630 a 400, inclusi i deputati nominati nella Circoscrizione Estero che calano da 12 a 8 (art. 56 Cost.) e, all’art. 2, il “taglio” dei Senatori da 315 a 200, con i Senatori eletti nella circoscrizione Estero che scendono da sei a quattro

Fonte: <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/43-Leo-FQC-3-20.pdf>

FORMAZIONE DELLA LEGGE ORDINARIA

Il percorso di una legge



Fonte: <https://leg16.camera.it/716>

La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70).

Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell'identico testo da Camera e Senato. Il procedimento di formazione della legge (il così detto iter) si articola perciò in quattro fasi successive:

- 1) **FASE DELLA INIZIATIVA**
- 2) **FASE DELLA DISCUSSIONE E DELL'APPROVAZIONE**
- 3) **FASE DEL CONTROLLO (PROMULGAZIONE)**
- 4) **FASE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ENTRATA IN VIGORE**

Vediamo le quattro fasi più nel dettaglio

1) FASE DELLA INIZIATIVA

L'iniziativa legislativa (art. 71 Cost.) spetta:

- al **Governo (disegno di legge);**
- a **ciascun deputato o senatore (progetto di legge);**

- a 50.000 elettori (legge di iniziativa popolare);
- al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) (art. 99 Cost.)
- a ciascun Consiglio Regionale per le materie di competenza regionale (art. 121 Cost.)

Leggi di iniziativa popolare ostaggio dei partiti: dal '79 a oggi tre approvate su 262 proposte. Ecco la riforma in discussione

Dal 1979 alla fine della scorsa legislatura, sono state presentate 262 proposte di legge di iniziativa popolare e solo 3 sono diventate leggi, mentre 151 (quasi il 60%) non sono state nemmeno discusse. Parliamo di almeno 7,5 milioni di firme di cittadini buttate al vento.

A sancire la vita o la morte in culla delle istanze, come detto, sono i partiti per mano dei loro gruppi parlamentari. Va rilevato che a questa logica, purtroppo, non sfugge l'attuale legislatura: tra le 23 proposte depositate nel 2018 solo quella su legittima difesa tanto cara alla Lega è passata, confluyendo nel ddl approvato in Senato e atteso ora alla Camera.

L'unica approvata definitivamente, sulle 46 depositate in quella precedente fu una proposta di legge elettorale proporzionale di iniziativa popolare presentata a marzo 2014 che venne unificata ai testi prodotti a Montecitorio e (opportunamente stravolta) divenne l'Italicum, poi bocciato dalla Consulta dopo aver impegnato per un anno commissioni, aule e pagine di giornale.

Fonte: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/01/11/leggi-di-iniziativa-popolare-ostaggio-dei-partiti-dal-79-a-oggi-tre-approvate-su-262-proposte-ecco-la-riforma-in-discussione/4885229/>

2) FASE DELLA DISCUSSIONE E DELL'APPROVAZIONE

Il progetto di legge, pdl, (che, alla Camera, se presentato dal Governo, si denomina disegno di legge (ddl), se presentato dai deputati, proposta di legge; non ci sono distinzioni di denominazione, invece, al Senato) viene portato all'ufficio di Presidenza, che decide a quale commissione assegnarlo. A questo punto il procedimento può continuare in tre diversi modi:

PROCEDURA STANDARD

a) Commissione in sede **REFERENTE**

- è sempre obbligatorio (art. 72, 4° comma Cost.) per:

- a) i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale,
- b) di delegazione legislativa,
- c) di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali,
- d) di approvazione di bilanci e consuntivi;

È facoltativo per tutti gli altri progetti di legge.

- In esso si prevede una discussione sul testo nel suo complesso seguita da una discussione del testo articolo per articolo.

- Alla discussione segue un voto sul progetto di legge.

- La commissione ha in tale sede il compito di preparare i documenti (testo del progetto di legge e relazioni) su cui lavorerà poi più accuratamente prima una e poi l'altra camera del Parlamento; in tali sedi plenarie la Commissione è rappresentata da un relatore.

PROCEDURE **SPECIALI** (ITER ABBREVIATO)

b) Commissione in sede **REDIGENTE**:

è la seconda procedura speciale prevista dai regolamenti di Camera e Senato; la commissione ha gli stessi compiti che aveva quando operava in sede referente con l'aggiunta che la sua votazione sui singoli articoli del progetto di legge assume carattere di definitività, **e il testo che viene presentato alla Camera sarà votato nella sua interezza** (senza quindi procedere alla votazione articolo per articolo; sono esclusi da questo procedimento le materie per le quali vi è una riserva di assemblea, citate nella Sede referente).

c) Commissione in sede **DELIBERANTE**:

la commissione che opera in sede legislativa (si tratta di un procedimento speciale) si occupa della discussione, della votazione e dell'approvazione del progetto di legge estromettendo completamente l'Assemblea dai lavori. È sempre ammessa durante i lavori della commissione la domanda di "rimessione in assemblea" del progetto di legge.

3) FASE DEL CONTROLLO E VETO PRESIDENZIALE (PROMULGAZIONE)

A questo punto, la legge viene inviata al Presidente della Repubblica affinché la promulghi, entro un mese dall'approvazione (art. 73 Cost.).

Con la promulgazione, il Presidente della Repubblica dichiara che la legge è stata regolarmente approvata, e ordina che sia rispettata da tutti. Il presidente rifiuterà la promulgazione solo nel caso in cui ritenga che la legge sia gravemente incostituzionale.

Nel qual caso, rimanda la legge alle Camere affinché si ripronuncino; se, però, le camere non cambiano avviso ed entrambe la riapprovano nel medesimo testo, il Presidente della Repubblica dovrà procedere alla promulgazione.

Si parla, a questo proposito, di mero veto sospensivo del Presidente.

Il Presidente della Repubblica non ha potere legislativo, non può cioè scrivere una legge, ma ha alcuni poteri, stabiliti dalla Costituzione, esercitando i quali può di fatto 'bocciare

una legge', o almeno bloccarne l'iter legislativo, ma sempre entro limiti ben precisi e molto rigidi e circostanziati.

Lo strumento considerato politicamente e istituzionalmente il più forte è il rinvio alle Camere, normato dall'articolo 74 della Carta, che recita:

"Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata".

Tale potere prevede che il Presidente blocchi una proposta di legge o un disegno di legge o un decreto legge convertito in legge, dopo la sua approvazione definitiva da parte del Parlamento. Tale potere è stato esercitato:

- 22 volte da Francesco Cossiga (1985-1992),
- 8 volte da Carlo Azeglio Ciampi (1999-2006),
- 7 volte da Sandro Pertini (1978-1985),
- 6 volte da Oscar Luigi Scalfaro (1992-1999),
- 1 volta da Giorgio Napolitano (2006-2015).

https://www.agi.it/politica/presidente_repubblica_bocciare_legge-2299146/news/2017-10-28/

4) FASE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ENTRATA IN VIGORE

La legge, una volta promulgata, è pronta per la pubblicazione, entro 30 giorni dalla promulgazione, sulla "Gazzetta Ufficiale". Entrerà in vigore il 15° giorno successivo a tale pubblicazione, per permettere ai cittadini di prendere conoscenza. Tale periodo di tempo, detto *vacatio legis*, può essere ridotto o aumentato dalla legge stessa, a seconda dell'opportunità.

VIII. IL GOVERNO



Sul sito del governo leggiamo che «il Governo è l'espressione della maggioranza parlamentare, cioè della coalizione di partiti che hanno ottenuto il maggior numero di seggi in Parlamento».

È un organo costituzionale complesso che costituisce il vertice del potere esecutivo ed è composto da:

- a) Presidente del Consiglio dei ministri;
- b) dai ministri, che formano il Consiglio dei ministri,
- c) da vice-ministri e Sottosegretari.

Il governo attuale è il governo Draghi, in carica dal 13 febbraio 2021.

FUNZIONI



FUNZIONE NORMATIVA

Esercita la funzione esecutiva ed ha anche una funzione compartecipativa alla funzione normativa in quanto:

- può richiedere il passaggio diretto alla Camera e Senato (e non in commissione) di proposte di legge (art. 72 cost.),
- emana le leggi delegate, a seguito di una legge delega del parlamento in base all'art. 76 Cost.
- in casi di urgenza emana i decreti-legge (art. 77 Cost)

- nelle forme e con i limiti determinati dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie, presenta annualmente alle Camere, che lo devono approvare, il rendiconto dello Stato (art. 81 cost.)
- solleva la questione di legittimità rispetto alle leggi regionali (art. 123 cost. e art. 127 cost.) nel caso ritenga che il consiglio regionale abbia ecceduto nelle sue competenze.

FUNZIONE REGOLAMENTARE

Al Governo è attribuita, in via ordinaria, la potestà di emanare **REGOLAMENTI**, che costituiscono una fonte secondaria di produzione giuridica.

Con essi il Governo può dare attuazione ed integrare le disposizioni legislative, può disciplinare l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e può regolare materie che la Costituzione non riserva in via esclusiva alla legge.

NOMINE ED INCARICHI

Il Governo ha anche il compito di deliberare la nomina dei soggetti che rivestono incarichi di massimo rilievo nell'amministrazione dello Stato e negli enti pubblici.

Ad esempio, la nomina

- dei Segretari Generali dei Ministeri,
- dei Capi dei dipartimenti, struttura articolate al loro interno in ulteriori uffici di rango dirigenziale generale.

In tali casi la nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL GOVERNO

Sul sito del Governo si legge che «l'art. 92 della Costituzione disciplina la formazione del Governo con una formula semplice e concisa: "*Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri*".

Secondo tale formula sembrerebbe che la formazione del Governo non sia frutto di un vero e proprio procedimento. Invece, nella prassi, la sua formazione si compie mediante un complesso ed articolato processo, nel quale si può distinguere la fase delle consultazioni (fase preparatoria), da quella dell'incarico, fino a quella che caratterizza la nomina.

Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento ed ottenere la fiducia dei due rami del Parlamento come prescritto dagli articoli 93 e 94 della Costituzione».

Le fasi della procedura sono le seguenti:

- 6) CONSULTAZIONI**
- 7) L'INCARICO**
- 8) LA NOMINA**
- 9) IL GIURAMENTO**
- 10) LA FIDUCIA**

CONSULTAZIONI



Le consultazioni informali tenute dal presidente della Repubblica sono una procedura portata avanti dal capo dello Stato italiano per dare avvio all'iter di formazione di un governo.

Il presidente della Repubblica **non è tenuto da alcun articolo della Costituzione a tenere delle consultazioni**, si tratta pertanto di buon senso, una prassi consolidata, egli convoca i capi dei gruppi parlamentari e dei rappresentanti delle coalizioni di schieramento, con l'aggiunta dei presidenti dei due rami del Parlamento (Camera e Senato), i quali devono essere comunque sentiti in occasione dello scioglimento delle Camere, oltre che gli ex-presidenti della Repubblica in quanto senatori a vita di diritto.

Come detto, sebbene non sia espressamente previsto dalla carta costituzionale, nel caso di crisi di governo caratterizzate da incertezza o litigiosità, il conferimento dell'incarico di formazione del nuovo governo può essere preceduto anche da **un eventuale mandato esplorativo** che viene generalmente conferito dal capo dello Stato ad una carica istituzionale come quella del presidente della Camera o del Senato, mandato che si rende necessario quando le consultazioni del presidente della Repubblica non abbiano portato ad indicazioni conclusive.

Consultazioni, da cdx a M5s: le posizioni dei gruppi negli incontri con Mattarella

Si è conclusa al Quirinale anche la terza e ultima giornata di Consultazioni: il capo dello Stato, il 29 gennaio, ha ricevuto prima il **centrodestra** e poi il **M5S**. Dopo aver ascoltato, mercoledì 27 gennaio, i **presidenti di Camera e Senato**, rispettivamente Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente Sergio Mattarella aveva ricevuto giovedì 28 per primo il gruppo parlamentare "per le Autonomie (SVP-PATT, UV)" del Senato. In chiusura di giornata, invece, erano arrivati i gruppi di **Lv** e **Pd**.

L'ultima giornata di consultazioni si è chiusa con la delegazione del Movimento 5 Stelle, composta dal capo politico, Vito Crimi, e dai capigruppo del Senato e della Camera, Ettore Licheri e Davide Crippa

Crimi ha riferito che il M5S ha reso al presidente Mattarella la disponibilità "ad un confronto con chi ha a cuore l'interesse del Paese, per un governo politico **a partire dalle forze di maggioranza "attuali"** ma con un patto di legislatura. L'unica persona in grado di presiedere questo governo, per il M5S è Giuseppe Conte"

Fonte: <https://tg24.sky.it/politica/crisi-governo-consultazioni-mattarella#00>

L'INCARICO



Il capo dello Stato, sciolta ogni riserva, conferisce l'incarico direttamente alla figura (non necessariamente quella di un parlamentare) che, per indicazione dei gruppi di maggioranza, sia in grado di costituire un governo e ottenere la fiducia in entrambe le camere del Parlamento.

Del conferimento dell'incarico dà notizia, con un comunicato alla stampa, alla radio e alla televisione, il segretario generale della Presidenza della Repubblica.

Una volta conferito l'incarico, il presidente della Repubblica non può interferire nelle decisioni dell'incaricato, né può revocargli il mandato.

Mandato esplorativo: che cos'è e perché Fico lo ebbe già nel 2018

Il «mandato esplorativo» non è normato da alcuna legge o regolamento.

È un incarico informale, per quanto venga dalla più alta carica dello Stato, affidato ad una personalità (di solito, il presidente di una Camera), affinché faccia un nuovo giro di consultazioni per approfondire una possibilità o valutarne di nuove in modo da sbrogliare un poco la matassa prima che tutto torni nelle mani del presidente della Repubblica cui tocca la decisione finale.

Il «mandato esplorativo» può avere due varianti.

La prima è che l'incarico sia di **mera esplorazione**, cioè di ricerca di uno sbocco alla crisi di governo ma senza che chi ha assunto l'impegno poi venga direttamente investito di un incarico pieno di provare a dare vita ad un esecutivo.

La seconda variante, invece, prevede **che possa essere lo stesso possibile futuro presidente incaricato a sondare il terreno per poi riferire** al Quirinale i risultati del suo lavoro e, in caso di esito positivo, riceve l'incarico formale.

Questo secondo caso è molto simile al pre-incarico, come avvenne nel caso di Pier Luigi Bersani nel 2013 quando provò, invano, a costituire un governo Pd-M5S.

Ora, con il nuovo affidamento di **mandato esplorativo** da parte di Mattarella, **Fico** deve verificare i presupposti per una maggioranza che nasca a partire da quella uscente. Il

presidente della Camera avrà tempo fino a martedì, quando dovrà tornare al Colle per riferire al capo dello Stato.

Fonte: https://www.corriere.it/politica/21_gennaio_29/mandato-esplorativo-che-cos-e-perche-fico-ebbe-gia-2018-dffc3092-6202-11eb-b7b0-378dab96ebfa.shtml

LA NOMINA



In base all'art. 92.2: «Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri».

Secondo la prassi il presidente del Consiglio incaricato accetta con riserva la nomina e nelle ore o giorni seguenti tiene anch'esso delle brevi consultazioni con le forze parlamentari.

Al termine di queste il presidente del Consiglio incaricato sale al Quirinale per riferire al capo dello Stato e sciogliere la riserva con esito positivo o negativo (rinunciando così all'incarico).

Subito dopo lo scioglimento della riserva, nel caso in cui essa sia affermativa, si perviene alla firma e alla controfirma dei decreti di nomina del capo dell'Esecutivo e dei ministri da lui proposti.

Draghi sceglierà i ministri con Mattarella: sarà seguito «alla lettera» l'articolo 92 della Costituzione

La notizia che temevano è arrivata.

Al termine delle consultazioni, il presidente del Consiglio incaricato ha fatto formalmente sapere alle forze politiche che per la formazione della squadra di governo verrà applicato l'articolo 92 della Costituzione.

«Alla lettera».

Tradotto vuol dire che saranno solo Mattarella e Draghi a decidere la compagine ministeriale, scegliendo in piena autonomia i politici che ne faranno eventualmente parte.

«Prepariamo i sali, perché si prevedono mancamenti», sospira un dirigente del Pd, rappresentando una condizione che accomuna anche le altre forze della futura maggioranza.

Fonte: https://www.corriere.it/politica/21_febbraio_11/mario-draghi-ministri-mattarella-abf8c7d0-6bec-11eb-8932-bc0ccdbe2303.shtml

IL GIURAMENTO



Prima di assumere le funzioni di governo, il presidente del Consiglio e i ministri devono prestare giuramento secondo la formula rituale stabilita dalla legge. Il giuramento rappresenta l'espressione del dovere di fedeltà che incombe su tutti i cittadini ed, in modo particolare, su coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali come stabilito dall'art. 54 della Costituzione.

Il presidente del Consiglio e i ministri assumono le loro responsabilità sin dal giuramento e, quindi, prima del voto di fiducia.

Formula rituale

Il presidente del Consiglio e i ministri giurano pronunciando la formula:

«Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione».

LA FIDUCIA



Entro 10 giorni dal giuramento, il Governo, si deve presentare singolarmente dinanzi a ciascuna delle due Camere per ottenerne singolarmente, da ciascuna di esse il voto di fiducia tramite mozione motivata dai gruppi parlamentari e votazione nominale per appello.

Se il governo non dovesse ottenere la fiducia delle camere, resta in carica per gli affari correnti fino all'insediamento di un nuovo governo.

Governo, ok del Senato alla fiducia a Draghi con 262 sì. "Grazie per la stima, andrà validata dai fatti". Nel M5S 15 votano contro

Con 262 senatori favorevoli, 40 voti contrari e 2 astenuti, il governo Draghi incassa la prima fiducia al Senato.

E nonostante la maggioranza ampia, di ben 101 voti in più rispetto alla maggioranza assoluta fissata a 161, l'ex numero uno della Bce non è riuscito a battere il primato raggiunto da Mario Monti nel 2011 con 281 voti a favore: 19 in più di quelli ottenuti oggi. Tra i contrari, 15 sono del M5S.

Fonte:

https://www.repubblica.it/politica/2021/02/17/news/governo_draghi_fiducia_senato_risultati_voto-288040204/

«Un risparmiatore poco o male informato è potenziale vittima di abusi. Occorre aumentare l'informazione e la capacità di valutazione dei risparmiatori per **ridurre le asimmetrie informative** e il rischio di abuso. Poiché **reddito ed educazione sono associati**, per migliorare le opportunità sociali anche per le fasce di popolazione meno abbienti è necessario lanciare un intervento di **educazione finanziaria** su larga scala».
(Pier Carlo Padoan, Ministro dell'Economia)

I PREMESSA: IL DIRITTO DELL'ECONOMIA CIBERNETICA E LE METRICHE

Il Diritto Pubblico dell'Economia rappresenta l'intersezione tra due sistemi: il Sistema Stato ed il Sistema Economico. A loro volta questi sistemi sono governati da regole. Quando queste regole vengono fissate dai Governanti, allora le regole dei due sistemi finiscono per andare in una certa direzione (es. capitalismo) oppure un'altra (es. comunismo). In tal senso, una volta decisa l'opzione (es. capitalismo), le regole economiche si dovranno conformare alle regole giuridiche e viceversa. In pratica, rimarrà in vita una sola meta-regola.

Per lo studio del Diritto Pubblico dell'Economia può, quindi, essere utile la conoscenza della cibernetica, intesa come meta-regola rispetto alla regola economico-giuridica. La parola cibernetica deriva dal greco κυβερ (timoniere) + τέχνη (arte); dunque, l'arte del pilota. Si tratta della scienza che ha per oggetto lo studio ed il controllo dei sistemi vivi (es. stato, alveare) e non vivi (circuiti elettrici). La cibernetica ci fa scoprire che le regole economiche prescelte dai Governanti diventano le leggi del Diritto. Entrambe queste regole generalmente si conformano alle regole – strutturalmente superiori – del Sistema Cibernetico individuato dall'Elite.

Per lo studio di sistemi cibernetici, abbiamo utilizzato a lezione degli esempi di sistemi semplici tratti dalla realtà, come quello delle api, per poi giungere al sistema (coscienzialmente) più complesso degli uomini e degli stati impegnati a governare l'economia.

La cibernetica è una scienza nuova: le sue origini coincidono con la pubblicazione nel 1948, contemporaneamente in Francia ed in America, del libro dell'eminente matematico Norbert Wiener, *Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine*.

Ma la cibernetica, come scienza, ha avuto, in un certo senso, un'anticipazione, e cioè la *teoria dei servomeccanismi*. Nella tecnica, si chiama sovra meccanismo un dispositivo che serve a controllare un certo processo tecnico: una macchina o un insieme di macchine, apparecchiature elettroniche e simili. Questo termine è usato per definire un meccanismo che, facendo le veci dell'uomo, serve una certa macchina o un processo tecnico; un servomeccanismo è, infatti, un "meccanismo che serve". L'impiego sempre più ampio di servomeccanismi nella tecnica creò l'esigenza di un'analisi matematica del loro

funzionamento, e tale analisi si chiama appunto teoria dei servomeccanismi o anche, più comunemente, *teoria della regolazione automatica*.

La teoria dell'automazione costituisce oggi un settore molto sviluppato della matematica applicata e dispone di una ricca letteratura.

La cibernetica è nata dalla scoperta che la teoria dei servomeccanismi, ha un'applicazione molto più ampia del solo campo dei processi tecnici nell'industria. La teoria dei servomeccanismi ha trovato la sua applicazione più sofisticata nella costruzione dei calcolatori elettronici. Già il fondatore della cibernetica, Wiener, scoprì l'esistenza di profonde analogie tra il funzionamento dei servomeccanismi e dei calcolatori elettronici, da un lato, e il funzionamento degli organismi viventi, dall'altro. Tale analogia emerge con particolare evidenza nel confronto tra il funzionamento dei calcolatori elettronici e il sistema del sistema nervoso centrale degli organismi viventi. [...]

Senza pronunciarsi per ora su fino a che punto l'economia capitalista sia un sistema di regolazione automatica e quali effetti ne derivino, né quali siano i principi della regolazione e del controllo dell'economia socialista, bisogna constatare che gli stessi schemi teorici che si applicano alla regolamentazione automatica e al controllo nella tecnica si possono adattare agli organismi viventi e anche, in certe situazioni, ai processi socioeconomici. La cibernetica viene perciò alla luce come la scienza generale del controllo e della regolazione dei sistemi di diversi elementi collegati tra loro».

Tratto da Oskar Lange, Introduzione all'economia cibernetica, Torino, 1977, p. 10 ss.

L'ALVEARE

L'alveare è un'entità sociale costituita da:

- 1) un'ape regina,
- 2) molte api operaie (femmine sterili),
- 3) i fuchi (maschi)
- 4) una covata (larve).

Per riprodursi e sopravvivere, una colonia di api cerca di accumulare il massimo possibile di provviste durante la buona stagione, in vista dell'inverno.

1. API OPERAIE

Ogni alveare contiene mediamente 50.000 individui che nella quasi totalità sono api operaie.

Le operaie sono femmine più piccole dell'ape regina ed i loro apparati riproduttivi sono sterili. Vivono una vita breve: normalmente meno di due mesi.

ATTIVITA' INTRA MOENIA: le operaie, durante il primo mese, non escono dall'alveare e realizzano differenti funzioni:

- pulitrici,
- nutrici (produttrici di pappa reale),
- costruttrici (produttrici della cera),
- immagazzinatrici (cibo collocato nei favi);
- guardiane (sorveglianza dell'alveare)

ATTIVITA' EXTRA MOENIA: Dopo, escono dall'alveare divenendo raccoglitrici di nettare, di polline e di propoli.

Tutte queste attività vengono poste in essere “gratuitamente” nell'interesse dell'alveare e della sopravvivenza della specie. In altri termini, le api non “vendono” i loro beni o servizi.

2. FUCHI

Provengono da uova non fecondate: sono più grossi delle operaie e sprovvisti di pungiglione.

I fuchi **non lavorano, né possono nutrirsi da soli** (per via della lingua troppo corta), e dipendono quindi interamente, per il sostentamento, dalle operaie.

La loro **funzione** è strettamente limitata alla **fecondazione delle giovani regine** durante il volo nuziale. Quelli che riescono ad accoppiarsi, subito dopo, muoiono.

Quanto agli altri, le operaie smettono di nutrirli alla fine dell'estate ed essi, sempre più deboli man mano che l'autunno s'avvicina, finiscono per essere scacciati dall'alveare, e muoiono di sfinimento o di freddo.

3. APE REGINA

La regina proviene da un uovo fecondato identico a quello da cui nasce l'operaia e deposto in una celletta speciale. Durante il suo sviluppo la larva è nutrita esclusivamente di **pappa reale**. Grazie a questa speciale dieta diventa regina.

Si distingue per la maggiore **lunghezza dell'addome** e per essere circondata sempre da api operaie che la proteggono e la nutrono.

Le regine nascono sia per sostituire una regina vecchia o malata che abbandona l'alveare (fenomeno detto sciamatura), sia in caso di morte della regina precedente (il che può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno).

VOLO NUNZIALE

Una settimana dopo la nascita, la giovane regina intraprende il suo **volo nuziale**. Si accoppia con diversi maschi, in volo, fino a riempire il suo ricettacolo seminale. I maschi che l'hanno fecondata (il cui apparato genitale viene divelto nell'accoppiamento) muoiono subito dopo. La loro funzione riproduttiva è terminata.

Gli spermatozoi incorporati sono utilizzati per tutta la vita dalla regina (massimo 5 anni); quando gli spermatozoi finiscono, non può più generare femmine, ma solo maschi (ape regina "fucaiola").

SOSTITUZIONE DELLA LA REGINA

Se l'alveare non è soddisfatto della propria regina (poco attiva per età o per temperamento) può sostituirla. Sceglie una cella in cui l'ape regina ha deposto un uovo fecondato con uno spermatozoo, e ci costruisce sopra una cella reale, abbastanza grande per ospitare un'ape regina. Poi comincia a nutrire la larva esclusivamente con pappa reale. Quando la nuova regina sta per nascere, le operaie uccidono la vecchia regina. Naturalmente, la vecchia regina non è entusiasta della cosa, quindi provvede a distruggere tutte le celle reali che trova nell'alveare non appena le scopre. La "guerra" fredda tra api e regina può durare anche parecchio, ma prima o poi le operaie riescono sempre a farla fuori!

PAURA

Le api aggrediscono solo se si sentono attaccate. Il modo migliore per non farsi pungere è non avere paura, perché la paura fa emettere segnali che gli animali avvertono e che li fa agitare.

Il pungiglione delle api è fatto per consentir loro di difendersi verso gli attacchi di altri insetti, contro i quali è un'ottima arma. Quando invece pungono animali con i tessuti molli (come appunto gli uomini) la struttura del pungiglione fa sì che ci rimanga incastrato dentro: l'ape non può muoversi e appena lo fa (o appena l'uomo con un gesto infastidito la scaccia) viene sventrata e muore.

LAVORO

Le api non possono stare senza lavorare. Se sono troppe, se l'arnia è tutta piena, e quindi non sanno che fare, sciamano: ossia, istintivamente allevano una nuova regina e, non appena questa sta per nascere, metà delle api se ne vanno insieme alla vecchia regina, mentre l'altra metà rimane nell'alveare originario. Per evitare questo, l'apicoltore aggiunge sempre nuovi "melari" (= telaini in cui si produce il miele), per tenere tutte le api occupate.

La maggior parte delle api muore mentre sta lavorando. Metaforicamente, l'apicoltore le aiuta ad allungare l'orario di lavoro, risparmiandole anche la necessità della pensione.

MIELE: L'ORO GIALLO

Le api bottinatrici portano il nettare dei fiori in alveare per trasformarlo in miele e riporlo nelle celle esagonali costruite in cera.

Il **miele** rappresenta per le api il principale alimento insieme **all'acqua**.

Il miele rappresenta un cibo (soprattutto economicamente) importante per gli esseri umani.

VISITE E INVASIONI

Per il riparo che rappresenta e le provviste che contiene, l'alveare attira molti animali, più o meno indesiderati:

- **le formiche** che si sistemano nel coprifavo, ma non entrano nell'alveare;
- la **tarma della cera**, che può consumare la cera e rovinare in poco tempo l'alveare.
- **i serpenti** ne apprezzano il nascondiglio riparato e caldo.

SURPLUS

Il miele che estraggono dall'alveare gli apicoltori è quello che le api producono in sovrappiù rispetto al loro fabbisogno.

La razza d'ape che viene normalmente utilizzata in Italia è denominata "mellifica ligustica" ed ha la caratteristica di avere un buon carattere e la predisposizione a produrre molto miele in più del suo fabbisogno annuo. E' per questo motivo che è possibile togliere alle api quella parte eccedente.

L'alveare, nella ripartizione delle risorse, si divide in due parti:

- La prima si chiama **corpo dell'alveare**. Esso costituisce il dominio proprio e privato delle api: tutto ciò che vi viene depositato appartiene a loro, e contiene le provviste sufficienti a che la colonia possa svernare.
- Le casse successive sono **i melari**: sono queste il dominio dell'agricoltore (il Surplus), dal quale egli trae il miele.

Il Surplus rappresenta l'elemento fondamentale dell'economia moderna. Storicamente, per gli uomini, la produzione di beni agricoli ha determinato per la prima volta il Surplus.

Il Surplus, come per le api, costituisce la parte di raccolto che resta dopo che ci si è nutriti e si è rimpiazzato il cibo messo da parte l'anno precedente.

Il Surplus ha finito per generare lo stato, il debito, il denaro, l'esercito, il clero e la tecnologia.

Dal punto di vista storico, tutti gli stati emersi dalle comunità rurali hanno distribuito il Surplus in maniera vistosamente iniqua, favorendo coloro i quali erano potenti sul piano sociale, politico e militare. I pochi (i ricchi) continuavano ad arricchirsi a discapito dei tantissimi poveri (gli agricoltori).

Come possono i pochi schiacciare la volontà dei molti? Attraverso una dottrina legittimista volta a spiegare alla popolazione che i governanti ne avevano diritto. Di questo aspetto, si occupa, per l'appunto, il diritto pubblico dell'economia.

Gli apicoltori, invece, approfittano del "buon carattere" di alcune specie di api per far proprio un significativo Surplus.

COMPETENZA

Un apicoltore che riesce nell'impresa di sottrarre il Surplus alle api, senza essere aggredito, può essere definito una persona *competente*. Non stiamo parlando della definizione piuttosto tecnica e circoscritta del Diritto Positivo (es. giudice territorialmente competente, la corte si dichiara incompetente ecc.).

In tal senso, la competenza consiste nel conoscere date informazioni e nel saperle utilizzarle. Si tratta, nel nostro esempio, di questi due elementi essenziali:

- **conoscere qualcosa** (es. le api producono un Surplus e non attaccano l'uomo se non ha paura)
- **sapere come utilizzarla** (es. usare uno scafandro per prendere il miele, allontanare le api con un affumicatore, sostituire i telai pieni di miele con altri da riempire).

Un elemento essenziale della competenza è **sapere chi si è e cosa sono gli altri in vista della misurazione dell'esatto spread coscienziale**. L'apicoltore sa che ha una visione superiore a quella delle api ed, in tal modo, trasforma la sua maggiore consapevolezza nella presa di possesso del Surplus (miele).

Le api, per contro, non conoscono i veri rapporti di forza tra loro (le sole che producono il miele) e l'apicoltore (incapace di produrre miele). E per questo soccombono.

Ma non tutte le api, in realtà, soccombono. Quando l'apicoltore si istruisce sulle tipologie delle api scopre che ne esistono almeno quattro.

- 1) Le api con un buon carattere (cioè che non reagiscono aggressivamente alla sottrazione del miele) e che producono il Surplus;
- 2) Le api con un buon carattere e che non producono il Surplus;
- 3) Le api con un cattivo carattere (cioè che reagiscono aggressivamente alla sottrazione del miele) e che producono il Surplus;
- 4) Le api con un cattivo carattere e che non producono il Surplus.

L'apicoltore, dopo essersi istruito, deciderà di coltivare un alveare con le api della sola tipologia n. 1: «quelle con un buon carattere e che producono il Surplus». Questa decisione è frutto di una buona Competenza, presupposto indispensabile in vista dell'appropriazione del Surplus.

Tutte le altre tipologie (2, 3, 4) non sono buone per l'interesse dell'apicoltore, perché, in un modo o nell'altro, quelle api non gli daranno la possibilità di recuperare il Surplus. Forse queste api hanno un livello maggiore di consapevolezza rispetto alle api n. 1 e perciò non si lasciano né avvicinare né farsi sottrarre il miele dall'apicoltore. Evidentemente lo spread coscienziale tra l'apicoltore e le api n. 1 è maggiore rispetto alle api n. 2, 3, 4 che non si lasciano derubare.

TRUST

Dal punto di vista giuridico, come può un apicoltore diventare "proprietario" di un alveare (e del suo miele)? In teoria, è necessario che le api (soggetti disponenti del bene) gli diano l'amministrazione dell'alveare. Successivamente è necessario un regolamento che disciplini l'attribuzione delle risorse ai due possibili beneficiari (api e apicoltore).

Il Trust – la traduzione concettuale sarebbe "affidamento" di beni mobili/immobili – è un istituto giuridico per regolare una molteplicità di rapporti di natura patrimoniale ed economica.

Non esiste un rigido ed unitario modello di Trust, ma tanti possibili schemi che è possibile costruire in vista di una finalità ultima da raggiungere.

I soggetti del Trust o, più correttamente le "posizioni giuridiche", sono generalmente tre:

- 1) il **Disponente (o Settlor)**, cioè colui che promuove/istituisce il Trust.
- 2) l'**Amministratore (Trustee)**. Il disponente intesta beni mobili/immobili all'amministratore, il quale ha il potere-dovere di gestirli secondo le "regole" del trust fissate dal disponente.
- 3) Il **Beneficiario (Beneficiary)**, espressa o implicita.

Nel caso delle api:

- 1) i **Disponenti (Settlers)**, sono le **api**.

- 2) l'**Amministratore** (*Trustee*) è l'**apicoltore** a cui le api concedono, tramite un particolare tipo di consenso, la gestione del miele.
- 3) I **Beneficiari** (*Beneficiaries*) sono le api (per la parte del miele necessaria per la sopravvivenza) e l'apicoltore (per la parte relativa al Surplus).

Dal punto di vista del Diritto Pubblico dell'Economia, **lo stato può esser visto come una forma di Trust** che ha per oggetto i beni mobili e immobili dei Governati all'interno di un dato territorio:

- 1) I **Governati** sono i soggetti disponesti dei beni (*Settlors*)
- 2) I **Governanti** sono gli amministratori dei beni a seguito del consenso dei Governati (*Trustees*)
- 3) I Governati e/o i Governanti sono i **beneficiari** dell'amministrazione dei beni (nel primo caso abbiamo la democrazia, nel secondo l'autocrazia).

Volendo dare una definizione di trust potremmo dire che: *"il Trust è un'obbligazione naturale che sorge dal rapporto di un soggetto, il Settlor, con uno o più soggetti, i Trustee, ai quali il primo conferisce la proprietà di un determinato patrimonio i cui benefici economici andranno assegnati, a cura del Trustee, ad altri soggetti, chiamati beneficiari del Trust o a precise finalità anche caritatevoli"*. Dunque il Trust non è una società o un'azienda, ma [...] **è un atto unilaterale** che, per quanto assimilabile ad un contratto, **ha più le caratteristiche di una donazione** [secondo il paradigma della cessione unilaterale di potere e/o energia].

Fonte: Francesco, Marcello e Maria De Filippis, *Trust. Leggi e fattispecie applicative di un istituto di common law importato in Italia*, Tricase, 2014.

Nel Trust, dunque, non è necessario che l'Amministratore dia qualcosa in cambio al Disponente.

Nel caso dell'alveare, l'apicoltore sa benissimo che lo scambio con le api è iniquo:

- da una parte, l'apicoltore riceve il miele dalle api;
- dall'altra, se proprio vogliamo trovare una contropartita, l'apicoltore offre un servizio: la protezione dell'alveare dagli altri insetti o animali che potrebbero danneggiare le scorte di miele. Ma lo fa nell'interesse delle api?

Fra gli uomini, non cambiano molto le cose. Si pensi al Trust mafioso:

- da una parte il mafioso riceve il pizzo dal negoziante;
- dall'altra il negoziante riceve protezione da parte del mafioso.

Chi è più *incompetente*: gli uomini o le api?

LE PROPRIETA' SONO FITTIZIE: I BENI (C.D. DI PROPRIETA') FANNO CAPO AD UN TRUST

Perché ricorriamo alla figura del Trust? In natura non esiste un'entità materiale chiamata «proprietà», per cui dobbiamo ricorrere ad una simulazione mentale (il Trust) che ci consenta di ricostruire a livello energetico la cessione di potere/energia (questa sì verificabile in natura) dal Disponente al Trustee.

Di conseguenza, un canone molto importante per il Diritto Pubblico dell'Economia è che **tutte le proprietà rappresentano un diritto facente capo ad un Trust (Affidamento)**. I canoni, nel mondo del Diritto, sono regole o procedimenti non contestati nel tempo.

Da punto di vista mentale, si tratta di una delle fattispecie più difficili da concepire.

Per esempio, non si può possedere un'**auto** (bene mobile) in termini fisici. Piuttosto si può beneficiare di un diritto d'uso in relazione a quella auto. Nessun essere umano è in grado di possedere un'auto nel senso di poterla considerare come:

- in connessione fisica a se stesso;
- incorporata in se stesso.

Idem per la **casa** (bene immobile). Non si può incorporare con le braccia l'intera casa. Di conseguenza, la norma che regola la proprietà, (o il possesso) stabilisce che, se non si è in grado di contenerla, allora non la si può possedere in senso strettamente fisico. Si può dichiarare di possedere la c.d. **finzione giuridica** relativa a quella casa (l'illusione presente su un pezzo di carta), che ha per oggetto il diritto d'uso, un titolo, o qualunque altro elemento a questo assimilabile.

È umanamente impossibile dichiarare il possesso fisico della maggior parte dei beni. Da questo punto di vista, il mondo è un'illusione, in quanto, per possedere una proprietà, bisogna ricorrere ad una vera e propria finzione (giuridico-mentale).

Non c'è niente di intrinsecamente positivo o negativo nel concetto di Trust (Affidamento). Come vedremo, molto dipende dalla *competenza* dei soggetti interessati.

Per cui nella nostra vita quotidiana abbiamo a che fare con centinaia di Trust associati alla proprietà, indipendentemente dal fatto che ce ne rendiamo conto o meno. E noi li creiamo dozzine di volte nel corso della giornata:

- “Mi presti l'auto?” “Certo, ma non me la rovinare. Ecco le chiavi”. Quando c'è la consegna delle chiavi (prova materiale) avete appena creato un Trust (Affidamento).
- “Mi presti il tuo libro?” “Certo, ma devi restituirmelo entro giovedì”. Non appena l'amministratore avrà preso il libro, avrà appena creato un Trust.

LEGGE DEL CONSENSO

Se l'apicoltore vuole ottenere il Surplus di miele delle api è necessario che ottenga il loro consenso. Se si trattasse di uomini forse sarebbe più facile sapere se c'è un consenso espresso o meno. Ma anche con gli insetti c'è un modo per appurare se c'è il consenso.

Per l'apicoltore è fondamentale verificare se le api reagiranno positivamente (o meno) al momento della sottrazione del Surplus.

- Se non verrà attaccato, allora, significa che le api hanno espresso un **silenzio assenso**. La rivendicazione del Surplus non contestata (da parte delle api) finisce per lasciare traccia anche nel mondo, che noi definiamo, del diritto. **Importante è che ricorra anche il fattore tempo**. Una rivendicazione che non venga contestata **nel tempo**, diventa Regola. Il silenzio delle api, **dopo una serie di prelievi di Surplus avvenuti nel tempo**, viene considerato come Consenso.
- Se verrà attaccato oppure le api si rifiuteranno di produrre il Surplus, allora vuol dire che le api hanno negato il consenso.

La legge del Consenso vale pure per gli esseri umani:

Relativamente al Consenso:

- 1) Se c'è un **consenso espresso**, allora si può chiudere il triangolo del Trust (Settlor-Trustee-Beneficiary);
- 2) Se c'è un **diniego espresso**, allora non si può chiudere il triangolo del Trust;

Relativamente al Silenzio-Assenso:

- 3) Se c'è un **Silenzio Assenso**, allora si può chiudere il triangolo del Trust a condizione che nel Tempo non si manifesti un **Dissenso Significativo e Tempestivo**;
- 4) Se il **Silenzio Assenso viene neutralizzato per tempo** (perché c'è stato un **Dissenso Significativo e Tempestivo**), allora non si può chiudere il triangolo del Trust.

La legge del Consenso è una Legge fondamentale della Natura. Chiunque abbia operato contro il libero arbitrio degli esseri umani con la Forza non è mai riuscito a conservare il potere nel tempo (es. Hitler, Mussolini). Ne sa qualcosa la Chiesa cattolica che, non a caso, ha conservato per almeno due millenni il suo potere. Il Diritto Elitario, pertanto, fa propria questa legge con la variante, assai ingegnosa, della Legge del Silenzio Assenso.

METRICHE MODERNE BASATE SUL DANARO

PRODOTTO INTERNO LORDO (PIL): IL NUOVO “COLLATERALE”

In macroeconomia il prodotto interno lordo (PIL) è il valore monetario totale dei beni e servizi prodotti in un Paese da parte di operatori economici residenti e non per il periodo di tempo, generalmente **un anno**, e destinati al:

- a) consumo dell'acquirente finale,
- b) agli investimenti privati e pubblici,
- c) alle esportazioni nette (esportazioni totali meno importazioni totali).

Il PIL (prodotto interno lordo: *Gross Domestic Product* GDP) può essere considerato come:

- **la somma dei redditi dei lavoratori e dei profitti delle imprese**; Principali obiezioni al PIL e alternative
- Secondo Robert Kennedy - Discorso tenuto il 18 marzo 1968 alla Kansas University: «Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow Jones né i successi del Paese sulla base del Prodotto Interno Lordo. Il PIL comprende **l'inquinamento dell'aria**, la pubblicità delle sigarette, le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine del fine settimana... Comprende **programmi televisivi che valorizzano la violenza** per vendere prodotti violenti ai bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e **testate nucleari**. Il PIL non tiene conto **della salute** delle nostre famiglie, della **qualità della loro istruzione** e della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia e la solidità dei valori familiari. **Non tiene conto della giustizia dei nostri tribunali**, né dell'equità dei rapporti fra noi. Non misura né la nostra arguzia né il **nostro coraggio** né la nostra saggezza né la nostra **conoscenza né la nostra compassione**. Misura tutto, eccetto ciò che rende la vita degna di essere vissuta».
- **Il PIL tiene conto solamente delle transazioni in denaro**, e trascura tutte quelle a titolo gratuito: restano quindi escluse le prestazioni nell'ambito familiare, quelle attuate dal volontariato (si pensi al valore economico del non-profit) ecc.
- Il PIL tratta tutte le transazioni come positive, cosicché entrano a farne parte, ad esempio, i danni provocati dai crimini (riciclaggio di denaro), dall'inquinamento, dalle catastrofi naturali, i costi ospedalieri per diagnosi e trattamento di patologie non legate all'invecchiamento e altrimenti evitabili. In questo modo **il PIL non fa distinzione tra le attività che contribuiscono al benessere e quelle che lo diminuiscono: persino morire**, con i servizi connessi ai funerali, fa crescere il PIL.

Il PIL, in definitiva, **misura il grado di benessere materiale di una società**.

FELICITÀ INTERNA LORDA

Confronta Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Felicit%C3%A0_interna_lorda

Per misurare la crescita spirituale di una società taluni studiosi hanno proposto l'adozione della felicità interna lorda o FIL (in lingua inglese **Gross National Happiness** - GNH).

Un esempio fondamentale dell'utilità a conoscere il proprio FIL è dato dal **Bhutan**, piccolo stato montuoso dell'Asia. Questo stato già da 4 anni adotta come indicatore per calcolare il benessere della popolazione il FIL. I criteri presi in considerazione sono:

- a) la qualità dell'aria,
- b) la salute dei cittadini,
- c) l'istruzione,
- d) la ricchezza dei rapporti sociali.

Secondo alcuni dati questo paese è **uno dei più poveri dell'Asia, con un PIL** pro capite di 2088 dollari (2010). Tuttavia, secondo un sondaggio, è anche **la nazione più felice del continente** e l'ottava del mondo. Gli ideatori di questo indice non mirano ad una "retrocessione", cioè non vogliono passare per anti-tecnologici o anti-materialisti, ma il loro programma punta a migliorare l'**istruzione**, la protezione dell'**ecosistema** e a permettere lo **sviluppo delle comunità locali**.

COS'E' LA DECRESCITA FELICE

La decrescita felice secondo il suo ideologo [Maurizio Pallante] è la possibilità di realizzare un nuovo Rinascimento, che liberi gli uomini dal ruolo di strumenti della crescita economica e ri-collochi l'economia nel suo ruolo di gestione della casa comune a tutte le specie viventi in modo che tutti i suoi inquilini possano viverci al meglio. [...]

Il movimento parte dal presupposto che la correlazione tra crescita economica e benessere non sia necessariamente positiva, ma che esistano situazioni frequenti in cui ad un aumento del PIL si riscontra una diminuzione della qualità della vita (si pensi ad esempio al consumo di carburante da parte di automobili in colonna, ecc.). Il Prodotto Interno Lordo non costituisce uno stimatore della crescita dei beni prodotti, ma della quantità di prodotti scambiati con denaro. Esso non misurerebbe, quindi, la crescita dei beni e del benessere, ma solo quella delle merci e degli scambi di tipo mercantile.

Allo stesso modo, i sostenitori del MDF ritengono che vi siano casi piuttosto frequenti in cui attraverso processi di autoconsumo, di risparmio energetico e di relazioni di scambio che non transitino necessariamente per il mercato, si verifichi un incremento della qualità della

vita materiale associata ad una diminuzione del PIL. [Secondo questa impostazione] viene auspicato quindi l'aumento del benessere riducendo il PIL tramite autosufficienza e produzione in proprio.

Fonte:

<http://www.lavocediobinhood.it/Articolo.asp?id=160&titolo=CHE%20COS%27E%27%20LA%20DECRESCITA%20FELICE?>

SCARDOVELLI E MANCINI

Secondo Mauro Scardovelli (<https://www.youtube.com/watch?v=NeINHMI-Ag8>), che si ispira al lavoro di Roberto Mancini il benessere (o il malessere) di una società può essere misurato attraverso le seguenti metriche.

Il rapporto dell'uomo:

- 1) con altri uomini (es. homo oeconomicus = homo homini lupus)
- 2) con la natura (distruzione ambientale)
- 3) con la morte (attaccarsi alla proprietà per dimenticarsi di essere mortale)

PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA

Il patto di stabilità e crescita (PSC) è un accordo, stipulato e sottoscritto nel 1997 dai paesi membri dell'Unione europea, inerente al **controllo delle rispettive politiche di bilancio pubbliche**, al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria dell'Unione europea (Eurozona) cioè rafforzare il percorso d'integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la sottoscrizione del trattato di Maastricht.

In base al PSC, gli Stati membri che, soddisfacendo tutti i cosiddetti parametri di Maastricht, hanno deciso di adottare l'euro, devono continuare a rispettare nel tempo quelli relativi al bilancio dello stato, ossia:

- 1) un **disavanzo statale non superiore al 3% del PIL** (rapporto deficit/PIL < 3%);
- 2) un **debito pubblico al di sotto del 60% del PIL** (o, comunque, un debito pubblico tendente al rientro) (rapporto debito/PIL < 60%).

STABILITÀ E CRESCITA NEL PROCESSO DI ESPROPRIAZIONE DELLA FINANZA

Secondo molti autori viviamo in un'un'epoca in cui l'economia finanziaria ha di gran lunga sopravanzato l'economia reale. In tale contesto, la stabilità appare come il controllo dello spread coscienziale (rappresentato dal pacchetto azionario di controllo), mentre la crescita (gestione e profitti) è la conseguenza eventuale di questo controllo. Questo concetto viene spiegato molto bene da Gianni Dragoni, autore del libro La paga dei padroni.

«La particolare aristocrazia che domina nel sistema [scinde] il controllo in due funzioni distinte: garanzia di stabilità (considerata dominante) e gestione delle imprese [crescita]. Quest'ultima suscita minor interesse, al punto da indurre gli azionisti di controllo a negare di avere alcun ruolo». (p.98)

La stabilità consiste: a) nel detenere un pacchetto di controllo e (b) nel saperlo usare: dunque è una forma di competenza.

«La riluttanza degli imprenditori [...] a cedere il controllo o comunque a dividerlo con nuovi soggetti è legata soprattutto al fatto che sono elevati, in Italia, *i benefici privati del controllo espropriativi* [...] Che cosa significa espropriativi? I benefici dell'azionista di controllo possono essere buoni o cattivi. Quelli buoni gratificano il capitalista senza danneggiare i suoi soci e vengono definiti "remunerativi". Si tratta di vantaggi immateriali, come il prestigio sociale legato al successo dell'impresa; la soddisfazione di condurre il business a proprio piacimento, seguendo le proprie idee e intuizioni; la gioia di comandare, che per qualcuno rappresenta il piacere supremo. [...]

Poi ci sono i benefici cattivi, espropriativi. È il caso dell'azionista di controllo che fa i suoi interessi a danno degli altri soci. "Il controllante potrebbe decidere di attribuirsi compensi più elevati di quelli dovuti, potrebbe sfruttare la propria posizione per assicurarsi dei vantaggi eccessivi (uffici lussuosi, aerei privati...), usare i fondi dell'impresa per i propri interessi, trasferire risorse ad altre imprese in cui ha interessi economici..."». (p. 74)

II DAL BARATTO ALLA LIRA

LA SOVRANITA' MONETARIA

Il **potere monetario** consiste nel potere di creare moneta. **L'esercizio del potere monetario** consiste nella possibilità di guidare il comportamento altrui attraverso la creazione della moneta.

- **La sovranità monetaria consiste nel potere di creare moneta in regime di esclusiva.**
- **L'esercizio della sovranità monetaria** consiste nella possibilità di guidare il comportamento dei cittadini attraverso la creazione della moneta in via esclusiva. In tal modo, il creatore di moneta può decidere se determinare una scarsità (potere economico) o abbondanza (condivisione economica) di moneta all'interno di un ordinamento.

In base **all'art. 117** della Costituzione italiana, «**lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...] e) moneta**». Di conseguenza, lo stato italiano dispone della sovranità monetaria, in quanto può creare moneta (art. 117 lett. e) in regime di esclusiva («legislazione esclusiva»).

La moneta (e la sovranità monetaria), pur essendo uno degli strumenti più fondamentali di governo, è, curiosamente, anche uno degli argomenti meno approfonditi, soprattutto in ambito giuridico.

LE QUATTRO ERE DEL DENARO SECONDO KIYOSAKI

In premessa, dobbiamo dire che, secondo Robert Kiyosaki, l'idea per cui il denaro non è importante è da mettersi in dubbio.

Per verificarlo, vediamo come gli esseri umani si siano evoluti attraverso quattro ere basilari della società. In particolare, si tratta dell'era:

- 1) dei Raccoglitori-Cacciatori
- 2) Agraria
- 3) Industriale
- 4) Informatica

1. ERA DEI RACCOGLITORI-CACCIATORI

Tratto da: R. Kiyosaki, La Cospirazione dei ricchi. Le 8 Nuove Regole del Denaro, Milano, 2010, p. 61 ss.

AUTOPRODUZIONE

«Nell'età preistorica il denaro non era importante. Finché avevi una lancia, delle noci, delle bacche, una caverna e un fuoco, i tuoi bisogni erano soddisfatti. La terra non era importante perché gli esseri umani erano nomadi e seguivano il cibo. Le persone vivevano in tribù con pochissima gerarchia. Il capo non viveva molto meglio degli altri. Durante questa epoca, c'era una sola classe di persone ed il denaro non era importante».

Senza danaro, dunque, ognuno si procurava da solo i mezzi di sussistenza. Non c'erano gerarchie: i Governanti coincidevano con i Governati. Non c'era bisogno di stipulare Trust per sottrarre Surplus ai Governati.

2. ERA AGRARIA

SURPLUS: «Una volta che gli esseri umani hanno imparato come far crescere le colture e addomesticare gli animali, la **terra** è diventata importante. Il baratto era il mezzo di scambio. Il danaro non era importante perché anche se non l'avevi potevi comunque sopravvivere. Durante quest'epoca i re e le regine regnavano sulla terra. I contadini che usavano la terra pagavano le imposte sotto forma di messi e animali alla famiglia che controllava la terra. I termini *real estate* sono derivati dall'espressione *royal estate*. Per questo in inglese usiamo ancora la parola *landlord* (letteralmente padrone della terra) in riferimento alla persona a cui paghiamo l'affitto. Durante quest'epoca c'erano due classi: i nobili e i contadini».

In questo periodo si realizza il primo Trust: i Sudditi (Settlers) danno in amministrazione i loro beni al Re (Trustee). A sua volta il Re amministra i beni individuando come beneficiari:

- a) il Re stesso, nella misura del Surplus
- b) i Sudditi, nella misura di quello che gli occorreva per sopravvivere.

Il Re non aveva bisogno di usare il danaro, perché, nella timeline della creazione del valore, la divisione tra i Beneficiari avveniva **dopo** che i beni (raccolto e bestiame) venivano a maturazione.

3. ERA INDUSTRIALE

SICUREZZA FINANZIARIA: «Nell'era industriale non erano i contadini che pagavano il re, erano piuttosto i **nuovi capitalisti che pagavano i dipendenti**. Invece che la terra, i nuovi capitalisti possedevano le società.

Le società erano formate principalmente per proteggere i ricchi, i loro investitori, il loro denaro. Per esempio, prima che una nave salpasse per il Nuovo Mondo, i ricchi formavano una **corporation**. Se la nave andava perduta e i marinai morivano, i ricchi non erano responsabili delle vite umane. I ricchi perdevano solo i soldi.

Perfino durante l'era industriale il denaro non era importante. Difatti **la regola empirica** tra il dipendente ed il datore di lavoro era **un posto di lavoro ed una busta paga per tutta la vita**: la sicurezza del posto di lavoro e la sicurezza finanziaria. Per le persone della generazione dei miei genitori il denaro non era importante, perché avevano pensioni aziendali e pensioni statali, una casa che veniva pagata, e risparmi in banca. Non avevano bisogno di investire i propri soldi».

Qui si formano due tipi di Trust:

1) Quello della **Corporation**, per cui:

- gli azionisti (Settlers) nominano un Amministratore (conferendo le loro quote);
- l'Amministratore (Trustee) provvede a dividere (l'eventuale) Surplus tra gli Azionisti e l'Amministratore (Beneficiaries), di regola **dopo** che gli utili siano venuti ad esistenza.

2) Quello della Fabbrica, per cui:

- i Dipendenti (Settlers) conferiscono al Capitalista (Trustee) il ruolo di Amministratore del sistema fabbrica;
- in prospettiva Beneficiaries, l'Amministratore distribuisce le buste paga ai Dipendenti (**prima** che il bene venga a maturazione) ed il Surplus all'Amministratore (di regola, **dopo** che il Surplus venga a maturazione).

4. ERA INFORMATICA: IL DENARO E' CONOSCENZA. CHI NON LO CONOSCE E' INCOMPETENTE

«Nell'era informatica il denaro è importante. Più specificatamente, la *conoscenza* del denaro è essenziale nell'era informatica. Il problema è che il nostro sistema didattico è ancora nell'era industriale, e secondo la maggior parte degli intellettuali e degli accademici il denaro non è importante. La maggioranza di queste persone opera in base a idee vecchie, sorpassate ed obsolete sul danaro. Ma il denaro è importante. Oggi il denaro è un aspetto chiave della vita. Oggi la *sicurezza finanziaria* è più importante della *sicurezza del posto di lavoro*».

In quest'epoca, i Trust è il seguente:

- 1) i Cittadini (Settlers) autorizzano lo Stato (Trustee) a creare danaro;
- 2) lo Stato decide come distribuire il danaro fra i Cittadini e gli altri Beneficiaries.

Come si può notare, i Trust cominciano a proliferare non appena si forma un Surplus e una struttura gerarchica della società.

IL SUPERAMENTO DEL BARATTO: DAL'ORO ALLE BANCONOTE

Come abbiamo visto, prima della moneta, per lo scambio dei beni si utilizzava il **baratto**, ovvero lo **scambio di un bene contro un altro bene** (es. una pecora contro 20 kg di grano). Questo sistema presentava degli **inconvenienti**:

- allorché le cose da scambiare sono difficili da trasportare,
- quando lo scambio viene reso difficoltoso dall'impossibilità di frazionare uno dei beni da scambiare.

ORO: per superare le criticità del baratto, **si decise di scambiare le merci in cambio di oro** (o di altro metallo prezioso). In tal modo, si poteva scambiare, per es. 10 kili di grano in cambio di 10 grammi di oro. L'oro ha generalmente due principali qualità:

- è più facilmente **trasportabile**;
- è **divisibile** (se la merce vale 10 grammi di oro e ne ho 20 grammi, allora lo divido in due).

BANCONOTE E BIT: oggi si usano le banconote di carta che non hanno più un valore dipendente dal metallo prezioso in esse (non più) contenuto. Nell'epoca odierna, la maggior parte del denaro in circolazione è elettronico: da un punto di vista fisico è rappresentato da un insieme di bit.

GOLD EXCHANGE STANDARD: i vincitori della seconda guerra mondiale (in particolare gli USA) imposero nel **1944 a Bretton Woods** con il sistema del **Gold Exchange Standard**. Il sistema si reggeva su un cambio fisso (Exchange Standard) tra oro (Gold) e dollaro. Tutte le altre monete si conformavano a questo meccanismo.

Semplificando il sistema funzionava grosso modo così. Per esempio, da una parte il rapporto tra dollaro e oro era di 1 dollaro per 1 grammo d'oro. Dall'altra, il rapporto fra dollaro e lira

era di 1 dollaro per 2 lire. Per convertire la lira in 1 grammo di oro, lo stato italiano, prima doveva comprare con 2 lire 1 dollaro e poi con quel dollaro comprare 1 grammo di oro.

Si tenga presente che gli USA detengono nei loro caveau la maggior parte di riserve di oro al mondo.

DALL'ORO GIALLO AL NERO: I PETRODOLLARI: nel **1971**, il rapporto tra dollari e oro depositati nei caveau americani registra **una massa monetaria superiore di oltre otto volte rispetto alle riserve auree**. La comunità internazionale se ne accorge ed il sistema rischia di saltare. Gli USA, pertanto, avevano stampato più dollari di quello che la loro riserva aurea poteva consentire.

Per fronteggiare il nuovo scenario, gli americani concepiscono ingegnosamente un altro tipo di sistema duale. **La copertura aurea** (oro giallo) viene **sostituita** in parte **con una copertura petrolifera** (oro nero) sotto la guida del governo Nixon. In tal senso la banca centrale USA (*Federal Reserve*) stringe un accordo con il cartello dei principali produttori di petrolio, i quali si impegnano a vendere il petrolio **solo** in cambio di dollari USA. Si escogita così **un nuovo modo per accrescere la domanda di dollari**. Sistema che funziona tuttora a dispetto delle prime previsioni pessimistiche che avevano ipotizzato un crollo del dollaro negli anni settanta.

In realtà, il petrolio non è in grado da sé di garantire tutta la massa di dollari messa in circolazione dagli USA. Di conseguenza, la moneta cambia la sua natura: da bene collegato a un bene materiale (bene statico) diventa, come vedremo, un bene collegato al suo flusso (bene dinamico). È per questo che Kiyosaki afferma che , nel 1971, le regole del denaro sono cambiate.

1971: IL DENARO DIVENTA VALUTA (p. 24ss.)

«Nel 1971 il presidente Nixon fece **uscire [gli USA] dal sistema monetario aureo**. Questa fu una brutta politica economica che cambiò le regole del denaro. È uno dei più grossi cambiamenti finanziari della storia del mondo, tuttavia **pochi sono consapevoli** di questo cambiamento e del suo effetto sull'odierna economia mondiale. Una delle ragioni per cui tanti faticano finanziariamente oggi è dovuta alle azioni di Nixon.

Nel 1971 il dollaro statunitense scomparve perché non era più denaro – divenne una **valuta**. C'è una grossa differenza fra denaro e valuta.

Il termine inglese “**currency**”, ovvero “valuta”, deriva dal termine “current”, che significa “**corrente**”, come la corrente elettrica o la corrente oceanica. Il termine significa **movimento**. In termini oltremodo semplici, una valuta ha bisogno di continuare a muoversi. **Se smette di muoversi, perde rapidamente valore**. Se la perdita di valore è troppo grande,

la gente smette di accettarla. Se la gente smette di accettarla, il valore della valuta cade a picco e si azzerà».

Dopo il 1971 il dollaro statunitense ha iniziato a spostarsi verso lo zero.

«**Storicamente, tutte le valute alla fine si azzerano.** Nel corso della storia, i governi hanno stampato valute. Durante la guerra d'indipendenza americana, il governo statunitense stampò una valuta detta "Continental". Ben presto questa valuta si azzerò.

Da un punto di vista cibernetico, un'economia obbedisce alle stesse leggi dell'elettricità. Di conseguenza tutte le teorie matematiche e abilità pratiche e informatiche sviluppate nel settore elettronico possono essere direttamente applicate negli studi di economia [e del Diritto che si occupa di governare l'Economia].

«Il cambiamento di Nixon circa il dollaro statunitense è una delle ragioni per cui tanti sono indebitati, così com'è indebitato il governo statunitense. Quando le regole del denaro cambiarono, nel 1971,

- **i risparmiatori [creditori] divennero perdenti**
- **e i debitori divennero vincenti.**

Emerse una nuova forma di capitalismo. Oggi, quando sento qualcuno dire: "devi risparmiare più danaro" o "risparmia per la pensione" mi chiedo se questa persona si renda conto che le regole del denaro sono cambiate».

«Con le vecchie regole del capitalismo, era finanziariamente intelligente risparmiare denaro. Ma nel nuovo capitalismo è follia finanziaria risparmiare una valuta. **Non ha senso parcheggiare la tua valuta. Nel nuovo capitalismo la valuta deve continuare a muoversi.** Se una valuta (currency) smette di fluire vale sempre meno. Una valuta, come la corrente elettrica, deve passare da un attivo all'altro **più rapidamente possibile**. Lo scopo di una valuta è **acquistare attivi, attivi che aumentino di valore**, oppure **producano cashflow**. Una valuta deve muoversi rapidamente per acquistare attivi reali con un valore reale, perché la valuta stessa diminuisce rapidamente di valore.

I prezzi di beni reali come l'oro, petrolio, argento, case e valori mobiliari si gonfiano perché il valore della valuta sta diminuendo. Il loro valore intrinseco non cambia, cambia solo la quantità di valuta occorrente per acquistarli. [...]

A causa del cambiamento del danaro avvenuto nel 1971 i prezzi delle case sono andati alle stelle in quanto il potere di acquisto del dollaro è caduto a picco. I mercati azionari crescono perché gli investitori cercano rifugi sicuri per i loro dollari. **Sebbene gli economisti la chiamano inflazione, in realtà è svalutazione.** Ciò fa sentire più sicuri i proprietari di case,

giacché il valore della loro abitazione sembra crescere. In effetti il potere d'acquisto del dollaro diminuisce mentre il patrimonio dei proprietari di casa pare aumentare. I prezzi delle case più elevati e i salari più bassi, tuttavia, rendono più difficile per i giovani acquistare la prima casa. Se i giovani non si renderanno conto che le regole del denaro sono cambiate staranno molto peggio dei genitori, in quanto la valuta statunitense continua a svalutarsi».

COME SI FINANZIAVA L'ITALIA PRIMA DEL C.D. DIVORZIO FRA TESORO E BANCA D'ITALIA

Per lo studio di questo argomento si raccomanda la visione di:

<https://www.youtube.com/watch?v=Luc4CVNIgTg>

Il governo italiano, prima del c.d. divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia (1981), poteva creare danaro ("finanziarsi") attraverso due canali.

PRIMO CANALE: CONTO CORRENTE DI TESORERIA

Esso era un vero e proprio conto corrente bancario detenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia già a partire dal dopoguerra. Il Tesoro aveva la possibilità di «attingere a un'apertura di credito di conto corrente presso la Banca per il 14 per cento delle spese iscritte in bilancio»³. Ossia, **«il Tesoro poteva spendere sopra le proprie entrate utilizzando un 'diritto di scoperto' sul conto accentrato presso l'Istituto di emissione; diritto consentito fino al 14 per cento della spesa di bilancio»**⁴

Il Governo, quindi, poteva finanziare tramite la Banca d'Italia le spese iscritte nel suo bilancio preventivo (quindi non ancora materialmente effettuate) per un ammontare pari al 14 per cento del loro totale.

Facciamo un esempio per capire meglio: supponiamo che il Tesoro decidesse di effettuare una spesa per un ammontare totale di 100, iscrivendo questa spesa nel suo bilancio preventivo, la Banca d'Italia a quel punto avrebbe dovuto garantire al Tesoro uno scoperto di conto pari a 14.

SECONDO CANALE: VENDITA DI TITOLI DI STATO

³ Cfr. [L'autonomia della politica monetaria. Una riflessione a trent'anni dalla lettera del Ministro Andreotta al Governatore Ciampi che avviò il "divorzio" tra il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia](#), 2011, p. 2-3.

⁴ Cfr. [L'indipendenza della Banca d'Italia dal Governo negli anni Ottanta: cause interne e internazionali](#) di Maria Luisa Marinelli, 2011, p. 148.

Fino al 1975 la **Banca d'Italia** aveva la **facoltà – non l'obbligo – di comprare i titoli di Stato sul mercato primario, ossia direttamente dal Governo** (art. 41, n. 4 dello Statuto allora vigente). Di fatto si era instaurata una consuetudine per cui la Banca d'Italia si sentiva in "obbligo" di comprare i titoli non collocati presso il pubblico. Sulla carta, questo "obbligo" veniva sancito da una fonte non legislativa: una **mera delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR)**

*Facciamo un esempio: il Tesoro decide di offrire al mercato l'equivalente di 100 in titoli di Stato a un tasso d'interesse fissato del 3 per cento (N.B. il tasso veniva fissato dal Tesoro stesso, non dal mercato come avviene oggi). Ipotizziamo adesso che il mercato avesse deciso di acquistare solamente 80 di questi titoli. Cosa sarebbe successo a questo punto? Si sarebbe scatenato il panico perché non ci sarebbero stati i soldi per finanziare la spesa per scuole, ospedali, infrastrutture? Niente affatto. A quel punto la Banca d'Italia sarebbe intervenuta, acquistando gli altri titoli, equivalenti a un controvalore di 20. "E la Banca d'Italia – si chiederà qualcuno – dove prendeva questi soldi?". Semplice: **li creava dal nulla**, trasferendoli poi sul conto corrente detenuto dal Tesoro presso di essa.*

Come conseguenza la Banca avrebbe poi registrato i titoli acquistati alla voce attivi sul suo bilancio e l'incremento equivalente operato sul conto del Tesoro fra i passivi. A questo punto, il Tesoro avrebbe potuto tranquillamente **spendere quel denaro**, per finanziare i **privati** sotto forma di:

- **reddito diretto** (lo stipendio di un impiegato comunale, di un insegnante, di un medico ...)
- **di reddito da interesse** percepito dai detentori dei titoli del debito pubblico.

[Il Tesoro non si s'indebitava veramente con la Banca d'Italia], dal momento che la vendita di titoli non costituisce affatto un indebitamento reale verso essa. In quest'ottica bisogna considerare **"l'esistenza della Banca Centrale come ramo bancario dello Stato**. Di conseguenza, **"lo stock di base monetaria creata tramite il canale del Tesoro può essere considerato un debito solo convenzionalmente**. Ciò si vede bene **qualora si consolidi il Tesoro con la Banca Centrale: in questo caso manca un vero e proprio debito corrispondente alla base monetaria creata dalla Banca d'Italia per conto del Tesoro**, e in ciò consiste l'essenza del potere del signoraggio"⁵.

Per esempio, ipotizziamo che la Banca d'Italia acquistasse dal Tesoro un ammontare di titoli di Stato pari a 100. Questa sarebbe stata la situazione nei rispettivi bilanci:

- *la Banca d'Italia registra fra le attività i titoli di Stato acquistati e fra le passività l'incremento equivalente messo a disposizione sul conto corrente del Tesoro;*
- *specularmente il Tesoro metterà al passivo i titoli di Stato venduti alla propria Banca Centrale e all'attivo l'incremento equivalente del suo conto.*

⁵ Spaventa L., *La crescita del debito pubblico in Italia: evoluzione, prospettive e problemi di politica economica*, Moneta e Credito, Volume n. 37, Fascicolo n. 147, 1984

Ecco un'immagine per esemplificare il tutto:

TESORO		BANCA CENTRALE	
Attività	Passività	Attività	Passività
+ 100 Conto corrente Tesoro	- 100 Titoli di Stato	+ 100 Titoli di Stato	- 100 Conto corrente Tesoro

Notate subito una cosa: **se consolidiamo i bilanci di Tesoro e Banca d'Italia di fatto non esiste un indebitamento del Tesoro** (come scriveva lo stesso Spaventa), passività e attività si compensano a vicenda; ma, questa semplice operazione contabile "fittizia" (Parguez) permette al Tesoro di creare dal nulla i fondi necessari a finanziare la sua spesa. [...]

- Con l'entrata in vigore il primo novembre **1993 del Tratto di Maastricht**, viene vietata
 - la "concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle Banche centrali degli Stati membri [...] a istituzioni o organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri,
 - **così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle Banche centrali nazionali**".
- Il Trattato, inoltre, sancisce anche l'abolizione del Conto corrente di Tesoreria.

Come conferma il professore della Bocconi, Luca Fantacci: «nessuno stato è in grado di ripagare i propri debiti. D'altro canto, gli stati non sono nemmeno tenuti a ripagare i loro debiti. **I debiti degli stati, da quando hanno preso la forma di titoli negoziabili sul mercato, ossia da poco più di trecent'anni, non sono più fatti per essere ripagati, bensì per essere continuamente rinnovati e per circolare indefinitamente. I titoli di stato sono emessi, sono acquistati e rivenduti ripetutamente sul mercato e, quando giungono a scadenza, sono rimborsati con i proventi dell'emissione di nuovi titoli**»⁶.

In altri termini, i titoli di stato sono diventati come la corrente elettrica.

1981: IL C.D. DIVORZIO TRA GOVERNO E BANCA D'ITALIA

*«Ci siamo posti e ci poniamo l'interrogativo se la Banca d'Italia avrebbe potuto o potrebbe rifiutare il finanziamento del disavanzo del settore pubblico astenendosi dall'esercitare la facoltà attribuita dalla legge di acquistare titoli di Stato. **Il rifiuto***

⁶ <http://www.linkiesta.it/it/article/2011/08/20/e-se-alleuro-affiancassimo-le-monete-locali/6725/>

porrebbe lo Stato nella impossibilità di pagare stipendi ai pubblici dipendenti dell'ordine militare, dell'ordine giudiziario, dell'ordine civile e pensioni alla generalità dei cittadini. Avrebbe l'apparenza di un atto di politica monetaria; nella sostanza sarebbe un atto sedizioso, al quale seguirebbe la paralisi delle istituzioni. Occorre assicurare la continuità dello Stato, anche se l'economia debba cadere in ristagno; d'altronde le conseguenze del caos amministrativo sarebbero più gravi. Non possiamo impedire la caduta con i soli strumenti della politica monetaria; possiamo adoperarci affinché sia meno profonda».

G. Carli (ex governatore della Banca d'Italia)

L'obbligo della Banca d'Italia (di comprare i titoli di stato rimasti invenduti sul mercato) è venuto meno nel 1981 con il cosiddetto divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia.

Secondo il Diritto Positivo, occorre una legge per conferire alla Banca D'Italia il potere di decidere se acquistare o meno i titoli di stato. La maggioranza parlamentare, purtroppo, non era d'accordo a rinunciare al potere di creare danaro. Per cui non se ne fece niente. L'Elite, dunque, si trovava a fronteggiare un diniego espresso.

Secondo il Diritto Elitario, per vincere il diniego in mancanza di una legge, era necessario che:

- la Banca d'Italia ricevesse il consenso (con un atto diverso da una legge) ad opera del Governo;
- il Parlamento nel tempo non osteggiasse questa decisione.

Nella timeline giuridica, conformemente alle istruzioni dell'Elite, le cose andarono in questo modo:

- **Il 12 febbraio 1981**, il Ministro del Tesoro Andreatta (Governo) scrisse a Ciampi (governatore della Banca d'Italia) una **Lettera** in cui esprimeva i suoi dubbi:
 - a) sull'opportunità che la Banca d'Italia si facesse garante della collocazione dei titoli di stato al tasso voluto del Governo;
 - b) dovesse finanziare il Tesoro con lo scoperto di conto corrente.

Il Ministro auspicava, in particolare, che la Banca recuperasse la propria libertà di autodeterminazione su entrambi i fronti. In altri termini, esprimeva il fatidico Consenso per la cessione della sovranità monetaria e conseguente indipendenza (autodeterminazione) della Banca d'Italia rispetto al Governo.

- **Il 6 marzo 1981**, Ciampi, **con un'altra Lettera**, rispose manifestando il suo **assenso** sulle «linee di ragionamento» dell'interlocutore e ricordando come «a conclusioni simili» fosse pervenuto in occasione della relazione tenuta il 18 febbraio precedente all'Associazione Nazionale di Banche e Banchieri. Così facendo accettava di diventare Amministratore di un nuovo Trust.

Il patto fu così siglato, formalmente con due Lettere. Sebbene, secondo le regole formali del Diritto Positivo, occorresse una Legge, il patto fu sottoposto alla regola "universale" del

silenzio assenso. I fatti dimostrano chiaramente che, a seguito della stipulazione del patto tramite Lettera, non ci fu alcuna reazione significativa volta a vanificare l'accordo raggiunto.

Anche in questo caso la sostanza (il contenuto di due Lettere) prevale sulla forma prescritta dal Diritto Positivo (la Legge).

Secondo la vulgata giornalistica e dottrinale ci «fu il “divorzio” [tra Tesoro e Banca d'Italia]. Il quale non venne neanche portato all'approvazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr)»⁷.

Secondo il Diritto Elitario ci fu, invece, la nascita di un nuovo Trust. Un nuovo accordo: tutt'altro che un divorzio!

Il nuovo Trust è il seguente: Il Governo (Disponente) nomina un nuovo amministratore (la Banca d'Italia, Trustee) per la creazione del denaro. Chi sono stati Beneficiari?

Le conseguenze del «divorzio» furono immediate: le aste dei Bot tenutesi a partire dal secondo semestre 1981 segnarono il ritorno dei tassi d'interesse su livelli positivi. In un contesto internazionale dominato da alti tassi d'interesse il ricorso dello stato ai mercati finanziari era indirizzato inevitabilmente ad aumentare la quota di spesa pubblica destinata alla semplice remunerazione del denaro preso a prestito. E accadrà così che, sebbene nel decennio successivo il saldo tra entrate e uscite pubbliche al netto degli interessi si mantenesse quasi costantemente positivo, **il debito pubblico giungerà praticamente a raddoppiare, passando dal 58% del 1981 al 124% del 1992.**

L'analisi dei numeri dimostra che l'aumento del debito pubblico non derivava da:

- un eccesso di spese sociali (rispetto alle entrate);
- evasione fiscale.

Ci fu solo un'aumentata spesa per interessi (ovverosia il Surplus da consegnare al nuovo Amministratore del Trust), a sua volta conseguenza del presunto «divorzio» fra Tesoro e Banca d'Italia. Si trattava, in definitiva, di una tassa che l'Elite tornava a imporre alla società per ribadire la superiorità della propria competenza.

Di conseguenza, nella Timeline italiana del Diritto Pubblico (Reale) dell'Economia:

- **prima del 1981**, il Governo (Disponente) nominava come Amministratore la Banca d'Italia (Trustee) per la creazione del denaro, a favore del Governo stesso (Beneficiario);
- **dopo il 1981**, il Governo (Disponente) ri-nominava come Amministratore la Banca d'Italia (Trustee) per la creazione del denaro, ma con l'individuazione di un nuovo Beneficiario: il Sistema Bancario.

⁷ <http://www.marx21.it/italia/economia/7610-la-congiura-dei-tecnici.html#>

III L'UNIFICAZIONE MONETARIA TEDESCA

Per la preparazione di questa lezione si consiglia di vedere il seguente video:

<https://www.youtube.com/watch?v=-EWVPCOYCSY>

«La storia dell'unificazione tedesca della Germania è entrata nell'immaginario collettivo attraverso le immagini di due notti.

- La prima è quella del 9 novembre in cui cadde il muro di Berlino.
- La seconda, quella del 1 Luglio 1990, quando – alle scoccare della mezzanotte – folle di cittadini della Germania Est si precipitarono in banca per cambiare i loro marchi in marchi dell'Ovest. Questa seconda notte ha come simbolo le foto dei tedeschi orientali che sventolano con gioia i marchi dell'Ovest di cui sono appena entrati in possesso. E una frase pronunciata dal grande vincitore di quella giornata, il cancelliere tedesco Kohl: “A nessuno andrà peggio di prima, a molti andrà meglio”».

Fonte, V. Giacché, *Anschluss L'annessione. L'unificazione della Germania e il futuro dell'Europa*, Reggio Emilia, 2013.

La riunificazione tedesca avvenne **il 3 ottobre 1990**, quando i territori della Repubblica Democratica Tedesca (RDT, comunemente chiamata “Germania Est” in italiano; Deutsche Demokratische Republik o DDR in tedesco) vennero incorporati nell'allora “Germania Ovest” (in italiano, Repubblica Federale Tedesca o RFT), per poi costituirsi in cinque nuovi Lander (“stati federati”). Lo stato riunificato mantenne il nome che era della Germania Ovest ed è ancora oggi la **Repubblica Federale Tedesca**.

Passaggi fondamentali in vista della riunificazione furono:

- la caduta del muro di Berlino (9 novembre 1989);
- l'entrata in vigore, il 1 luglio 1990, del Trattato sull'unione monetaria, economica e sociale tra i due Stati, che prevedeva un tasso di conversione tra marco dell'est e marco dell'ovest di 1 a 1 per le partite correnti.

Dal punto di vista del Diritto Positivo, non si trattò di una riunificazione tra i due stati tedeschi, ma dell'annessione, da parte della Germania Ovest, dei cinque Lander della Germania Est e di Berlino Est. In altre parole, giuridicamente la Germania Ovest finì per incorporare a sé la Germania Est. Tale scelta – si racconta – serviva per velocizzare la riunificazione tra i due stati (evitando così la creazione di una nuova costituzione e la sottoscrizione di nuovi trattati internazionali).

In Diritto Elitario, invece, **l'annessione serve per incorporare a sé uno stato** – di regola a seguito di una guerra vittoriosa – **al fine di appropriarsi delle sue risorse**.

La Germania riunificata rimase un paese membro delle Comunità europee (e poi dell'Unione europea) e della NATO. La stessa riunificazione tedesca del 1990 appare come un passaggio imprescindibile per:

- la successiva **integrazione europea** (a partire dal Trattato di Maastricht del 1992)
- **l'adozione dell'euro** come valuta comune a numerosi Paesi del continente.

Questa tempistica così serrata fa anche capire perché, dal 1989, ci fosse così tanta fretta di riunificare le due Germanie.

Perché tanta fretta? Nella folta letteratura (spesso a carattere apologetico) che ha accompagnato e seguito l'unificazione tedesca, due spiegazioni campeggiano su tutte le altre.

La prima è rappresentata dalla necessità di arrestare il flusso dei passaggi di frontiera dei cittadini della RDT, che dopo l'apertura del Muro era divenuto un fiume in piena.

La seconda consiste nella "generosità" dell'Ovest, che avrebbe deciso di condividere con i fratelli più sfortunati dell'Est, la cui economia è in bancarotta [poi si scoprirà che non era così in debito], il marco tedesco-occidentale e, per questa via, il proprio benessere: precisamente di un "atto di generosità politica" da parte della RFT parlerà l'ultimo primo ministro della RDT, Lothar de Maizière, all'atto della firma del trattato sull'unione monetaria, il 18 maggio 1990.

Da notare che, nella timeline della riunificazione:

- **prima** avviene l'unione monetaria (1 luglio 1990)
- **dopo** avviene l'unificazione politica tramite l'annessione (3 novembre 1990)

Con questa metodologia si inaugura un nuovo tipo di annessione. Un tempo, infatti – per es. a seguito di una guerra – gli stati vincitori annettevano i territori degli stati sconfitti e poi procedevano all'unione monetaria per la riscossione del tributo. Ora, invece, si fa precedere l'unione monetaria a quella politica, come è avvenuto nel caso dell'Euro.

- Se l'unione monetaria porta ad un **vantaggio reciproco di tutte le parti** (secondo lo schema win win), allora l'unificazione monetaria può essere salutata come un fatto positivo per tutte le parti in causa.
- Se l'unione, invece, finisce per realizzare tutte le conseguenze di una classica annessione/sottomissione – per cui uno stato si arricchisce a scapito di un altro – allora la moneta rappresenta quella che si può definire **un'arma silenziosa per guerre tranquille**.

Il seguente estratto – datato maggio 1979 – è stato trovato il 7 Luglio 1986 in una fotocopiatrice della IBM acquistata ad un'asta di attrezzature militari. Indipendentemente

dai dubbi sulla sua provenienza, il contenuto del documento descrive alcune strategie che, molto probabilmente, sono state applicate nell'economia dei paesi occidentali. Segno che la cibernetica, applicata all'economia, cominciava a muovere i primi passi già nella prima metà del novecento.

In altri termini, il *documento* può essere pure un *falso* (circa la sua provenienza), ma il suo *contenuto* può benissimo corrispondere al *vero*.

«INTRODUZIONE DESCRITTIVA DI ARMI SILENZIOSE

Tutto ciò che ci si aspetta da un arma comune [come un fucile] ci si aspetta da un arma silenziosa [per es. la moneta] dai suoi creatori, ma solo nel suo funzionamento.

Spara situazioni [unioni monetarie, politiche, bolle speculative], invece di proiettili [come il fucile]. Essa non produce nessun rumore di esplosione apparente, non provoca un danno fisico o mentale [come un fucile], ovvio, e non interferisce in modo evidente con la vita sociale quotidiana di ognuno [perché non produce le classiche morti fisiche].

Eppure, produce un inconfondibile “rumore”, determina inconfondibili danni fisici e mentali [povertà e depressione], e interferisce inequivocabilmente con la vita sociale quotidiana [es. costringendo i nuovi poveri a trasferirsi nei paesi provvisoriamente ricchi], piuttosto, inconfondibile per un osservatore esperto, per colui che sa cosa guardare [cioè, per colui che ha uno spread coscienziale superiore].

Il pubblico [che ha una consapevolezza inferiore] non può capire questa arma, e quindi non può credere che è stato attaccato e sottomesso da quest'arma.

Il pubblico potrebbe istintivamente sentire che qualcosa non va, ma in ragione della natura tecnica [leggasi, arte occulta del diritto] delle armi silenziose [come la legge sulla moneta, l'inflazione, le politiche valutarie, ecc.], non può esprimere i suoi sentimenti in modo razionale, o gestire il problema con intelligenza. Di conseguenza, non sa come gridare aiuto, e non sa come associarsi con altri per difendersi.

Quando un arma silenziosa è applicata gradualmente [come l'inflazione al 3%], le persone si adeguano, si adattano alla sua presenza e imparano a tollerare la sua invasione nella loro vita fino a quando la pressione (psicologica attraverso economica) diventa troppo grande e collassano [principio di gradualità applicato insieme alla legge del silenzio assenso]».

Pubblicato in appendice al libro *Behold a Pale Horse* di William Cooper, Light Technology Publishing, 1991

I

Per addivenire all'unione monetaria tra RFT e RDT era necessario stipulare un nuovo Trust. In particolare, il popolo della RDT (Settlor) doveva nominare come amministratore della moneta unica (Trustee) il Governo della RFT, affinché ne potesse beneficiare la nuova Germania riunita (Beneficiary).

- **Il 7 febbraio 1990:** Kohl, premier della RFT, propone alla RDT il seguente patto: avviare una trattativa per un'unione monetaria tedesca. La proposta della RFT appare generosa perché, in cambio della sovranità monetaria della RDT, viene offerto il Marco dell'Ovest, che a quel tempo è la valuta più forte al mondo.
- **18 marzo 1990:** un mese dopo, si tengono nella **RDT le elezioni politiche**. Vince la coalizione capeggiata da **Lothar de Maizière** che ha nel programma l'unione monetaria. Dunque, la RDT ha dato il **consenso** a cedere la sua sovranità monetaria (e poi quella politica) tramite libere elezioni.
- **18 maggio 1990:** due mesi dopo, viene firmato il **Trattato sull'unione monetaria**. Anche nel Diritto Positivo si perfeziona il Trust che entrerà in funzione a partire dal 1 luglio 1990.

IL TASSO DI CAMBIO 1 A 1

Dal 1 luglio 1990 il marco della RDT non esiste più. Il tasso di conversione è fissato in linea generale nel modo seguente: tutte le partite correnti (prezzi, stipendi, pensioni, affitti) sono regolate con un tasso di conversione 1 a 1. Immediatamente le imprese della RDT persero ogni possibilità di competere con quelle dell'Ovest e i loro prodotti andarono fatalmente fuori mercato.

Cosa sarebbe successo, alla Germania Ovest, uscita sconfitta dalla Seconda guerra mondiale, se gli USA avessero utilizzato questo tipo di armi silenziose? Secondo il principale quotidiano tedesco *Handelsblatt* «se la Germania Occidentale nel 1948 fosse entrata in una unione economica e monetaria con gli Stati Uniti d'America, e precisamente al cambio di 1 a 1 tra il marco e il dollaro, la sorte che è toccata alla RDT rispetto al marco tedesco occidentale, sarebbe stato in realtà tradotto in pratica il piano Morgenthau, che prevedeva la desertificazione della Germania. [In particolare, il piano Morgenthau] prevedeva la completa deindustrializzazione della Germania e la sua trasformazione «in paese a vocazione agricola e soprattutto pastorale».

Anschluss, p. 59

CITTADINI E IMPRESE DELLA RDT

- **Ai cittadini della ex RDT**, l'unione permise l'accesso all'assai ambito al mondo delle merci occidentali. Aumentò, purtroppo, anche l'inflazione. Nel decennio che va dal 199 al 2001 i prezzi della RDT aumentarono di oltre il 70%.
- Relativamente alle **imprese della RDT**, gran parte di esse finì subito fuori mercato. A causa del particolare tasso di conversione, il rincaro dei prodotti ammontò al 300%; secondo altri addirittura del 450%.

Secondo Giacché (p.63) «in effetti, le imprese della **RDT persero** con l'unione monetaria in un colpo solo» esattamente **tre mercati**:

- 1) «il **mercato della RFT** e dei Paesi occidentali (per i quali veniva meno la convenienza di prezzo sino ad allora in essere)»
- 2) «i mercati **dell'Est** (Europa Orientale e Russia), rispetto ai quali le transazioni ora avvenivano attraverso una valuta forte (e quindi anche in questo caso una crescita sostanziale dei prezzi)»
- 3) «gran parte del **mercato interno**, che venne letteralmente invaso dai prodotti più convenienti della Germania Ovest»

Secondo l'ex premier Modrow «l'unione monetaria spezzò il collo all'economia della RDT» (p. 63). Il crollo dell'impresa, infatti, determinò un'impennata della crescita della disoccupazione. In tale contesto monetario, la successiva unione politica si risolse in «poco più che una formalità» (p. 69).

LA LIQUIDAZIONE DELL'ECONOMIA DELLA RDT: IMPRESE, IMMOBILI E TERRENI

Come avviene in qualsiasi guerra classica, lo stato vincitore, dopo aver seminato distruzione, procede alla spartizione del bottino: imprese, immobili, risorse e terreni. Nella guerra classica questo avviene di regola contro il volere del popolo conquistato. Nelle guerre silenziose, invece, l'appropriazione dei beni avviene con leggi approvate con il pieno consenso dello stato soccombente. Segno che i vincitori hanno raggiunto uno *spread coscienziale* superiore e, quindi, una maggiore *competenza*.

In Germania, in particolare, al termine della c.d. privatizzazione delle imprese, con l'aiuto del Diritto, gli imprenditori dell'Ovest finirono per acquistare – a prezzo di saldo – ben l'87% del patrimonio imprenditoriale della RDT.

Da un'annessione monetaria, dunque, si passò ad un'annessione industriale.

La resa, nella guerra silenziosa, assume le forme di uno scambio negoziale:

- da una parte, la RFT estende l'area valutaria del suo marco alla RDT, con il cambio 1 a 1;
- dall'altra, la RDT offre in pegno alla RFT la sua proprietà industriale del «popolo».

Come vedremo, lo scambio non fu propriamente equo. Forse proprio per questo si prevede anche la possibilità di risarcire i risparmiatori della RDT con i ricavi della privatizzazione, visto che, secondo il Diritto Positivo, erano azionisti pro quota delle società privatizzate. A distanza di 25 anni, i cittadini della RDT stanno ancora aspettando silenziosamente i rimborsi (principio del silenzio assenso avvalorato dal trascorrere del tempo).

Anche in questo caso, grazie al silenzio, il Diritto Elitario prevale sul Diritto Positivo.

I PASSAGGI GIURIDICI PER LA SILENZIOSA ANNESSIONE INDUSTRIALE

Nel caso della RDT, per privatizzare le imprese era necessario trasformare la proprietà comune dello stato sul modello della corporation adottata in occidente. Per rispettare la Legge del Consenso serviva nel Diritto Positivo una legge della RDT.

- **Legge del 1 marzo 1990:** il governo (nazionalista) di Modrow fa approvare una legge che individua un’*Autorità fiduciaria per la tutela del patrimonio del popolo* che presiederà alle privatizzazioni: la *Treuhandanstalt* (abbreviato *Treuhand*). **Ecco la creazione del Trustee.** Con essa le società pubbliche vengono trasformate in società di capitali (Spa e Srl). Tra gli obiettivi originari della Treuhand non vi era quello della privatizzazione. Il principale obiettivo legislativo era quello di:
 - a) tutelare la proprietà del popolo (considerando ogni cittadino azionista pro quota delle società);
 - b) traghettare tali società nella nuova economia di mercato;
 - c) implementare la piena occupazione e gli investimenti esteri.

Con questo primo passo giuridico si dà il consenso alla vendita nell’interesse della RDT (Beneficiario).

- **Legge del 17 giugno del 1990:** con le nuove elezioni parlamentari, il governo Maizière (più filo-occidentale), su richiesta dei banchieri tedeschi, ritoccò la legge sulla Treuhand **per anteporre le esigenze delle privatizzazioni** alla tutela della proprietà e degli interessi del popolo. Secondo Giacché (p. 83), «le richieste dei banchieri furono esaudite, e la nuova legge [...] fu presentata e votata in fretta [...] appena due settimane prima dell’avvio della moneta unica [...] Il titolo della legge ci dice già molto sulle nuove finalità dell’istituto: “*Legge sulla privatizzazione e riorganizzazione del patrimonio di proprietà del popolo*”. E a scanso di equivoci la legge comincia così: “i beni di proprietà del popolo **devono** essere privatizzati”. Per rispettare il Diritto Positivo fu addirittura cambiata la Costituzione della RDT che non consentiva la vendita delle imprese pubbliche senza limitazioni. Con questo passo, come si vedrà, **si dà il consenso alla vendita dell’impresa della RDT nell’interesse della RFT (cambio del Beneficiario).** Il tutto – beninteso – senza spargimenti di sangue.

TREUHAND

La privatizzazione delle imprese della RDT fu ulteriormente penalizzante per la RDT a seguito di due motivi:

- 1) **L'enorme quantità di imprese da vendersi, per Diritto Positivo, in poco tempo.** «In questo contesto è normale che l'eccesso di offerta agisca sui prezzi trascinandoli verso il basso, ossia che – come si usa dire – il prezzo lo facciano i compratori. Da questo punto di vista era l'obiettivo stesso di partenza della Treuhandanstalt – privatizzare tutto – a risultare contraddittorio rispetto alla volontà di conseguire ricavi significativi dalle cessioni» (p. 87 s.)
- 2) «Dal punto di vista del metodo di vendita, si preferì alla vendita tramite asta **la vendita a trattativa privata**, che di per sé comporta un elevato livello di discrezionalità. Di questa discrezionalità, come vedremo, si abusò ampiamente» (p. 88).

«Avvenne così che la platea dei compratori si affollò non tanto di imprenditori, quanto di faccendieri tedesco-occidentali. **Speculatori immobiliari** che rilevavano le imprese per rivendere i terreni su cui insistevano, ma anche veri e propri **truffatori**, che canalizzarono sui loro propri conti personali e su quelli delle loro imprese i soldi ricevuti dalla Treuhandanstalt per risanare le imprese dell'Est acquistate. Presso la sede della Treuhandanstalt di Halle funzionari corrotti misero in piedi una vera e propria **associazione per delinquere** in combutta con persone già note ai tribunali dell'Ovest. Centinaia di migliaia di posti di lavoro e migliaia di aziende svanirono nel nulla a seguito delle malversazioni o – semplicemente – dei criteri insensati adottati dai privatizzatori» (p. 89).

LA COMMISSIONE DI INCHIESTA

Nel 1993, in Germania, si ottenne l'apertura di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'operato della Treuhandanstalt. Come si è tutelata l'Elite? Attraverso un sapiente uso sia del Diritto Positivo che del Diritto Elitario.

Da un punto di vista giuridico, la commissione ha terminato i lavori nell'agosto del 1994 con una relazione di maggioranza sostanzialmente assolutoria, pur in presenza di casi conclamati di truffa. In tale contesto, si ricordi anche che nel parlamento riunificato i parlamentari della Germani Ovest (i maggiori Beneficiari politici dell'operazione) erano in netta maggioranza rispetto a quelli della ex RDT.

- Come si è arrivati a una tale conclusione, pur in presenza di tante operazioni criminali? *In primis*, attraverso l'apposizione del **Segreto di Stato** su almeno l'80% dei documenti

relativi alle transazioni del Treuhandanstalt. In tal caso, è stato utilizzato il **Diritto Positivo** (segreto di stato) che autorizzava il Governo all'apposizione del segreto per la tutela dei superiori interessi economici nazionali.

- Come si poteva sottrarre gli Amministratori della Treuhandanstalt alla Legge Penale? In tal caso, secondo il Diritto Positivo, sarebbe occorsa una legge che scagionasse i truffatori. La legge che autorizzasse gli amministratori a delinquere non si fece (probabilmente per motivi di pudore pubblico) e, quindi, si optò per l'applicazione del Diritto Elitario: «il ministro delle Finanze Waigel scrisse di proprio pugno una lettera in cui liberava i membri del consiglio di sorveglianza e del consiglio di amministrazione della Treuhand da ogni “responsabilità per colpa grave sino al 31 giugno 1991” [...] Infine Waigel dichiarò il prolungamento della manleva per colpa lieve fino al 31 dicembre 1994. Cioè sino al giorno in cui la Treuhand chiuse i battenti» (p. 96 s.).

Alla Lettera di Waigel non fu frapposta nessuna significativa opposizione, sicché si è concretizzato il principio del silenzio assenso del Diritto Elitario. Un caso analogo di Silenzio Assenso tramite Lettera si è verificato, come abbiamo visto, anche con lo scambio epistolare del c.d. divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia.

L'ANNESSIONE AGRICOLA E IMMOBILIARE

- **Le risorse agricole, forestali e dei corsi d'acqua** furono dati in affidamento ad un altro Trust il cui amministratore era «Istituto Federale per compiti speciali connessi all'unificazione (*Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben*, abbreviato BvS). Secondo Giacché, «fu scelto intenzionalmente un nome assurdo e complicato, che non potesse rimanere impresso facilmente» (p. 97), in applicazione del Diritto come Arte Occulta.
- Le **proprietà immobiliari** (circa 40.000 unità), invece, furono affidate ad un altro Trust (*Treuhand Lingenschaftsgesellschaft*, abbreviata Tlg). «Dopo varie vicende societarie, nel dicembre del 2012 la società è stata venduta dal governo tedesco al fondo di investimento statunitense Lone Star per 1,1 miliardi di euro, ed è tuttora il principale operatore immobiliare della Germania dell'Est» (p. 97 s.).

I NUMERI DELL'ANNESSIONE

TRA IL 1989 ED 1991

A seguito dell'annessione, possiamo ricostruire la vicenda giuridico-economica della RDT con i seguenti numeri:

- il 90% delle imprese della RDT sono indebitate e chiedono soldi allo stato (molte di esse falliranno)
- il PIL perde immediatamente il 44%
- la produzione industriale crolla del 65%

- il numero di occupati della RDT scende di oltre 2 milioni (su un totale di 16 milioni di abitanti, di cui 9 occupati).

INFORMAZIONE MANIPOLATA

Le statistiche si fanno partire dal 91 senza tener conto del crollo del PIL pari a -44%. È chiaro che, subito dopo il crollo se il PIL cresce, in realtà non si tratta di vera crescita (in quanto alla crescita, per es. del 3% va sottratto il - 44%!).

A ciò si aggiunga:

- IL DEPOPOLAMENTO: l'emigrazione verso Ovest non è cessata; lo spopolamento delle città avanza (50%, 30% o 20% in meno, con problemi per il mercato immobiliare)
- LA CRESCITA DEBOLE: il PIL per abitante nella Germania est è del 66% rispetto a quello dell'Ovest (2/3) se si includessero gli stipendi pubblici (altrimenti sarebbe il 63%);
- L'INVECCHIAMENTO: è aumentato il numero degli anziani nell'Est;
- LA DENATALITÀ: per la prima volta, dall'89, ad Est nascono meno figli che a Ovest.

IV IL DIRITTO AL LAVORO VS STABILITA' DEI PREZZI

Per preparare questo capitolo si consiglia la visione di questo video di V. Giacché:

https://www.youtube.com/watch?v=6GD0-Kgw_lo

e la lettura di V. Giacché, *Costituzione contro Trattati Europei*, Reggio Emilia, 2015.



LA REPUBBLICA FONDATA SUL «LAVORO»

Un sistema giuridico (es. Stato Italia) può essere paragonato ad un circuito elettrico che è tenuto in vita dal passaggio dell'energia elettrica. Un sistema elettrico, dunque, è tenuto in vita dall'Energia, che, secondo una definizione comunemente accolta, consiste nella possibilità di compiere un Lavoro. Allo stesso modo, il Sistema Giuridico Italia è tenuto in vita da un'energia chiamata «Lavoro».

Di seguito, una rassegna di articoli della Costituzione italiana dedicati al Lavoro ed alla sua importanza per l'esistenza in vita del Sistema Italia e dei singoli individui appartenenti al sistema stesso.

In base **all'art. 1 della Costituzione**: *«l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro».*

A fondamento dell'ordinamento costituzionale c'è il Lavoro, inteso, come fonte principale di Energia del sistema.

Al secondo comma l'art. 1 recita: *«La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».*

La Sovranità è la massima forma di energia. L'energia potenziale, infatti, grazie alla Sovranità, può essere controllata ed indirizzata a compiere un Lavoro nella direzione desiderata (es. si raccolgono le energie del popolo italiano, tramite le tasse, per costruire il sistema autostradale).

Da notare come il concetto di **Sovranità** si riferisca ad **un'entità collettiva**, il popolo (l'alveare). Non si fa menzione, in Costituzione, di alcuna sovranità di carattere **individuale**, sebbene i singoli generatori di Energia siano da ricercare all'interno di ogni individuo della specie umana.

DIRITTO AL LAVORO E PROGRESSO SPIRITUALE

L'art. 4 della Costituzione italiana aggiunge che *«la Repubblica riconosce a **tutti i cittadini** il **diritto al lavoro** e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto».*

Secondo Giacché «fu il socialista Lelio Basso, nel dibattito alla Costituente, a riaffermare [...] l'importanza di esplicitare in Costituzione il **diritto al lavoro e l'obiettivo del pieno impiego**, chiarendo il nesso tra realizzazione del diritto al lavoro e attuazione della democrazia costituzionale. [Il pieno impiego] non è un obbligo immediatamente realizzabile, ma un obiettivo programmatico che deve informare di sé la legislazione».

Il secondo comma dell'art. 4 stabilisce che *«ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una **attività** o una **funzione** che concorra al **progresso materiale o spirituale della società**».*

Anche qui si parla del **progresso della società, anziché quello dell'individuo**. Interessante che si faccia riferimento ad un progresso sia materiale, sia **spirituale**. Il Lavoro, quindi, dovrebbe produrre beni e/o servizi materiali, ma anche un'elevazione spirituale (aumento del livello di consapevolezza).

LAVORO E ADEGUATA REMUNERAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA

L'art. 3 stabilisce: «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di **tutti i lavoratori** all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

In altri termini la centralità del diritto al lavoro e del diritto ad **una remunerazione adeguata (art. 36)** consente di rimuovere gli ostacoli economici e sociali in vista della partecipazione all'organizzazione politica del Paese (altro ente collettivo).

MAASTRICHT: INDIPENDENZA BCE E DELLA POLITICA MONETARIA

Come vedremo, il Sistema UE sembrerebbe poggiare su fondamenta diverse rispetto al Sistema Italia. Secondo Giacché, «se ora ci volgiamo a considerare i trattati europei è facile constatare come essi presuppongano un'idea di società ben diversa da quella che avevano i nostri padri costituenti».

Già nel **1992**, col Trattato di Maastricht si erano posti come obiettivi:

- 1) lo stato minimo (che interviene solo in caso di fallimento del mercato)
- 2) la lotta all'inflazione (causata dall'eccesso di moneta in circolazione e dall'alto costo del lavoro)
- 3) l'indipendenza della banca centrale
- 4) la denazionalizzazione della moneta

Da notare che tutti questi obiettivi non sono menzionati dalla Costituzione Italiana che, N.B. secondo il Diritto Positivo, è superiore ai Trattati (come quello di Maastricht).

L'ORDINE GERARCHICO DEGLI OBIETTIVI DELL'UE NELL'ART. 3 TUE

Il mantra politico di tutta la produzione giuridica dell'UE si può riassumere nella «lotta all'inflazione».

In Diritto Positivo, questa strategia si chiama «Stabilità dei Prezzi».

All'art. 3 del Trattato sull'Unione europea si dice:

«L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico».

In sequenza, si vede che per l'UE è importante:

- 1) **la Crescita Economica** (l'aumento del PIL, e quindi della produzione dei beni e servizi)
- 2) **Stabilità dei prezzi** (leggasi lotta all'inflazione)

- 3) **Economia Sociale (collettivistica) di mercato** (visione collettivista)
- 4) **Economia Fortemente Competitiva** (in applicazione del *divide et impera*? Infatti, Giacchè, p. 29 si domanda: «competizione rispetto a chi? Rispetto al resto del mondo o tra sistemi economici nazionali entro la stessa Europa? Logica vorrebbe che almeno entro l'Europa l'accento fosse posto sulla "cooperazione" piuttosto che sulla "competizione". L'esperienza degli ultimi quindici anni – e la lettura degli stessi trattati – ci dimostra che è vero il contrario: il mercantilismo tedesco ha infatti celebrato i suoi maggiori trionfi proprio in Europa, e più precisamente entro l'Eurozona. In ogni caso, l'insistenza in questo contesto sulla "forte competizione" è un modo per giustificare [...] l'abbattimento delle protezioni sociali e più in generale la *deregulation* dell'attività economica»)

Solo dopo si comincia a parlare della:

- 5) Piena Occupazione
- 6) Progresso Sociale (ancora l'aggettivo di stampo collettivistico)
- 7) Ambiente
- 8) Progresso Scientifico e Tecnologico

A tal proposito, ricordiamo che, per la Programmazione Neuro-Linguistica, la sequenza delle parole indica, a livello inconscio, anche la gerarchia delle stesse. Da questo punto di vista, **la Stabilità dei Prezzi è più importante della Piena Occupazione.**

IL FOCUS MONETARIO DELL'AZIONE UE EX ART 119 TFUE: PRIORITA' DELLA STABILITA'

Per specificare meglio gli obiettivi dell'azione dell'UE , **l'art. 119** del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) stabilisce che:

«[L']azione comprende una moneta unica, l'euro, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, **fatto salvo questo obiettivo**, di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza».

Dunque, solo dopo aver fatto salvi i seguenti due obiettivi gerarchicamente sovraordinati ...

- 1) L'introduzione di una **Moneta Unica**: l'Euro
- 2) Una politica monetaria volta a mantenere la **Stabilità dei Prezzi**.

... solo dopo si può procedere a sostenere le politiche generali dell'Unione.

Il contesto monetario appare di fondamentale importanza nei Trattati, addirittura sovraordinati alle politiche generali. In questo caso la gerarchia delle parole viene blindata dall'inciso «**fatto salvo questo obiettivo**».

STESSA GERARCHIA PER LA DISCIPLINA SEBC: PRIORITA' DELLA STABILITA' II

La stessa gerarchia degli obiettivi la troviamo nell'art. 127 del TFUE, che riguarda il Sistema Europeo di Banche Centrali:

«L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato "SEBC", è il mantenimento della **stabilità dei prezzi**. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo 119».

In questo caso la gerarchia delle parole viene blindata dall'ancor più chiaro inciso «**fatto salvo l'obiettivo della Stabilità dei Prezzi**».

SISTEMA BCE VS SISTEMA FED

Alla luce della normativa europea, il sistema gestito dalla Banca Centrale Europea (BCE) è diverso rispetto a quello della Banca Centrale USA (Federal Reserve-FED). In tal senso, Giacché rileva (p. 32 ss) che per la BCE «ancora una volta, prima viene la **stabilità dei prezzi**, poi viene tutto il resto. In questo caso si potrebbe obiettare che, trattandosi della banca centrale, l'assoluta preminenza della stabilità dei prezzi sia qualcosa di ovvio. Ma questo è ovvio soltanto nell'Eurozona. **La Banca centrale europea è infatti l'unica banca centrale ad avere quel *unico* obiettivo il mantenimento della stabilità dei prezzi, o meglio la lotta all'inflazione.** [...] Diversamente dalla Bce, **la Federal Reserve** statunitense ha il cosiddetto ***dual mandate***, ossia un duplice obiettivo di intervento:

- 1) la stabilità dei prezzi,
- 2) quello dell'occupazione.

La Fed deve, secondo il Diritto Positivo, «promuovere effettivamente gli obiettivi del **massimo impiego**, dei **prezzi stabili** e dei tassi d'interesse moderati di lungo termine».

«[Più] in generale [nell'UE] l'obiettivo della stabilità dei prezzi viene di fatto *sovraordinato* a tutti gli altri, anche a quelli che l'art. 3 del Trattato sull'Unione Europea sembrava porre sullo stesso piano. **La lotta alla disoccupazione diviene quindi secondaria.**

Il punto decisivo è che si attribuisce tale valore alla stabilità monetaria sì da scartare politiche – potenzialmente inflazionistiche – come le quelle attive del lavoro e più in generale politiche di stimolo dell'economia».

L'INDIPENDENZA DELLA BANCA CENTRALE E IL PATTO INFRANTO DELL'EURO

Alla **BCE** è fatto espresso **divieto di acquistare i titoli di stato dei governi** dei Paesi membri (artt. 123-125 TfUE).

In Italia questa politica era cominciata, come abbiamo visto, a seguito **del c.d. divorzio** tra Tesoro e Banca d'Italia. Questa mossa ebbe l'effetto collaterale di gonfiare enormemente il debito pubblico. Il rapporto debito/PIL in soli dieci anni dal 58% ante-divorzio a oltre il 120%. Il fattore principale di crescita è stato dovuto dall'elevata crescita della spesa per interessi, resa possibile dal c.d. divorzio.

IL PATTO "TACITO" DELL'EURO: *DO* «SOVRANITA' MONETARIA» *UT DES* «TASSI BASSI»

«Fu a causa dell'escalation del debito che l'adesione dell'Italia all'euro fu vista come una necessità, più ancora che come un'opportunità. Essa fu sostanzialmente basata su uno scambio»:

- perdita della sovranità monetaria da parte degli stati che adottavano l'euro;
- contro conseguimento di tassi d'interesse bassi (come quelli della Germania).

Questo scambio, pur con le sue rigidità, per alcuni anni è sembrato funzionare. Con la crisi del 2008-2009 e, soprattutto, dopo crisi greca quell'equilibrio si è rotto: «il *do ut des* che era alla base della partecipazione dell'Italia all'Euro in questo modo è venuto meno».

Il problema è che:

- mentre, in Diritto Positivo, l'UE ha ottenuto la cessione della sovranità monetaria in modo chiaro;
- invece, non c'è alcuna regola di Diritto Positivo che faccia sì che i tassi dei titoli di stato rimangano bassi. Si tratta, in questo caso, di un tacito accordo mai formalizzato che è stato vistosamente disatteso.

IL NUOVO ART. 81 DELLA COSTITUZIONE SUL PAREGGIO DI BILANCIO

Il nuovo art. 81 Cost. recita che:

- «Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio [**principio del pareggio di bilancio**]»
- «il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali».

Si tratta della fine della possibilità, per l'Italia, di creare un disavanzo (e, quindi, più moneta), neanche del 3%. Salvo «eventi eccezionali» normativamente specificati. L'Italia è l'unico stato UE ad aver inserito la regola del pareggio di bilancio nella Costituzione.

Secondo Giacché (p. 51), posto che con l'adozione della moneta unica, per i Paesi che hanno adottato l'Euro, **non è più possibile svalutare**, la regola del pareggio di bilancio determina:

- SVALUTAZIONE DEL LAVORO: «**colpisce salari e occupazione**, accrescendo la disoccupazione strutturale».
- IMPOSSIBILITA' DI FARE INVESTIMENTI: «rende di fatto **impraticabili** politiche industriali che comportino **investimenti pubblici** e più in generale l'intervento pubblico in economia [...], e, anzi costringendo lo Stato ad alienare anche le sue residue proprietà».

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL RICALCOLO DELLE PENSIONI

Approvato il principio di Pareggio di Bilancio in Costituzione, vediamo se poi è stato rispettato dal Governo ed applicato dai Giudici.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 70/2015, ha dichiarato illegittimo, **con effetto retroattivo**, il blocco della rivalutazione delle pensioni (perequazione automatica) negli anni 2012-2013 operata dal Governo Monti. Di conseguenza, **grazie all'effetto retroattivo della decisione**, i pensionati hanno avuto il diritto ad un ricalcolo delle pensioni stesse, comprensive della rivalutazione (rimborso) a partire dal 2012.

Se la sentenza non fosse stata retroattiva i pensionati non avrebbero avuto diritto ad alcun rimborso per gli anni precedenti (ma eventualmente solo per il futuro, a partire dal 2015).

Con la retroattività, è stata presa decisione con effetti finanziari potenzialmente significativi sul bilancio pubblico. La decisione in Diritto Positivo è stata gerarchicamente giustificata in nome della prevalenza del diritto dei pensionati a ricevere una pensione prevista dal:

- c) art. 36 della Costituzione: pensione adeguata alle esigenze di vita;
- d) art. 38 della Costituzione: paga corrispondente a un livello retributivo che permetta un'esistenza libera e dignitosa.

In altri termini, pur non citando espressamente il principio di Pareggio di Bilancio, i Giudici hanno fatto prevalere gli articoli 36 e 38 della Costituzione (sulla retribuzione dignitosa) sul nuovo art. 81 (per cui il Governo non può finanziare la sua spesa in deficit).

LA PREVALENZA DEI DIRITTI FONDAMENTALI SUL PAREGGIO DI BILANCIO

Secondo Giacché (p. 65), a seguito della sentenza «si è scatenata una vera e propria canea di reazioni scomposte [dell'Elite] tutte riconducibili a un concetto fondamentale: la Corte non ha tenuto nel debito conto il nuovo art. 81 della Costituzione. Più esattamente: non ne ha accettato la *prevalenza* sugli altri diritti costituzionali».

In altri termini, il pomo della discordia è rappresentato dalla prevalenza accordata dalla Corte al diritto ad una retribuzione (art. 36) ed una pensione equa (art. 38) rispetto al principio di pareggio di bilancio (art. 81). L'attuazione di tale sentenza, infatti, comporta un aumento del deficit di bilancio per poter finanziare i 17 miliardi in più a seguito della rivalutazione della Corte.

Secondo Giacché, i diritti dell'art. 36 e 38 Cost. sono prevalenti perché strettamente connessi con i **valori “fondamentali”** dei primi dodici articoli della Costituzione (*in primis* con il valore fondamentale del “Lavoro”). Da questo punto di vista, il principio di Pareggio del Bilancio avrebbe un rango inferiore rispetto agli articoli 1-12 della Costituzione.

A causa della sentenza, il Governo era costretto a prevedere una strategia per fronteggiare i pericoli provenienti da (almeno) due fronti:

- 3) l'esercito dei **pensionati** che – molto presumibilmente – avrebbe reclamato i soldi sottratti illegittimamente dallo stesso Governo;
- 4) la corazzata dei **Giudici della Corte**, arroccata sulla difesa dei tradizionali diritti fondamentali. Il che rischiava di far condannare il Governo anche in futuro per altre simili infrazioni ai danni dei suoi cittadini.

LA REAZIONE “CONTRO” I PENSIONATI

Vediamo cosa il Governo riserverà per i pensionati.

Per il Governo (Renzi), la piena attuazione alla sentenza comportava un esborso di oltre 17 miliardi di Euro per il solo 2015. Una somma enorme. Per rimediare parzialmente, il Governo ha approvato un Decreto Legge (n. 65 del 2015), con cui ha approvato un rimborso (molto) parziale pari a soli 2,2 miliardi sui 17,6 miliardi spettanti ai pensionati. Una sorta di mini-bonus.

Ad esempio:

- c) «i pensionati con 1.500 euro lordi di pensione riceveranno nella pensione di agosto arretrati per circa 660 euro, ma hanno diritto a più di 3 mila euro di arretrati»⁸.
- d) «I pensionati con 2.000 euro lordi di pensione riceveranno rimborsi per circa 440 euro, ma hanno diritto a più di 4.000 euro di arretrati»⁹.

LA REAZIONE “CONTRO” LA CORTE

Al di là della questione dei pensionati, il vero problema del Governo è evitare di essere condannato in futuro per altre categorie di cittadini a cui siano stati sottratti illegittimamente dei soldi.

In tal senso, alcuni parlamentari della maggioranza, nel giugno del 2015 (p. 73) «hanno presentato un **disegno di legge** “in materia di istruttoria e trasparenza dei giudizi di legittimità costituzionale”: di fatto il tentativo di **limitare le prerogative della Corte costituzionale**, così da evitare il ripetersi di sentenza quali la 70/2015». Nel disegno di legge si scrive che «tutto il sistema istituzionale **deve** essere vincolato al rispetto formale e sostanziale dei vincoli derivanti dall’art. 81 vigente e direttamente collegati alla nostra appartenenza all’Unione europea. Per queste ragioni tali vincoli non possono essere ignorati, neppure dalla Corte costituzionale».

Il linguaggio dell’Elite in questo caso non è assolutamente occulto, anzi va direttamente al punto.

In tal senso, i principali rimedi avanzati dal disegno di legge sono i seguenti:

- 1) **l’obbligo della Corte costituzionale di metter per iscritto nelle sentenze le conseguenze finanziarie delle sue decisioni, in relazione al principio di pareggio di bilancio (art. 81 Cost.) »;**
- 2) **l’opinione dissenziente dei giudici costituzionali messi in minoranza nella votazione su una sentenza:** secondo Giacché (p. 76), «un modo per depotenziare i giudizi della Corte e conferire ad essi un carattere di opinione soggettiva cui si contrappone un’altra opinione soggettiva»;
- 3) conferire **al Governo il potere di decidere le modalità ed i tempi di attuazione delle sentenze** «ove sulla base di una specifica relazione dell’Ufficio parlamentare di bilancio risulti che da sentenze definitive degli organi giurisdizionali e della Corte costituzionale possano derivare oneri finanziari non contabilizzati nei bilanci, il Governo assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di procedere all’esecuzione

⁸ Cfr. <http://www.blitzquotidiano.it/economia/pensioni-rimborso-perche-e-parziale-e-perche-non-e-per-tutti-2245714/#sthash.i2HIiNrx.dpuf>.

⁹ Cfr. <http://www.blitzquotidiano.it/economia/pensioni-rimborso-perche-e-parziale-e-perche-non-e-per-tutti-2245714/#sthash.i2HIiNrx.dpuf>.

delle sentenze con modalità e tempi che ne assicurino la coerenza con [l'art. 81] della Costituzione».

Con questo rituale istituzionale (disegno di legge della maggioranza che potrebbe trasformarsi in legge), il Governo lanciava un avvertimento politico ben preciso ai giudici della Corte.

DIETROFRONT DELLA CORTE SULLA RETROATTIVITA' DEI RIMBORSI

Subito dopo la presentazione del disegno di legge, la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi su un nuovo caso: la **legittimità del blocco dei contratti nella Pubblica amministrazione**. Anche qui la Corte ha ritenuto **illegittima** la proroga del blocco degli anni 2013-2014 e poi 2015, ritenendola una violazione della libertà sindacale (art. 39 Cost). Ma, in questo caso, **la sentenza non è stata ritenuta retroattiva**, perché la decisione lascia «impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata». **Se la sentenza non è retroattiva, allora il Governo non è tenuto a risarcire alcunché a partire dal 2013.**

Secondo Giacché, si tratta di una decisione:

- «effetto, forse, delle stime circa le presunte drammatiche conseguenze che ciò avrebbe comportato, rese pubbliche dall'avvocatura dello Stato (che aveva parlato [...] di 35 miliardi di euro di maggiori costi)».
- «O forse anche della *moral suasion* – chiamiamola così – esercitata sulla Corte dal [disegno di legge]».

La non retroattività della legge, in questa sentenza, discende dalla nuova decisione dei Giudici di far prevalere l'art. 81 sui diritti connessi a quelli del lavoro (art. 39).

In altri termini, i Giudici dicono che:

- quelli del Governo hanno sottratto illegittimamente 35 miliardi di euro agli impiegati della PA;
- ma, a causa del nuovo art. 81 della Costituzione, il Governo non è più tenuto a restituirli.

ART. 81 VS DIRITTI FONDAMENTALI: STORIA DI UN OGM COSTITUZIONALE

Secondo Giacché (p. 71), l'art. 81 rappresenta una «vera e propria quinta colonna infiltrata nella Costituzione». La sua prevalenza, infatti, permette di ridimensionare i Diritti Fondamentali.

In verità, va detto che nella fattispecie può trovare anche applicazione una particolare interpretazione del principio di gerarchia orizzontale. L'art. 81 potrebbe prevalere anche

perché si tratta di una legge costituzionale più recente che, a causa del fattore-tempo, è sovraordinata rispetto alle leggi costituzionali precedenti. I Diritti Fondamentali, infatti, sono del 1948, mentre il principio di Pareggio di Bilancio è del 2012.

Semplificando, si tratta di una modificazione genetica successiva apportata all'originario DNA dello stato Italia (Costituzione) che fa sì che il materiale genetico collocato successivamente nel 2012 (Pareggio di Bilancio) sia dominante rispetto alle altre stringhe genetiche (Diritto al Lavoro, piena occupazione, equa retribuzione, ecc.) codificate nel 1948. Ad assicurare la dominanza genetica del nuovo DNA – peraltro legalmente modificato nel 2012 – ci pensano i “genetisti” dell'Elite (dottrina, avvocatura ed istituzioni) opportunamente istruiti per preservarne la Stabilità.

V L'ITALIA RIPUDIA LA GUERRA?

GUERRE TRADIZIONALI E GUERRE SILENZIOSE

La **Guerra** si ha quando uno Stato usa **la Forza** ai danni di un altro Stato per realizzare un proprio interesse. Tradizionalmente, nell'ambito dell'argomento Guerra fra Stati, si prende in considerazione soprattutto il conflitto armato (come nella prima e nella seconda guerra mondiale).

Abbiamo visto che è anche possibile condurre **Guerre Tranquille** con Armi Silenziose, come per esempio, le annessioni monetarie. La differenza è rappresentata dall'assenza di spargimento di sangue e di cadaveri. Con il progresso tecnologico e coscienziale, quindi, si dilata e si evolve il concetto stesso di Guerra.

IL TRUST DELLA GUERRA NEL DIRITTO POSITIVO ITALIANO

In tema di Guerra, vediamo cosa dice il Diritto Positivo in Italia.

L'articolo 11 della Costituzione stabilisce enfaticamente che *«l'Italia ripudia la guerra»*:

- a) *«come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli»*;
- b) *«come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali»*;

L'articolo 11 della Costituzione disegna il seguente Trust:

- Il Disponente è l'Italia, ovverosia, il Parlamento;
- L'Amministratore è il Governo, il quale può ricevere il Consenso del Parlamento, **solo a condizione che l'Italia sia attaccata da un altro Stato**;
- Il Beneficiario della Guerra di Difesa è solo lo Stato Italiano (visto che non c'è nessuna Guerra di Conquista).

Il Diritto Positivo italiano – con questo Trust – introduce il **Principio Pacifista** nella maniera più incisiva possibile: non già utilizzando il generico verbo “rinuncia”, bensì il fortissimo **“ripudia”** per affermare il radicale rifiuto della guerra da parte dell'Italia. Di conseguenza, per il Diritto Positivo, l'unica guerra costituzionalmente legittima è solo la Guerra Difensiva: per es., se l'Afghanistan attacca l'Italia sul territorio italiano, allora l'Italia ha diritto di difendersi facendo la Guerra contro l'Afghanistan.

Il Costituente voleva evitare Guerre di Offesa come quelle fatte dal Fascismo. A quel tempo (per es. il 10 Giugno 1940), Mussolini, affacciato al balcone di palazzo Venezia, comunicò al Popolo che *«la dichiarazione di guerra [era stata] già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia»*, senza consultarsi col Parlamento. Per la Legge del Consenso, se il Popolo conferisce direttamente il Consenso al Governo, non è più necessaria un'autorizzazione del Parlamento al Governo.

In quel contesto storico, l'Italia aveva usato il Consenso del Popolo, per allearsi con la Germania, per una Guerra di Offesa contro la Gran Bretagna e la Francia. Sul tema della Guerra Offensiva, Mussolini – bisogna riconoscere – fece una dichiarazione di guerra assolutamente legale, perché il Diritto Positivo dell'epoca consentiva la Guerra Offensiva.

Storicamente, poi, sappiamo tutti come andò a finire quella guerra per l'Italia.

DIRITTO POSITIVO E LEGGE DEL CONSENSO

Coll'art. 11 della Costituzione, il Diritto Positivo italiano promuove e favorisce solo le organizzazioni internazionali che hanno come scopo il ripudio della Guerra Offensiva. Vi fosse stato l'art. 11 della Costituzione al tempo del Fascismo, allora, per Diritto Positivo, Mussolini non avrebbe potuto dichiarare guerra alla Francia e alla Gran Bretagna. Ma avrebbe potuto farlo in nome della Legge del Consenso, visto che il Consenso Espresso glielo aveva conferito il Popolo direttamente.

Dal 1948 ad oggi, in Italia, abbiamo vissuto un periodo di relativa pace all'interno dei confini nazionali, in quanto non siamo mai stati attaccati sul nostro territorio da uno Stato straniero (almeno ufficialmente, per quanto ne sappiamo). Purtroppo, bisogna riconoscere che l'Italia Repubblicana ha anche partecipato formalmente a diverse decine di guerre. Ed è per questo che C. De Fiore¹⁰ afferma che da noi il Principio Pacifista del Diritto Positivo è *«drammaticamente eluso [...] perché i rapporti di forza e l'assetto (economico, politico, militare) "globale" tendono all'opposto a prefigurare un altro modello di relazioni [...] che non riconosce più [...] il suo fine nel ripudio della guerra»*.

Gli studiosi del Diritto Positivo non riescono a dare una giustificazione giuridica plausibile alla maggior parte delle Guerre in cui è stata coinvolta l'Italia, senza far riferimento all'argomento della Forza. Né la Costituzione italiana (1948), né la Carta dell'Onu delle Nazioni Unite (1945) – osservano i Positivisti – riescono a far 'ripudiare' la guerra e, più in generale, l'uso della Forza fra gli Stati.

Guardando alla realtà dei fatti, solo negli ultimi vent'anni, sono diverse le Guerre Offensive di grande rilevanza geopolitica a cui ha partecipato ufficialmente l'Italia. Per esempio:

- **Guerra del Golfo (1990):** l'Italia (Governo Andreotti) partecipa, sotto l'ombrello dell'ONU, alla prima guerra contro l'Iraq di Saddam Hussein, colpevole di aver invaso il Kuwait, mettendo a disposizione i suoi caccia per i bombardamenti ed il supporto logistico navale.
- **Guerra del Kosovo (1999):** l'Italia (governo D'Alema), sotto l'ombrello della NATO, partecipa alla guerra nella vicinissima regione kosovara (ex Jugoslavia) per porre fine alle

¹⁰ C. De Fiore, *L'Italia ripudia la guerra? La Costituzione di fronte al nuovo ordine globale*, Roma, 2002, p.29.

violenze tra Serbi e Albanesi, con i caccia per i bombardamenti e con la fornitura delle proprie basi militari dell'Adriatico.

- **Guerra in Afghanistan (2001):** l'Italia (Governo Berlusconi) partecipa alla guerra contro i talebani colpevoli di aver organizzato gli attentati dell'11 settembre con soldati, mezzi terrestri e velivoli.
- **Seconda guerra all'Iraq (2003):** l'Italia (Governo Berlusconi) partecipa, senza l'ombrello dell'ONU, alla guerra contro l'Iraq di Saddam Hussein colpevole di possedere armi di distruzione di massa e di appoggiare il terrorismo islamico, fornendo truppe nel Sud del paese, appoggio navale e logistico.
- **Guerra Civile Libica (2011):** l'Italia (Governo Berlusconi) partecipa alla guerra contro la Libia di Geddafi colpevole di una violenta repressione contro una larga parte del popolo libico, con fornitura di basi aeree, velivoli e pattuglia navale.

IL TRUST DELL'AUTORIZZAZIONE PARLAMENTARE AL GOVERNO

In nessuna delle summenzionate Guerre, l'Italia è stata mai attaccata direttamente dall'Iraq, dall'Afghanistan, dal Kosowo o dalla Libia. Di conseguenza, per il Diritto Positivo, non poteva trovare attuazione l'art. 78 della Costituzione per cui «*le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari*».

Difatti, in Italia, il Governo può condurre una Guerra a condizione che:

- 1) il Parlamento intervenga con un'Unica Delibera (che ha per oggetto la dichiarazione dello *stato di guerra*);
- 2) una Legge del Parlamento conferisca i poteri normativi necessari al Governo.

In tema di autorizzazione del Parlamento al Governo per lo svolgimento della Guerra Offensiva – se guardiamo alla realtà dei fatti – prendiamo atto che l'Elite ha disegnato il seguente Trust:

- il Parlamento (Disponente) nomina come Amministratore il Governo (Trustee), senza che ci sia stato un atto di aggressione contro l'Italia;
- il Governo, con il Consenso del Parlamento, fa la Guerra Offensiva (contro l'Iraq, l'Afghanistan, il Kosowo o la Libia) insieme agli Alleati;
- I Beneficiari della Guerra sono gli Alleati (USA *in primis*) e l'Italia.

Secondo il Diritto Positivo, questa Guerra è illegale, perché il Parlamento può dare il suo Consenso al Governo, solo a condizione che l'Italia sia stata attaccata da un altro Stato.

La realtà dei fatti, invece, racconta che sin dalla guerra del Golfo:

- 1) le Camere danno il loro benestare alla guerra non già con un'unica Legge, bensì con l'approvazione di **più atti d'indirizzo** come le Mozioni (per es. una della destra, una del centro, una della sinistra).
- 2) **prima interviene il Governo**, mettendo a disposizione la propria Forza militare e le risorse dell'Italia. Solo **dopo interviene il Parlamento**. In Kosowo, addirittura, il Parlamento dà l'autorizzazione al Governo, quando l'attacco italiano è già in corso d'opera.

LA CRISI DEL DIRITTO POSITIVO: LA GUERRA SI FA MA NON SI DICE

Di fatto, le Guerre sembrerebbe deciderle il Governo, mentre il Parlamento si limita ad accettare in seconda battuta quello che è già stato deciso dal Governo. La Sovranità appartiene al Popolo (e, quindi, al Parlamento, suo organo rappresentativo), ma non quando si tratta di Guerra?

Il Popolo non ha (quasi) mai avuto a Cuore le Guerre Offensive. Questo ha sempre creato imbarazzi ai Governi con il conseguente uso della Lingua come Arte Occulta del Diritto. Storicamente, è appurato che molte Guerre non sono mai state Difensive, ma Offensive, anche se negli atti giuridici – a parole – si è preferito utilizzare espressioni come «operazioni di polizia internazionale» o «intervento umanitario». Pur facendo «missioni di pace», però, l'Italia in tutte queste Guerre ha applicato il codice militare di guerra (e non già quello di pace). Ed il presupposto del codice militare di guerra, per il Diritto Positivo, è, per l'appunto, la dichiarazione di uno stato di Guerra. Sembra paradossale – ma diversamente dalle dichiarazioni di guerra di Mussolini – quelle dell'Italia Repubblicana sono sempre state, per il Diritto Positivo, tutte illegittime e occultate con una Lingua ambigua.

La Guerra si fa ma non si dice: l'art. 11 probabilmente rappresenta il comune sentire di molti cittadini italiani, ma ancora allo stato latente sul piano coscienziale. Il Diritto Positivo, dunque, esiste, ma nelle materie più importanti come la Guerra, i comportamenti dei Governi vengono determinati dal Diritto Elitario.

È evidente che il vero campo di battaglia non è tanto il Diritto Positivo, quanto la gestione della Legge del Consenso.

LEGGE DEL CONSENSO ESPRESSO ALLA GUERRA

La Legge del Consenso vale anche per la Guerra.

Se il Popolo conferisce un Consenso Espresso alla Guerra non c'è Parlamento che tenga (come nel caso di Mussolini).

Secondo il Diritto Elitario, dunque, è noto che il **Consenso del Popolo é superiore gerarchicamente al Consenso del Parlamento**. Ad es. se anche il Parlamento vota la Guerra Offensiva, ma il Popolo inferocito occupa ad oltranza la sede del Parlamento, la Guerra non è più possibile.

LEGGE DEL SILENZIO ASSENSO ALLA GUERRA

Volendo essere realistici, la maggior parte delle Guerre non avrebbe avuto luogo se l'Elite non avesse creato la Legge del Silenzio Assenso.

Nel caso della Repubblica Italiana (dal 1948 ad oggi) è stata utilizzata la Legge del Silenzio Assenso, visto che il Popolo non avrebbe mai dato un Consenso Espresso alla Guerra Offensiva. Oggi questo tipo di Consenso è di regola misurabile tramite i sondaggi e le indagini demoscopiche.

Secondo la Legge Elitaria, **la sostanza del Consenso prevale sulla forma del Diritto Positivo**, a condizione che **non ci sia un Dissenso Significativo e Tempestivo**. Per cui, se il Parlamento ha votato diverse Mozioni favorevoli alla Guerra – anziché un'unica Legge come prescrive il Diritto Positivo – in ogni caso, dal punto di vista materiale, il **Consenso è stato dato**. Prova ne sia il fatto che né il Parlamento né il Popolo italiano hanno fatto valere un Dissenso Significativo e Tempestivo (ad es. non è bastato il fatto che una sparuta minoranza parlamentare o pacifista abbiano protestato).

Il problema vero del Governo, in tema di Guerra Offensiva, non è tanto il rispetto del Diritto Positivo, ma piuttosto **il rispetto della Legge del Silenzio Assenso alla Guerra Offensiva da parte del Popolo**. Nessun Governo può ragionevolmente pensare di condurre una Guerra Offensiva efficace, senza un Consenso Espresso o – quanto meno – senza un Silenzio Assenso del Popolo.

Secondo la Legge Elitaria, quindi, **il Consenso del Popolo alla Guerra offensiva si può ottenere anche con il metodo del Silenzio Assenso**. La Guerra in Iraq, Afghanistan, Kosowo e Libia risulta legittima, perché il Popolo italiano non ha mai protestato contro il Governo con un Dissenso Significativo e Tempestivo.

In tali Guerre Offensive, infatti, non ci fu:

- né Dissenso Significativo, perché, per es., il Popolo non ha occupato il Parlamento per ottenere la rinuncia alla Guerra Offensiva;
- né Dissenso Tempestivo, perché, per es., una protesta significativa ha efficacia contro il Silenzio Assenso prima dell'inizio della Guerra e non dopo molti anni dalla sua conclusione.

Il punto è, dunque, il seguente: come si fa *materialmente* ad ottenere il Silenzio Assenso alla Guerra Offensiva da parte del Popolo?

LO SPOT DELLA PRIMA GUERRA CONTRO L'IRAK E LA LEGGE DELL'EMPATIA

All'indomani della seconda guerra mondiale ci fu un salto coscienziale dell'umanità che portò il Diritto Positivo di molti Stati a dichiararsi contro la Guerra Offensiva ed a favore del Principio Pacifista. Abbiamo visto, purtroppo, che senza un Dissenso Significativo e Tempestivo, il Diritto Positivo può tranquillamente essere eluso.

Il punto cruciale è il seguente: con l'aumento della Coscienza, chi intende fare la Guerra Offensiva trova sempre più difficoltà a convincere il Popolo a scendere in Guerra.

Nella prima guerra in Iraq del 1990 (la c.d. Guerra del Golfo), l'Italia partecipa alla Guerra Offensiva contro Saddam Hussein, dopo che questi aveva invaso il Kuwait (e non l'Italia o gli USA).

Per convincere il Popolo a dare il Consenso alla guerra di liberazione del Kuwait, viene messa in campo, in maniera scientifica, la prima Guerra d'Informazione con l'applicazione di specifiche tecniche di carattere psicologico. Una di queste tecniche è rappresentata dalla Testimonianza.

«Attraverso le tecniche della “testimonianza” l'obiettivo è portato ad identificare il messaggio propagandistico con l'autorità e, quindi, ad accettare la convinzione o l'opinione di questi come la propria.

Facilmente ravvisabile nella propaganda commerciale – si pensi, ad esempio, al testimonial di un prodotto di marca – questa tecnica, in realtà, è quotidianamente usata anche in altri settori: politico, militare, economico, ecc. È sufficiente una fonte – generali, leader, nemici o amici, intellettuali o scrittori, ma anche istituzioni, religioni o categorie di lavoro – che, con la sua autorità, avvalli il messaggio propagandistico. Facciamo un esempio.

Il 10 ottobre 1990 un'infermiera di un ospedale di Kuwait City venne portata avanti al Congresso degli Stati Uniti. L'“*infermiera Nayirah*” raccontò, fra le lacrime, come alcuni soldati iracheni, entrati nella struttura presso cui lavorava, avessero tolto dalle incubatrici decine di neonati scaraventando li a terra e lasciandoli morire sul pavimento. Sull'onda emotiva di quel racconto, il Congresso approvò l'intervento militare in Iraq. Terminato il conflitto, però, la storia di quelle atrocità non trovò alcuna conferma da parte dei medici che avevano lavorato presso l'ospedale in cui i fatti si sarebbero svolti.

Nayirah, in realtà, non era un'infermiera, ma la figlia quindicenne dell'ambasciatore del Kuwait negli Stati Uniti Saud Nasir al-Sabach, membro della casa reale del Kuwait. La falsa

testimonianza fu organizzata dall'agenzia di pubbliche relazioni Hill and Knowlton: «... *che ricevette un compenso di 10 milioni di dollari per aver presentato così il caso Kuwait*».

Come si può notare, qui abbiamo un messaggio propagandistico credibile, ma non vero, reso attraverso una testimonianza avallata da ben due fonti credibili:

- 1) la categoria di lavoro: si fa credere che si tratti di un'infermiera che lavora presso l'ospedale;
- 2) l'autorità politica: il Congresso degli Stati Uniti.

La testimonianza, poi, usa la sofferenza dei bambini per suscitare orrore e indurre l'obiettivo a dare il consenso alla guerra».

Fonte: S. Manfredi, *Psyops*, Wrocław, 2014, p. 24 s.

LA LEGGE DELL'EMPATIA

Se l'Iraq non ha mai attaccato né gli USA né l'Italia, com'è possibile che il Diritto Positivo – che ripudia le guerre di offesa – sia stato eluso? Anche in questo caso la spiegazione consiste nel fatto che la Legge del Silenzio Assenso è superiore al Diritto Positivo (in assenza di un Dissenso Significativo e Tempestivo). E l'Elite ha utilizzato in suo favore questa Legge neutralizzando il possibile Dissenso Significativo e Tempestivo del Popolo con l'uso sapiente di una ben precisa Legge Naturale: la **Legge dell'Empatia, per cui ogni uomo è legato agli altri uomini**. L'identificazione del Popolo col Testimone (Nayirah) ha prodotto una Reazione Empatica che ha determinato comportamenti volti a superare qualsiasi Dissenso contro la Guerra Offensiva.

«Nel 1996 il gruppo di ricerca di Rizzolatti pubblicò i risultati delle proprie ricerche provocando un vero e proprio terremoto nel mondo accademico. I ricercatori battezzarono la loro scoperta "neuroni specchio". Da allora, gli scienziati di tutto il mondo hanno ampliato le ricerche di Rizzolatti, individuando neuroni specchio anche in altri primati. I neuroni specchio consentono all'uomo e ad altri animali di "mettersi nei panni degli altri" e sperimentare pensieri e comportamenti altrui "come se" fossero propri. Le pubblicazioni scientifiche a carattere divulgativo hanno iniziato a riferirsi ai neuroni specchio come ai "neuroni dell'empatia". Secondo Rizzolatti, ciò che è più sorprendente è che "i neuroni specchio ci permettono di entrare nella mente degli altri non per un ragionamento concettuale, ma attraverso una simulazione diretta: attraverso la sensazione, non il pensiero".

I neuroni specchio sono stati scoperti quando il team dello scienziato italiano stava studiando il cervello dei macachi. In particolare, osservarono che i neuroni della regione F5 si attivava ancor prima che il macaco afferrasse una nocciolina. Poi scoprirono che gli stessi

neuroni F5 si attivavano quando la scimmia osservava un ricercatore mentre allungava il braccio per afferrare la nocciolina»¹¹.

«Se ci troviamo di fronte a un volto atteggiato a tristezza o viceversa vi scorgiamo l'indizio di un sorriso, se un nostro ospite sta per prendere fra le dita una tazzina di caffè e sta per sorbire la bevanda, ecco che una catena di neuroni si attiva nel nostro cervello mettendoci nella condizione di imitare nel nostro corpo e nella nostra mente l'emozione, la sensazione o l'atto in corso. L'imitazione di quell'emozione, di quella sensazione, di quell'atto consentono l'esatta comprensione dello stato d'animo dell'altro essere umano e quindi le sue intenzioni. È come se il nostro cervello creasse dentro di sé una copia di quella persona, allo scopo di capire il suo pensiero e di entrare in piena sintonia con lei.

[...]L'empatia, dunque, è sia la base naturale della socialità, della cultura e di sentimenti meravigliosi come l'amicizia, la compassione e l'amore, sia, allo stesso tempo, la trappola fatale che può produrre conflitto interno, ansia e nevrosi»¹².

Nel c.d. primo Spot della guerra in Iraq il popolo statunitense (e italiano) è entrato in Empatia con Nayirah e successivamente con la rappresentazione dei neonati scaraventati a terra e lasciati morire sul pavimento. Questa identificazione empatica ha determinato una Reazione Emotiva che ha giustificato l'attacco all'Iraq, secondo il modello giuridico della Legittima Difesa. In tale contesto empatico, il Popolo è portato a cedere il potere al Governo (stipulazione del Trust), col mandato di andare a sconfiggere l'aggressore con un atto di Guerra Offensiva per la tutela dei propri Simili.

In tal senso, guarda il filmato sulla falsa testimonianza dell'infermiera "Nayirah" su:

<https://www.youtube.com/watch?v=SJZWhpe2Ibk> (italiano)

<https://www.youtube.com/watch?v=LmfVs3WaE9Y> (inglese)

LO SPOT DELLA SECONDA GUERRA IN IRAK: LE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

Nella seconda guerra all'Iraq (2003), l'Italia partecipa alla Guerra contro Saddam Hussein, accusato di possedere armi di distruzione di massa e di appoggiare il terrorismo islamico.

«Quanto alla Seconda guerra del Golfo, ricordiamo la serrata campagna sul possesso di armi di distruzione di massa iniziata con una inchiesta [...] sul *New York Times* (8 settembre

¹¹ J. Rifkin, La civiltà dell'empatia, p. 77.

¹²Cfr. http://nicolaghezzani.altervista.org/psicologia_disturbi_psicologici_psicoterapia-i_neuroni_specchio_e_il_dono_dell_empatia.html

2002), nella quale si parlava di tubi di alluminio utili a fabbricare armi atomiche che Saddam avrebbe acquistato qualche tempo prima.

Immediatamente dopo, il segretario di Stato [...] dichiarava al Senato che Saddam Hussein era in procinto di dotarsi di armamento atomico. Quasi contemporaneamente, il presidente Bush riceveva fascicoli che avrebbero provato l'acquisto da parte di Saddam di *yellowcake*, ovvero uranio proveniente dal Niger.

Il 28 gennaio 2003, Bush annunciava ufficialmente che il governo inglese aveva le prove del possesso di uranio da parte del governo iracheno, che stava per dotarsi di armi di distruzione di massa. La campagna proseguì fino allo scoppio della guerra che sarebbe terminata con l'occupazione dell'Iraq.

Nel 2004 il *Financial Times* e il *Sunday Times* scoprirono che il dossier era fondato su **un falso protocollo di intesa fra Niger e Iraq** per una fornitura di uranio. Esso era stato trasmesso da un italiano, tale Rocco Martino – agente del SISMI – che, peraltro, ammise di aver passato le carte, ma di essere stato a sua volta raggirato. Secondo gli inglesi Martino era solo un piccolo truffatore che aveva agito per ragioni venali, cercando di vendere il “pacco” ai servizi francesi che, però, lo avevano respinto per la sua evidente inattendibilità.

La cosa era invece riuscita con gli inglesi l'MI6 che, a loro volta, lo avrebbero passato agli americani. Il fascicolo presentava evidenti incongruenze (si parlava di una fornitura di cinquecento tonnellate all'anno di uranio, ma si sa che il Niger non è in grado di estrarne più di trecento all'anno), per cui la CIA ne diffidò. Tuttavia, il suo direttore [...] decise ugualmente di tenere conto del dossier, anche perché questo sarebbe stato in qualche modo avallato, pur se cautamente, dal capo del SISMI [italiano]. Pertanto, l'incredibile coincidenza con gli articoli [...] sul *New York Times*, avrebbe convinto le autorità americane della sostanziale attendibilità del dossier Martino, nel frattempo pubblicato anche da *Panorama*. [...]

Il caso non è mai stato chiarito del tutto, né si può dire quanto, nella decisione di scatenare la guerra, abbia effettivamente influito la patacca di Martino e soci, tuttavia alcune evidenze non possono sfuggire [...] non è emerso alcun altro documento a sostegno delle affermazioni [americane] sul possesso di uranio da parte dell'Iraq e, peraltro, non si è trovata nessuna traccia di esso in sei anni di occupazione. [...]

È possibile credere che un piccolo truffatore possa mettere in moto una simile dinamica internazionale? [...] Il sospetto più evidente è che Martino non sia stato altro che un passacarte e che la polpetta sia stata cotta e condita in ben altre cucine. Pertanto, il governo inglese e l'amministrazione americana, se questa ipotesi fosse confermata, avrebbero accettato il pacchetto, perché non aspettavano altro e il vero destinatario della campagna di disinformazione erano le rispettive opinioni pubbliche».

A. Giannuli, *Come funzionano i servizi segreti. Dalla tradizione dello spionaggio alle guerre non convenzionali del prossimo futuro*, p. 155 ss.

Nel caso delle presunte armi di distruzione di massa non entra in gioco la Legge dell'Empatia, ma la Legge della Paura.

LA LEGGE DELLA PAURA

Se il Popolo ha Paura di essere aggredito non guarderà più alla Guerra come Strumento Offensivo, ma alla Guerra come uno Strumento Difensivo. L'Uomo, infatti, non è naturalmente portato ad aggredire i suoi Simili, a meno che non sia o non si senta aggredito da un pericolo esterno. In questo caso, quello che in apparenza può sembrare una Guerra Offensiva, si può inquadrare nello schema giuridico della Legittima Difesa (Guerra Difensiva). Bisogna, dunque, guardare all'aspetto psicologico della questione, e non semplicemente all'aspetto materiale dell'Offesa.

Con l'evoluzione della Scienza, la Legge Naturale della Paura trova una spiegazione sempre più scientifica e rigorosa. B. Lipton, nel suo libro scientifico *La Biologia delle Credenze. Come il pensiero influenza il DNA e ogni cellula*, si è occupato del funzionamento delle cellule umane in funzione del codice genetico e delle informazioni comportamentali. Secondo Lipton, la Natura ha dotato l'uomo di due mezzi fondamentali per la sopravvivenza:

a) la Crescita (Coraggio);

b) la Protezione (Paura).

In laboratorio, si può osservare che le cellule umane tendono a dirigersi verso le sostanze nutritive (Coraggio), mentre cercano di allontanarsi dalle tossine (Paura).

I due meccanismi non possono agire in modo ottimale contemporaneamente all'interno dell'essere umano.

«L'uomo limita inevitabilmente i comportamenti di crescita quando entra in modalità protettiva. Se state fuggendo davanti a un puma, non è una buona idea investire energia in comportamenti di crescita. Per sopravvivere [...] chiamate a raccolta tutte le vostre energie per innescare una risposta "*fight or flight*" (lotta o fuggi). Ridistribuire le riserve di energia per alimentare la risposta protettiva causa inevitabilmente una sospensione della crescita. [...] La protezione richiede una chiusura del sistema per separare l'organismo dalla minaccia percepita.

I processi di crescita sono debilitanti non soltanto perché consumano energia, ma anche perché ne richiedono la *produzione*. Di conseguenza, una risposta protettiva prolungata *inibisce la produzione di energia vitale*».

B. Lipton, *La Biologia delle Credenze. Come il pensiero influenza il DNA e ogni cellula*, Cesena, 2006, p. 170.

Lo Spot delle armi di distruzioni di massa è volto a stimolare la Paura e, quindi, un sistema di Reazione volto ad innescare una risposta Fight (anziché Flight). Se la Legge Naturale è superiore al Diritto Positivo, non c'è Costituzione scritta che tenga di fronte allo stato d'ansia generato dalla Paura opportunamente stimolata dall'Elite.

«Un altro esempio dell'impatto dello stress sulla popolazione è la tragedia dell'11 settembre. Fino al momento dell'attacco terroristico, il paese era in uno stato di crescita. Poi subito dopo l'attacco, appena la notizia si sparse in tutta la nazione, [si è] sperimentato un senso di minaccia alla [...] sopravvivenza [NDR: la reazione fu quella di fight, cioè di attacco all'Afghanistan, incolpata di aver organizzato il massacro]. L'impatto delle dichiarazioni governative che sottolineavano la continua presenza del pericolo nella scia dell'attacco, fu simile all'effetto dei segnali adrenalinici: fece passare i membri della comunità americana da uno stato di crescita ad uno di protezione [SICUREZZA].

È controllando le nostre paure che possiamo riprendere il controllo della nostra vita [e quindi della crescita]. Il presidente Roosevelt conosceva bene la natura distruttiva della paura e scelse con cura le parole che indirizzò alla nazione, stretta dalla Grande Depressione e una guerra mondiale imminente: «Non c'è nulla di cui aver paura, se non la *paura* stessa». Lasciar andare le paure è il primo passo verso una vita più piena e più appagante».

B. Lipton, *La Biologia delle Credenze*, p. 178 s.